



Engineering & Construction



GRE CODE

GRE.EEC.R.14.IT.H.16071.00.230.00

PAGE

1 di/of 149

TITLE: Report vincolistico

AVAILABLE LANGUAGE: IT

# Opere di connessione Impianto di Pizzone II

Comuni di Pizzone (IS), Montenero Val Cocchiara (IS) e Castel San Vincenzo (IS)

## REPORT VINCOLISTICO



File: Report vincolistico

REV.	DATE	DESCRIPTION	PREPARED	VERIFIED	APPROVED
00	28/09/2022	Prima emissione	G. Angarano	E. Speranza M. Cianfarani	L. Sblendido

### GRE VALIDATION

-	-	F. Torasso
COLLABORATORS	VERIFIED BY	VALIDATED BY

PROJECT / PLANT	GRE CODE																			
	GROUP	FUNCION	TYPE	ISSUER	COUNTRY	TEC	PLANT	SYSTEM	PROGRESSIVE	REVISION										
Pizzone II opera di connessione	GRE	EEC	R	1	4	I	T	H	1	6	0	7	1	0	0	2	3	0	0	0

CLASSIFICATION	Company	UTILIZATION SCOPE	Basic Design
----------------	---------	-------------------	--------------

This document is property of Enel Green Power S.p.A. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent by Enel Green Power S.p.A.



Engineering & Construction



GRE CODE

GRE.EEC.R.14.IT.H.16071.00.230.00

PAGE

2 di/of 149

1. INTRODUZIONE .....	3
2. STAZIONE ELETTRICA RTN (SE).....	4
2.1.    RICOGNIZIONE VINCOLISTICA .....	4
2.1.1.    AREE PROTETTE E RETE NATURA 2000 .....	4
2.1.2.    Piano Paesistico Territoriale – Ambientale di Area Vasta .....	9
2.1.3.    VINCOLI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI D.LGS. 42/2004.....	27
2.1.4.    PIANO ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE DELLA REGIONE MOLISE .....	31
2.1.5.    NUOVO REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 11 APRILE 1997 N. 9, IN MATERIA DI TUTELA, VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEL SUOLO DEMANIALE TRATTURALE.....	35
2.1.6.    AREE PERCORSE DAL FUOCO .....	36
2.1.7.    PIANO STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO (PSAI).....	37
2.1.8.    VINCOLO IDROGEOLOGICO R.D. LGS. 3267/1923 .....	45
2.1.9.    DISTANZA DA STRADE .....	47
2.1.10.    AREE NON IDONEE .....	48
2.2.    CONFRONTO DELLE ALTERNATIVE.....	57
2.3.    SOLUZIONE FINALE.....	73
3. OPERE DI CONNESSIONE .....	74
3.1.    RICOGNIZIONE VINCOLISTICA .....	74
3.1.1.    AREE PROTETTE E RETE NATURA 2000 .....	76
3.1.2.    Piano Paesistico Territoriale – Ambientale di Area Vasta .....	81
3.1.3.    VINCOLI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI D.LGS. 42/2004.....	102
3.1.4.    PIANO ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE DELLA REGIONE MOLISE .....	106
3.1.5.    NUOVO REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 11 APRILE 1997 N. 9, IN MATERIA DI TUTELA, VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEL SUOLO DEMANIALE TRATTURALE.....	110
3.1.6.    AREE PERCORSE DAL FUOCO .....	111
3.1.7.    PIANO STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO (PSAI).....	112
3.1.8.    VINCOLO IDROGEOLOGICO R.D. LGS. 3267/1923 .....	122
3.1.9.    VINCOLO CIMITERIALE.....	124
3.1.10.    AREE NON IDONEE .....	126
3.2.    CONFRONTO DELLE ALTERNATIVE.....	135
3.3.    SOLUZIONE FINALE.....	149



Engineering & Construction



GRE CODE

GRE.EEC.R.14.IT.H.16071.00.230.00

PAGE

3 di/of 149

## 1. INTRODUZIONE

Enel ha in progetto la realizzazione di una nuova centrale idroelettrica di generazione e pompaggio, denominata Pizzone II, ubicata nel territorio del Comune di Pizzone, in provincia di Isernia.

L'impianto si svilupperà tra i due invasi esistenti di Montagna Spaccata e di Castel San Vincenzo e la centrale in caverna sarà equipaggiata con 2 gruppi di potenza nominale pari a 150 MW, per una potenza totale installata di 300 MW.

La stazione elettrica AT a 220 kV annessa alla centrale sarà ubicata all'aperto, in corrispondenza delle seguenti coordinate geografiche: Latitudine: 41°40'21.59"N, Longitudine: 14° 2'7.33"E.

La connessione dell'impianto di Pizzone II alla RTN è prevista, in base alla Soluzione Tecnica Minima Generale elaborata da Terna, mediante un collegamento in antenna a 220 kV con una nuova Stazione elettrica della RTN a 220 kV da inserire in entra – esce alla linea a 220 kV “Capriati – Popoli”.

Il nuovo elettrodotto in antenna a 220 kV per il collegamento della centrale sulla Stazione Elettrica della RTN costituirà impianto di utenza per la connessione, mentre lo stallo arrivo produttore a 220 kV nella suddetta stazione costituirà impianto di rete per la connessione.

Green & Green S.r.l. in qualità di Consulente Tecnico, è stata incaricata da Enel Green Power S.p.A. per la fornitura di servizi di ingegneria finalizzati alla redazione della documentazione progettuale delle opere di connessione necessaria ai fini autorizzativi nell'ambito del procedimento unico previsto dall'art. 12 del D.lgs. 387/03 per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di Pizzone II.

Il presente documento consiste nello studio dei vincoli ambientali, archeologici e paesaggistici nell'area del progetto (Stazione elettrica RTN (SE) e nuovo elettrodotto di connessione tra la SE e la sottostazione di centrale). L'analisi è stata eseguita, per come disposto specificatamente nelle Specifiche tecniche di Enel Green Power (*“Preparazione della documentazione progettuale delle opere di connessione necessaria ai fini autorizzativi nell'ambito del procedimento unico previsto dall'art. 12 del D.lgs. 387/03 per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di Pizzone II.”*):

- in un buffer con un raggio di 1 km dall'area dell'impianto.
- in un buffer di 500 m dall'asse per le strade di accesso e le opere di rete.
- in un buffer con raggio di 5 km dall'area dell'impianto per le aree protette e siti rete Natura 2000 (rete Nature 2000, aree IBA e Ramsar).



**Engineering & Construction**



GRE CODE

**GRE.EEC.R.14.IT.H.16071.00.230.00**

PAGE

4 di/of 149

## **2. STAZIONE ELETTRICA RTN (SE)**

### **2.1. RICOGNIZIONE VINCOLISTICA**

Di seguito la verifica vincolistica delle aree individuate per la possibile collocazione della stazione elettrica, con considerazioni relative alle 3 ipotesi analizzate.


#### **2.1.1. AREE PROTETTE E RETE NATURA 2000**

In questa sezione viene analizzata la presenza di Aree Protette e siti Rete Natura 2000 nei pressi dell'opera, tra cui:

- Siti di Importanza Comunitaria (SIC) ed eventuali conseguenti Zone di Conservazione Speciale (ZSC) designate;
- Zone di Protezione Speciale (ZPS);
- Important Bird Areas (IBA);
- Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette (EUAP): parchi e riserve nazionali e regionali;
- Zone umide della Convenzione di Ramsar;

La perimetrazione delle Aree Protette EUAP, siti Rete Natura 2000 e IBA è rappresentata sul Geoportale Nazionale. Di seguito si riportano degli estratti mappa.














-  Aree indagate
-  Buffer di 5 km dalle aree indagate
-  SIC
-  SIC/ZPS
-  ZSC
-  ZSC/ZPS
-  ZPS
-  SIC

Figura 1 - Siti appartenenti a Rete Natura 2000 nei pressi delle aree individuate per la possibile collocazione della stazione elettrica. In rosso il buffer di 5 Km di raggio da ciascuna area indagata, così come previsto dalle disposizioni dettate nelle “Norme Tecniche per la redazione degli Studi di Impatto Ambientale” – ISPRA (SNPA), 28/2020. Fonte: <http://www.pcn.minambiente.it/mattm/servizio-wms/>.

**Le ipotesi non interferiscono in maniera diretta con siti Rete Natura 2000.**






-  Aree indagate
-  Buffer di 5 km dalle aree indagate
-  Parchi naturali nazionali

Figura 2: Aree EUAP nei pressi delle aree individuate per la possibile collocazione della stazione elettrica.

Fonte: <http://www.pcn.minambiente.it/mattm/servizio-wms/>.

**Le posizioni ipotizzate non interferiscono in maniera diretta con aree protette EUAP.**







-  Aree indagate
-  Buffer di 5 km dalle aree indagate



Figura 3: Aree IBA nei pressi delle aree individuate per la possibile collocazione della stazione elettrica.

Fonte: <http://www.pcn.minambiente.it/mattm/servizio-wms/>.

Le ipotesi non interferiscono con aree IBA.

Non si evince la presenza di aree Ramsar nell'intorno delle ipotesi proposte.

Come si evince dalle immagini, le aree protette e tutelate presenti nei pressi delle aree di indagine risultano:

- Rete Natura 2000:
  - ZPS Parco Nazionale d'Abruzzo (IT7120132)
  - ZSC Fiume Volturno dalle sorgenti al Fiume Cavaliere (IT7212128)
  - ZSC Pantano Zittola – Feudo Valcocchiara (IT7212126)
  - ZSC Gruppo della Meta - Catena delle Mainarde (IT7212121)
  - ZSC Parco Nazionale d'Abruzzo (IT7110205)



Engineering & Construction



GRE CODE

GRE.EEC.R.14.IT.H.16071.00.230.00

PAGE

8 di/of 149

- EUAP:
  - Parco Nazionale dell’Abruzzo, Lazio e Molise (EUAP0001)
- IBA:
  - Parco Nazionale d’Abruzzo (IBA119)

**Pur non ricadendo le aree indagate all’interno di Siti Natura 2000 (e non interferendo con Aree Protette EUAP e/o con zone umide Ramsar), per come previsto dalla Direttiva 92/43/CEE e dal DPR 357/97, sarà necessario effettuare uno screening sui siti Rete Natura 2000 ricadenti all’interno di un buffer di 5 Km di raggio dalle opere in progetto, così come disposto dalle “Norme Tecniche per la redazione degli Studi di Impatto Ambientale” – ISPRA (SNPA), 28/2020.**



Engineering & Construction



GRE CODE

GRE.EEC.R.14.IT.H.16071.00.230.00

PAGE

9 di/of 149

## 2.1.2. PIANO PAESISTICO TERRITORIALE – AMBIENTALE DI AREA VASTA

Il Piano territoriale paesistico-ambientale regionale è esteso all'intero territorio regionale ed è costituito dall'insieme dei Piani territoriali paesistico-ambientali di area vasta (P.T.P.A.A.V.) formati per iniziativa della Regione Molise in riferimento a singole parti del territorio regionale. I P.T.P.A.A.V., redatti ai sensi della Legge Regionale 1/12/1989 n. 24, sono in totale 8.

I comuni di Castel San Vincenzo e Montenero Val Cocchiara, entro cui ricadono le aree indagate per la possibile collocazione della stazione elettrica, sono interessati dal Piano Territoriale Paesistico-Ambientale di Area Vasta n. 7, approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 107 del 07/04/99.

Il Piano Paesistico Territoriale Ambientale di Area Vasta individua sul territorio gli elementi di rilevanza paesistica ed ambientale, per gli elementi puntuali, lineari e areali, da intendersi come oggetti, che all'interno del territorio, sono riconoscibili per caratteri di evidente omogeneità e la cui tutela riveste interesse pubblico in ottemperanza dell'art. 3 della L.R. n. 24 dell'1/12/1989.

Il presente Piano Paesistico Ambientale di Area Vasta si compone di elaborati cartografici e relativi allegati descrittivi e normativi facenti tutti parte integrante e sostanziale dello stesso.

Ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 24/89 i contenuti dei piani territoriali paesistici equivalgono a dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi della Legge 1497 del 1939. I Piani territoriali paesistico - ambientali di area vasta comunque, comprendono i territori dichiarati di notevole interesse pubblico con il decreto del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali 18 aprile 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 1985 e con il decreto del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali 17 luglio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 12 agosto 1985.


Per come riportato sul sito ufficiale della Regione Molise, i territori comunali dei comuni di Castel San Vincenzo e di Montenero Val Cocchiara, risultano sottoposti a dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi del Decreto Ministeriale 28 luglio 1976, pubblicato su G.U. del 22 settembre 1976, n. 252.



(Fonte: <https://www.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4558>).

**Data l'interferenza con zone dichiarate di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art 146 del D.Lgs. 42/2004, la realizzazione della stazione elettrica è subordinata all'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica.**



Di seguito si riporta la sovrapposizione delle aree di indagine con la “Carta degli usi produttivi del suolo – AA1” allegata al PTPAAV.



-  Buffer 1 km dalle aree indagate
-  Aree indagate




Figura 4 - Sovrapposizione delle aree indagate con la “Carta degli usi produttivi del suolo – AA1” allegata al PTPAAV

(Fonte:[http://www1.regione.molise.it/web/servizi/serviziobeniambientali.nsf/web/servizi/serviziobeniambientali.nsf/\(InfoInternet\)/1CC1B1650F4D4985C125722200380EB8?OpenDocument](http://www1.regione.molise.it/web/servizi/serviziobeniambientali.nsf/web/servizi/serviziobeniambientali.nsf/(InfoInternet)/1CC1B1650F4D4985C125722200380EB8?OpenDocument))



Engineering & Construction



GRE CODE

GRE.EEC.R.14.IT.H.16071.00.230.00

PAGE

12 di/of 149

L'area di indagine 1 ricade all'interno dell'area "P1 – Pascolo nudo e cespugliato".

L'area di indagine 2 ricade all'interno dell'area "Bosco Ceduo".

L'area di indagine 3 ricade parzialmente nell'area "Bosco Ceduo" e parzialmente nell'area "C – Colture arboree specializzate (oliveti, vigneti)".

L'area di indagine 4 ricade nell'area "C – Colture arboree specializzate (oliveti, vigneti)".


L'area di indagine 5 ricade nell'area "C – Colture arboree specializzate (oliveti, vigneti)".



All'interno delle NTA di piano non vengono riportate specifiche prescrizioni in merito alle tematiche precedentemente trattate.

**Di conseguenza, le tematiche riportate nella Tavola di Piano, risultano quindi puramente indicative e in alcun modo prescrittive.**



Di seguito si riporta la sovrapposizione delle aree di indagine con la “Carta dei vincoli, dei demani, delle proprietà collettive – AI1” allegata al PTPAAV.



-  Buffer 1 km dalle aree indagate
-  Aree indagate




Figura 5 - Sovrapposizione delle aree indagate con la “Carta dei vincoli, dei demani, delle proprietà collettive – AI1” allegata al PTPAAV (Fonte:

[http://www1.regione.molise.it/web/servizi/serviziobieniamientali.nsf/web/servizi/serviziobieniamientali.nsf/\(InfoInternet\)/1CC1B1650F4D4985C125722200380EB8?OpenDocument](http://www1.regione.molise.it/web/servizi/serviziobieniamientali.nsf/web/servizi/serviziobieniamientali.nsf/(InfoInternet)/1CC1B1650F4D4985C125722200380EB8?OpenDocument))


Tutte le aree indagate ricadono in un'area gravata da Vincolo Paesistico (L. 1497/1939, L. 431/1985 art. 1), inoltre l'area indagata numero 1 ricade anche all'interno dell'area Vincolo di immodificabilità temporaneo (L. 431/1985 art. 1 ter) DD. MM. 18 Aprile 1985.



All'interno delle NTA di Piano non sono state ritrovate indicazioni o prescrizioni in merito alle tematiche trattate in precedenza. Va precisato che i riferimenti normativi indicati all'interno dell'elaborato cartografico risultano abrogati dall' art. 166 comma 1 del D.Lgs. 29 Ottobre 1999, n. 490, a sua volta quest'ultimo risulta essere abrogato dall'art. 184 comma 1 del D.Lgs. 22 Gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

**Di conseguenza, non risultano condizioni ostative alla realizzazione dell'opera, previo**

**ottenimento del nulla osta paesaggistico, da parte della competente Soprintendenza.**

Di seguito si riporta la sovrapposizione delle aree di indagine con la “Carta della disciplina urbanistica vigente – AI2” allegata al PTPAAV.






-  Buffer 1 km dalle aree indagate
-  Aree indagate





Di seguito si riporta la sovrapposizione delle aree di indagine con la “Carta dei Caratteri Vegetazionali e Faunistici – AN5” allegata al PTPAAV.



-  Buffer 1 km dalle aree indagate
-  Aree indagate



Le aree indagate numero 2 e numero 3 interferiscono con una zona boschiva caratterizzata da un'altimetria tra i 1200 e i 1800 m.

Infine le aree indagate numero 4 e 5, secondo la Carta sopra riportata, ricadono in un'area classificata come rocce nude, va precisato che l'area di indagine numero 4 ricade parzialmente in un'area con un'altimetria tra i 600 e i 1200 m, al contrario l'area di indagine numero 5 ricade in un'area con un'altimetria inferiore ai 600 m.

All'art. 48.1 delle NTA di piano viene prevista una fascia di rispetto da considerare dalle formazioni boschive:

*“Resta individuata una fascia di rispetto della larghezza di 50 metri dal limite dei boschi, così come individuati sulle tavole di analisi, nella quale sono vietati tutti gli interventi comportanti la realizzazione di volumi fuori terra, ferma restando le altre limitazioni poste dalla norme del PTPAAV per le aree interessate”*

Successivamente all'art. 48.5 vengono imposte delle deroghe alle prescrizioni riportate, nella fattispecie:

*“Le fasce di rispetto non si applicano per la realizzazione di:*

- a) Opere infrastrutturali a rete, comprese le condotte di adduzione ai corpi idrici;*
- b) Invasi collinari sui fossi vernili e sui valloni;*

*Gli interventi di cui al punto a) dovranno essere comunque soggetti a modalità di tutela V.A. nella quale verrà dimostrata la impossibilità di tracciati differenti di minore impatto e/o di interrimento dell'infrastruttura.”*

Secondo le prescrizioni sopra riportate le aree di indagine numero 2 e numero 3 sono soggette alle modalità di verifica V.A. (Verifica di Ammissibilità); all'interno delle NTA di Piano, all'art.27 e all'art. 32, viene disposto quanto segue in merito alla V.A. :

*“Art. 27.1 – La modalità VA (Trasformazione da sottoporre a verifica di ammissibilità) consiste nella verifica, attraverso lo “studio di compatibilità” di cui all'art. 5 della L.R. a. 24 del 1/12/1989 e dal successivo art. 32 dell'ammissibilità a trasformazione antropica. In sede di previsione di tipo urbanistico e cioè in sede di formazione, revisione, approvazione e gestione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica e delle relative varianti o deroghe. In sede di approvazione di atti tecnico-amministrativi degli Enti pubblici e privati preposti alla realizzazione di opere pubbliche ed infrastrutturali: in caso di ammissibilità consiste, inoltre ne rispetto della modalità TC1”*

*“ Art. 32.1 - Le verifiche di ammissibilità. di cui all'art 10 della L.R. n. 24 del 1.12.1989. previste dalla modalità VA di cui al precedente art. 27 vengono effettuate attraverso lo "studio di*



Engineering & Construction



GRE CODE

GRE.EEC.R.14.IT.H.16071.00.230.00

PAGE

20 di/of 149

*compatibilità". contenente trattazione specialistiche riferite ai singoli tematismi per i quali esse vengono prescritte.*

*Art. 32.2 - Tale studio, redatto di professionisti specifici, deve dimostrare la compatibilità rispetto alla conservazione delle caratteristiche costitutive dell'elemento oggetto di tutela e valorizzazione coinvolto nella trasformazione stessa. Tale studio riguarda, secondo i casi, uno o più dei seguenti aspetti:*

- pericolosità geologica:*
- aspetti naturalistici:*
- aspetti archeologici:*
- aspetti urbanistici:*
- aspetti architettonici:*
- aspetti relativi all'uso produttivo dei suoli:*
- aspetti percettivi.*

*Art. 32.3 - Lo studio dovrà, in ogni caso, evidenziare la mancanza di alternative più vantaggiose ai fini della tutela e valorizzazione degli elementi di rilevanza paesistica ed ambientale.*



*Art. 32.+ - Lo stesso studio preciserà le modalità progettuali, esecutive e di gestione eventualmente necessarie a garantire di fatto detta compatibilità."*

**Per tutto quanto sopra riportato, non si riscontrano condizioni ostative per le ipotesi 2 e 3, previa una Verifica di Ammissibilità (V.A.), per la quale sarà necessario redigere adeguati studi di compatibilità, in relazione alle tematiche interferite.**



Di seguito si riporta la sovrapposizione delle aree di indagine con la “Carta della trasformabilità – P1” allegata al PTPAAV.



-  Buffer 1 km dalle aree indagate
-  Aree indagate




Figura 8 - Sovrapposizione delle aree indagate con la “Carta della trasformabilità – P1” allegata al PTPAAV

(Fonte:

[http://www1.regione.molise.it/web/servizi/serviziobienambientali.nsf/web/servizi/serviziobienambientali.nsf/\(InfoInternet\)/1CC1B1650F4D4985C125722200380EB8?OpenDocument](http://www1.regione.molise.it/web/servizi/serviziobienambientali.nsf/web/servizi/serviziobienambientali.nsf/(InfoInternet)/1CC1B1650F4D4985C125722200380EB8?OpenDocument))

L’area di indagine numero 1 si ritrova all’interno dell’area “N2 – 24 Prevalenza di elementi naturalistici fisico – biologici di valore elevato”, nello specifico all’interno dell’allegato 2B1 “Schede progettuali delle Aree N2” allegate al piano è possibile individuare la località di riferimento, ovvero “Comuni di Pizzone – Montenero Val Cocchiara “Località: Prato delle Fosse” e le modalità di verifica necessarie alla realizzazione di opere infrastrutturali. Nel seguente caso in esame sarà necessario effettuare la verifica di ammissibilità (V.A.), seguendo le direttive riportate all’art. 32 delle NTA di piano.

		COMUNI DI PIZZONE - MONTENERO VALCOCCHIARA "LOCALITA': PRATO DELLE FOSSE"																							
AREA	ELEMENTI	CATEGORIE DI USO ANTROPICO																							
		CULTURALE RICREATIVO			INSEDIATIVO					INFRASTRUTTURALE							AGRO - SILVO PASTORALE			ESTRATTIVO					
		a1	a2	a3	b1	b2	b3	b4	b5	c1	c2	c3	c4	c5	c6	c7	c8	d1	d2	d3	e1	e2	e3		
N2.24	NATURALISTICO	TC1		TC1				VA			VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	TC1	TC1	TC2			
	ARCHEOLOGICO																								
	STORICO URBANISTICO																								
	PRODUTTIVO AGRICOLO	TC1		TC1				TC1			VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	TC1	TC1	TC2			
	PERCETTIVO	TC1		TC1				VA			VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	TC1	TC1	TC2			
	PERICOLOSITA' GEOLOGICA																								

Figura 9 - All. 2B1 Schede progettuali delle aree N2 – 24 (Fonte:

<http://www1.regione.molise.it/web/servizi/serviziobieniambrntali.nsf/fac382af29309379c1256c8c006171e7/90d439b9b7487260c1257504005b411e?OpenDocument>

**Non si riscontrano condizioni ostative per l'ipotesi 1, previa una Verifica di Ammissibilità (V.A.), per la quale sarà necessario redigere adeguati studi di compatibilità, in relazione alle tematiche interferite.**

L'area di indagine numero 2 si ritrova all'interno dell'area "N3 – 4 Prevalenza di elementi naturalistici fisico biologici di valore medio", nello specifico all'interno dell'allegato 2B3 "Schede progettuali delle aree N3" allegate al piano è possibile individuare la località di riferimento, ovvero "Comuni di Pizzone – Castel San Vincenzo "Località: Monte Portella"", e le modalità di verifica necessarie alla realizzazione di opere infrastrutturali. Nel seguente caso in esame sarà necessario una verifica secondo la modalità TC1 (Trasformazione condizionata a requisiti progettuali da verificarsi in sede di rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 7 della Legge 1497/39).

Secondo l'articolo 28.1 presente all'interno delle NTA di piano viene determinato quanto in merito alla modalità TC1:

*"La modalità TC1 consiste nel rispetto di specifiche prescrizioni conoscitive, progettuali, esecutive e di gestione, nei casi e nei modi precisate al successivo Titolo VI.*

*Tale modalità, esclusa quella delle prescrizioni progettuali, è l'unica applicabile nel caso si tratti di opere o lavori che interessino le zone omogenee "A". "B" "C". "D" e "F" di cui al D.M. 1444/68 di strumenti urbanistici approvati prima dell'adozione del P.T.P.A.A.V. per la cui azione siano stati già approvati o non siano stati prescritti piani particolareggiati e sempre che non si interessino elementi puntuali, lineari o areali classificati di valore eccezionale per gli aspetti percettivi, storici, archeologici o naturalistici."*

**Non si riscontrano condizioni ostative per l'ipotesi 2, previa una Verifica di Ammissibilità (V.A.) secondo la modalità TC1, per la quale sarà necessario redigere adeguati studi di compatibilità, in relazione alle tematiche interferite.**



COMUNI DI PIZZONE - CASTEL SAN VINCENZO "LOCALITA' : MONTE PORTELLA"																										
AREA	ELEMENTI	CATEGORIE DI USO ANTROPICO																								
		CULTURALE RICREATIVO			INSEDIATIVO					INFRASTRUTTURALE								AGRO - SILVO PASTORALE			ESTRATTIVO					
		a1	a2	a3	b1	b2	b3	b4	b5	c1	c2	c3	c4	c5	c6	c7	c8	d1	d2	d3	e1	e2	e3			
N3.4	NATURALISTICO	TC2	TC1	TC2						TC1	TC1	VA	TC1	TC1	TC1	TC1	TC1	TC1	TC1	TC1	TC1	TC1	TC2	VA	VA	VA
	ARCHEOLOGICO																									
	STORICO URBANISTICO																									
	PRODUTTIVO AGRICOLO	TC2	TC1	TC2				TC1	TC1	VA	TC1	TC1	TC1	TC1	TC1	TC1	TC1	TC1	TC1	TC1	TC1	TC1	TC2	VA	VA	VA
	PERCETTIVO	TC2	TC1	TC2				TC1	TC1	VA	TC1	TC1	TC1	TC1	TC1	TC1	TC1	TC1	TC1	TC1	TC1	TC1	TC2	VA	VA	VA
	PERICOLOSITA' GEOLOGICA																									

Figura 10 - All. 2B3 Schede progettuali delle aree N3 – 4 (Fonte:

<http://www1.regione.molise.it/web/servizi/serviziobeniambientali.nsf/fac382af29309379c1256c8c006171e7/fea02f5bd68501bfc1257504005bcba5?OpenDocument>

Le aree di indagine numero 3, 4 e 5 ricadono all'interno dell'area "PA2 – 6 Prevalenza di elementi produttivo agricolo di valore medio", nello specifico all'interno dell'allegato 2B7 "Schede progettuali delle aree PA2" allegate al piano è possibile individuare la località di riferimento, ovvero "Comune di Castel San Vincenzo "Località: La Salzera"", e le modalità di verifica necessarie alla realizzazione di opere infrastrutturali. Nel seguente caso una verifica secondo la modalità TC1 (Trasformazione condizionata a requisiti progettuali da verificarsi in sede di rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 7 della Legge 1497/39).


COMUNE DI CASTEL SAN VINCENZO "LOCALITA' : LA SALZERA"																									
AREA	ELEMENTI	CATEGORIE DI USO ANTROPICO																							
		CULTURALE RICREATIVO			INSEDIATIVO					INFRASTRUTTURALE								AGRO - SILVO PASTORALE			ESTRATTIVO				
		a1	a2	a3	b1	b2	b3	b4	b5	c1	c2	c3	c4	c5	c6	c7	c8	d1	d2	d3	e1	e2	e3		
PA2.6	NATURALISTICO																								
	ARCHEOLOGICO																								
	STORICO URBANISTICO	TC2	TC1	TC2				TC2		TC1	TC1	TC1	TC1	TC1	TC1	TC1	TC1	TC1							
	PRODUTTIVO AGRICOLO	TC2	TC1	TC2				TC2	TC1	TC1	TC1	TC1	TC1	TC1	TC1	TC1	TC1	TC1	TC1	TC1	TC2	TC2	TC1	TC1	TC2
	PERCETTIVO	TC2	VA	TC2				TC1	VA	VA	TC1	TC1	TC1	TC1	TC1	TC1	TC1	TC1	TC1	TC1	TC2	TC2	TC1	TC1	TC2
	PERICOLOSITA' GEOLOGICA																								



Figura 11 All. 2B7 Schede progettuali delle aree PA2 - 6 (Fonte:

<http://www1.regione.molise.it/web/servizi/serviziobeniambientali.nsf/fac382af29309379c1256c8c006171e7/4e711099967f3850c1257504005bde33?OpenDocument>

**Non si riscontrano condizioni ostative per le ipotesi 3,4 e 5, previa una Verifica di Ammissibilità (V.A.), secondo la modalità TC1, per la quale sarà necessario redigere adeguati studi di compatibilità, in relazione alle tematiche interferite.**

Di seguito si riporta la sovrapposizione delle aree di indagine con la “Carta delle trasformazioni prioritarie di sistemazione e ripristino – P2” allegata al PTPAAV.



-  Buffer 1 km dalle aree indagate
-  Aree indagate

LEGENDA	
••••	LIMITE DI PIANO
••••	CONFINE COMUNALE
INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DEI DETRATTORI AMBIENTALI E VISIVI	
1A	RIPRISTINO DEI LUOGHI
1A1	Ripristino geologico
1A2	Ripristino dei boschi
1A3	Ripristino dei corsi d'acqua
1A4	Ripristino del sito delle discariche a cielo aperto
1A5	Ripristino delle cave
2A	SOSTITUZIONE
2A1	Sostituzione paramassi
3A	DELOCALIZZAZIONE
3A1	Delocalizzazione delle discariche
3A2	Delocalizzazione dei manufatti produttivi
4A	MASCHERAMENTO
4A1	Mascheramento delle reti tecnologiche
4A2	Mascheramento dei manufatti
INTERVENTI DI RISANAMENTO PER DEGRADO	
1B	DISINQUINAMENTO DEI CORSI D'ACQUA
2B	RECUPERO
2B1	Recupero patrimonio storico artistico
2B2	Recupero nuclei rurali
2B3	Recupero aree tratturali
2B4	Recupero aree archeologiche
2B5	Recupero edifici rurali
2B6	Recupero cripte e cappelle rurali
2B7	Recupero manufatti di archeologia industriale
2B8	Recupero ambientale dei boschi
3B	RISANAMENTO DEI PASCOLI
INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI PROTEZIONE DEL DEGRADO	
1C	ISTITUZIONE VINCOLO DI SALVAGUARDIA ARCHEOLOGICA
2C	SISTEMAZIONE DI CORSI D'ACQUA

Figura 12 - Sovrapposizione delle aree indagate con la “Carta delle trasformazioni prioritarie di sistemazione e ripristino – P2” allegata al PTPAAV (Fonte: [http://www1.regione.molise.it/web/servizi/serviziobeniambientali.nsf/web/servizi/serviziobeniambientali.nsf/\(InfoInternet\)/1CC1B1650F4D4985C125722200380EB8?OpenDocument](http://www1.regione.molise.it/web/servizi/serviziobeniambientali.nsf/web/servizi/serviziobeniambientali.nsf/(InfoInternet)/1CC1B1650F4D4985C125722200380EB8?OpenDocument))

**Le aree indagate non presentano alcuna interferenza con le tematiche trattate all'interno della Carta P1.**

### 2.1.3. VINCOLI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI D.LGS. 42/2004

Il vincolo paesaggistico è uno strumento previsto dalla legislazione statale per la tutela delle aree di maggiore pregio paesistico, con la finalità di mitigare l'inserimento nel paesaggio di opere edilizie ed infrastrutture nonché di rendere il più possibile compatibili le attività a forte impatto visivo. Tale vincolo è stato introdotto dalla legge 1497/39, successivamente integrato dalla legge 431/85 (Legge Galasso) e quindi inserito nel Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali determinato dal D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490. In data 22 gennaio 2004 il D.Lgs. n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 06 luglio 2002, n. 137", ha provveduto a sostituire ed abrogare tutta la normativa precedente.

Il D.Lgs. 42/2004 fornisce, nella parte terza, l'elenco dei beni paesaggistici tutelati, in particolare si riportano gli artt. 136 e 142:

Art. 136, D.Lgs. 42/2004:

*“Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:*

- a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;*
- b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;*
- c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;*
- d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.”*

Art. 142, D.Lgs. 42/2004:


*Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:*

- a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;*
- b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;*
- c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;*



- d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
- e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
- f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;
- h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;
- l) i vulcani;

Da consultazione del Sistema Informativo Territoriale Ambientale e Paesaggistico (SITAP), è possibile verificare la presenza di vincoli ex D.Lgs. 42/2004 c.d. “decretati” (artt. 136, 157, 142 c. 1 lett. m) e c.d. “ope legis” (art. 142 c. 1, esc. Lett. e, h, m).



■ Aree di rispetto di 150 metri dalle sponde dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle Acque Pubbliche, e di 300 metri dalla linea di battigia costiera del mare e dei laghi, vincolate ai sensi dell'art.142 c. 1 lett. a), b), c) del Codice

■ Aree boscate acquisite dalle carte di uso del suolo disponibili al 1987 (acquisite per ogni regione in base alle cartografie disponibili), tutelate ai sensi dell'art. 142 c. 1 lettera g) del Codice

□ Buffer 1 km dalle aree indagate

■ Aree indagate

Figura 13- Figura 14: Vincoli c.d. “ope legis” nei pressi delle aree individuate per la possibile collocazione della stazione elettrica. Fonte: <http://sitap.beniculturali.it/>.





Engineering & Construction



GRE CODE

GRE.EEC.R.14.IT.H.16071.00.230.00

PAGE


29 di/of 149

Relativamente ai vincoli c.d. "ope legis", si riscontra:

- vicinanza ma non interferenza con aree di rispetto di 150 metri dalle sponde dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle Acque Pubbliche, vincolate ai sensi dell'art.142 c. 1 lett. b), c) del Codice,
- interferenza delle ipotesi 2 e 3 con aree boscate acquisite dalle carte di uso del suolo disponibili al 1987 (acquisite per ogni regione in base alle cartografie disponibili), tutelate ai sensi dell'art. 142 c. 1 lettera g) del Codice.

**Per quanto riguarda le ipotesi 2 e 3, data l'interferenza con aree boscate, tutelate ex art. 142, c.1, let. g), la realizzazione della stazione elettrica è subordinata all'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica (art 146 del D.Lgs. 42/2004).**

Relativamente ai beni culturali immobili puntuali, consultabili dal navigatore di Vincoli In Rete (VIR), non si osserva alcuna interferenza tra questi e le ipotesi proposte per la possibile collocazione della stazione elettrica.



- Archeologici di interesse culturale dichiarato
- Architetonici di interesse culturale non verificato
- Architetonici di interesse culturale dichiarato

Figura 15: Beni culturali nei pressi delle aree individuate per la possibile collocazione della stazione elettrica (in rosso le aree indagate ed il buffer di 1 km da ciascuna di esse). Fonte: <http://vincoliinrete.beniculturali.it/vir/vir/vir.html>.

**Non sussistendo alcuna interferenza diretta dei beni con l'opera, non è da prevedersi alcuna alterazione dello stato di tutela degli stessi.**

#### 2.1.4. PIANO ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE DELLA REGIONE MOLISE

Il Piano Energetico Ambientale Regionale, approvato con D.C.R. 133/2017, è un documento di indirizzo atto a guidare la Regione Molise verso un utilizzo produttivo delle risorse ambientali e uno sfruttamento consapevole delle fonti energetiche, riducendo gli impatti ambientali e incrementando i vantaggi per il territorio.

Tra gli allegati al Piano si annovera la cartografia dei vincoli, di cui si riportano stralci nelle figure seguenti.





Figura 16: Inquadramento delle aree indagate rispetto alla tavola n. 6 – Carta dei vincoli paesaggistici, Allegato 2 del PEAR. Fonte: <https://www.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12414>.

La carta dei vincoli paesaggistici individua su tutto il territorio regionale le estensioni dei vincoli paesaggistici.

**Vista la bassa risoluzione dell'elaborato grafico e la grand scala di rappresentazione, al fine di verificare l'effettiva eventuale interferenza di eventuali vincoli paesaggistici con le ipotesi di localizzazione della stazione elettrica, si rimanda alla consultazione del CDU del comune di competenza.**



La carta dei vincoli architettonici e quella dei vincoli archeologici individuano, su tutto il territorio regionale, le estensioni dei vincoli, rispettivamente, architettonici e archeologici areali. Si osserva come le aree indagate non interessino alcuno dei suddetti vincoli.



 ELEMENTO VINCOLATO  
CON RIFERIMENTO NUMERICO




 Buffer 1 km dalle aree indagate  
 Aree indagate

Figura 17: Inquadramento delle aree indagate rispetto alla tavola n. 7 – Carta dei vincoli architettonici, Allegato 2 del PEAR. Fonte: <https://www.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12414>.





-  Buffer 1 km dalle aree indagate
-  Aree indagate

Figura 18: Inquadramento delle aree indagate rispetto alla tavola n. 8 – Carta dei vincoli archeologici, Allegato 2 del PEAR. Fonte: <https://www.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12414>.

**Vista la bassa risoluzione dell'elaborato grafico e la grand scala di rappresentazione, al fine di verificare l'effettiva eventuale interferenza di eventuali vincoli architettonici e/o archeologici con le ipotesi di localizzazione della stazione elettrica, si rimanda alla consultazione del CDU del comune di competenza.**

La carta delle evidenze paesaggistiche del sistema acqua-tratturi individua su tutto il territorio regionale gli elementi legati al patrimonio tratturi. Si osserva come le aree indagate non interessino percorsi tratturali.




Figura 19: Inquadramento delle aree indagate rispetto alla tavola n. 13 – Carta delle evidenze paesaggistiche del sistema acqua-tratturi, Allegato 2 del PEAR. Fonte:

<https://www.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12414>.

**Vista la bassa risoluzione dell’elaborato grafico e la grande scala di rappresentazione, al fine di verificare l’effettiva eventuale interferenza di eventuali evidenze paesaggistiche del sistema acqua-tratturi con le ipotesi di localizzazione della stazione elettrica, si rimanda alla consultazione del CDU del comune di competenza.**

**2.1.5. NUOVO REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 11 APRILE 1997 N. 9, IN MATERIA DI TUTELA, VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEL SUOLO DEMANIALE TRATTURALE**

Dalla consultazione della “Carta dei Tratturi, tratturelli, bracci e riposi”, pubblicata nel 1959 dal Commissariato per la reintegra dei tratturi di Foggia sulla base di una precedente edizione del 1912, attualmente distribuita in Scala 1:500.000 dall'Istituto Geografico Militare, Sezione Cartografia Storica, si osserva che le aree indagate non interessano tratturi.




 Buffer 1 km dalle aree indagate

Figura 20: Inquadramento delle aree indagate rispetto alla Carta dei Tratturi, tratturelli, bracci e riposi.

**Vista la bassa risoluzione dell'elaborato grafico e la grande scala di rappresentazione, al fine di verificare l'effettiva eventuale interferenza di eventuali tratturelli, bracci e riposi con le ipotesi di localizzazione della stazione elettrica, si rimanda alla consultazione del CDU del comune di competenza.**



### 2.1.6. AREE PERCORSE DAL FUOCO

Non sono presenti cartografie di dettaglio sui portali istituzionali e pertanto non è stato possibile procedere con la verifica delle aree percorse dal fuoco.

Si riporta tuttavia la carta delle superfici totali percorse da incendio negli ultimi cinque anni, allegata al Piano Pluriennale Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta attiva contro gli incendi boschivi, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 920 del 14/09/2009.

Come si riscontra in Figura 21, nel comune di Castel San Vincenzo, ove ricadono le aree indagate, la superficie percorsa dal fuoco negli ultimi 5 anni risulta pari 0-1 ha.




Figura 21: Inquadramento dell'area vasta (ovale in rosso) rispetto alla carta delle superfici totali percorse da incendio negli ultimi cinque anni. Fonte: <https://www.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/329>.

Per la verifica dell'effettiva sussistenza del vincolo Aree percorse dal fuoco e l'eventuale interferenza con le aree proposte come ipotesi di localizzazione della stazione elettrica, si rimanda alla consultazione del CDU del comune di competenza e alla consultazione del catasto incendi comunale.





Engineering & Construction



GRE CODE

GRE.EEC.R.14.IT.H.16071.00.230.00

PAGE

37 di/of 149

### 2.1.7. PIANO STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO (PSAI)

Il Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) è uno strumento fondamentale della politica di assetto territoriale delineata dalla legge 183/89. Il PAI ha valore di Piano Territoriale di Settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni, gli interventi e le norme d'uso riguardanti la difesa dal rischio idrogeologico del territorio.

Le aree di indagine per la possibile collocazione della stazione elettrica, ad eccezione dell'ipotesi numero 1, rientrano tra i territori controllati dall'Autorità di Bacino dell'Appennino Meridionale, in particolare rientrano nel bacino idrografico del Volturno. Al contrario l'area di indagine numero 1, ricadendo all'interno del territorio comunale di Montenero Val Cocchiara, rientra nei territori controllati dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale, in particolare nel bacino idrografico del Sangro.

Il Piano Stralcio Assetto Idrogeologico (PSAI) dei territori dell'ex Autorità di Bacino Liri-Garigliano e Volturno, per il bacino Liri-Garigliano e Volturno, risulta approvato con D.P.C.M. del 12/12/2006 (Pubblicato su Gazzetta Ufficiale del 28/05/2007 n. 122).

Per quanto riguarda il PSAI – Rischio idraulico, risultano presenti sul portale dell'ente competente solo gli elaborati relativi al bacino idrografico Liri-Garigliano (Regione Abruzzo, Regione Campania, Regione Lazio). Risultano disponibili per la Regione Molise, gli elaborati del Piano Stralcio Difesa dalle Alluvioni (PSDA) relativi alla porzione di territorio ricadente nel bacino idrografico Volturno. Il PSDA dei territori dell'ex Autorità di Bacino Liri-Garigliano e Volturno, Bacino Volturno aste principali, risulta approvato con D.P.C.M. del 21/11/2001 (Pubblicato su Gazzetta Ufficiale del 19/02/02, n. 42). Dalla disamina del quadro d'unione del PSDA si osserva che il comune di Castel San Vincenzo, ove ricadono le aree indagate per il possibile collocamento della stazione elettrica, non risulta ricompreso negli elaborati di piano.

Al contrario per quanto concerne il Comune di Montenero Val Cocchiara risulta disponibile il Piano Stralcio Difesa Alluvione, rilasciato dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale, approvato con la Delibera di Consiglio Regionale n. 101/5 del 29/04/2008.

Nell'ambito del PSDA, la valutazione della pericolosità idraulica è stata effettuata stimando la capacità dell'alveo di contenere la piena di riferimento e, in caso di inadeguatezza della sezione d'alveo, determinando le caratteristiche dell'onda di sommersione che invade il territorio circostante (livelli e velocità dell'acqua, tempi di permanenza, ecc.). Per la definizione delle fasce a differente grado di pericolosità idraulica il PSDA ha individuato 4 classi di pericolosità idraulica:

- **Molto Elevata (P4):**  $h_{50} > 1$  m (Tr= 50 anni) oppure  $v_{50} > 1$  m/s (Tr = 50 anni);
- **Elevata (P3):**  $1\text{m} > h_{50} > 0.5$  m (Tr= 50 anni) oppure  $h_{100} > 1$  m (Tr = 100 anni) oppure  $v_{100} > 1$  m/s (Tr = 100 anni);
- **Media (P2):**  $h_{100} > 0\text{m}$  (Tr = 100 anni);
- **Moderata (P1):**  $h_{200} > 0\text{m}$  (Tr = 200 anni).

Tutti i progetti proposti per l'approvazione di interventi ricadenti nelle aree di pericolosità idraulica molto elevata (P4), elevata (P3) e media (P2) sono accompagnati da uno studio di compatibilità idraulica, se richiesto dai Capi III e IV delle Norme di Attuazione del PSDA.

Di seguito si riporta la sovrapposizione delle aree di indagine con i tematismi presenti all'interno della Carta della Pericolosità, in formato shp forniti dall'Autorità di Bacino (Fonte: <https://autoritabacini.regione.abruzzo.it/index.php/carta-della-pericolosita-psda>).






Figura 22 - Sovrapposizione delle aree di indagine con i tematismi riportati all'interno della Carta di Pericolosità del PSDA – Elaborazione GIS - Fonte: <https://autoritabacini.regione.abruzzo.it/index.php/carta-della-pericolosita-psda>





**Le aree di indagine non interferiscono con i tematismi trattati.**

Relativamente invece al PSAI - Rischio frana del Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno, dalla sovrapposizione della carta competente al comune di Castel San Vincenzo, Figura 24, si evince che l'ipotesi 2 interferisce parzialmente con aree di alta attenzione - A4, l'ipotesi 3 interferisce parzialmente con aree di moderata attenzione - A1 e con aree di ampliamento dei fenomeni franosi C1, mentre l'ipotesi 4 con aree di media attenzione - A2 e con aree di ampliamento dei fenomeni franosi C1. Infine l'ipotesi 5 non interferisce con alcuna area trattata dal PSAI.





-  Buffer 1 km dalle aree indagate
-  Aree indagate



**AREA A RISCHIO MOLTO ELEVATO - R<sub>4</sub>**

*Nella quale per il livello di rischio presente, sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale, la distruzione di attività socio-economiche.  
(\* Aree a rischio molto elevato ricadenti in zone a Parco)*



**AREA A RISCHIO ELEVATO - R<sub>3</sub>**

*Nella quale per il livello di rischio presente, sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, la interruzione di funzionalità delle attività socio-economiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale.*



**AREA A RISCHIO MEDIO - R<sub>2</sub>**

*Nella quale per il livello di rischio presente sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale che non pregiudicano l'incolumità delle persone, l'agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche.*



**AREA A RISCHIO MODERATO - R<sub>1</sub>**

*Nella quale per il livello di rischio presente i danni sociali, economici e al patrimonio ambientale sono marginali.*



**AREA DI ALTA ATTENZIONE - A<sub>4</sub>**

*Area non urbanizzata, potenzialmente interessata da fenomeni di innesco, transito ed invasione di frana a massima intensità attesa alta.*



**AREA DI MEDIO - ALTA ATTENZIONE - A<sub>3</sub>**

*Area non urbanizzata, ricadente all'interno di una frana attiva a massima intensità attesa media o di una frana quiescente della medesima intensità in un'area classificata ad alto grado di sismicità.*



**AREA DI MEDIA ATTENZIONE - A<sub>2</sub>**

*Area non urbanizzata, ricadente all'interno di una frana quiescente, a massima intensità attesa media.*



**AREA DI MODERATA ATTENZIONE - A<sub>1</sub>**

*Area non urbanizzata, ricadente all'interno di una frana a massima intensità attesa bassa.*



**AREA A RISCHIO POTENZIALMENTE ALTO - R<sub>Pa</sub>**

*Area nella quale il livello di rischio, potenzialmente alto, può essere definito solo a seguito di indagini e studi a scala di maggior dettaglio.*



**AREA DI ATTENZIONE POTENZIALMENTE ALTA - A<sub>Pa</sub>**

*Area non urbanizzata, nella quale il livello di attenzione, potenzialmente alto, può essere definito solo a seguito di indagini e studi a scala di maggiore dettaglio.*



**AREA A RISCHIO POTENZIALMENTE BASSO R<sub>Pb</sub>**

*Area nella quale l'esclusione di un qualsiasi livello di rischio, potenzialmente basso, è subordinata allo svolgimento di indagini e studi a scala di maggior dettaglio.*



**AREA DI ATTENZIONE POTENZIALMENTE BASSA A<sub>Pb</sub>**

*Area nella quale l'esclusione di un qualsiasi livello di attenzione, potenzialmente basso, è subordinata allo svolgimento di indagini e studi a scala di maggior dettaglio.*



*Area di possibile ampliamento dei fenomeni franosi cartografati all'interno, ovvero di fenomeni di primo distacco, per la quale si rimanda al D.M. LL.PP. 11/3/88 - C<sub>1</sub>*

N.B.: Nelle aree a contorno delle frane, quando non è indicato l'ambito morfologico significativo di riferimento, l'area di possibile ampliamento deve essere estesa fino alle spericolose principali e/o secondarie, già riportate nella carta geomorfologica.





*Area di versante nella quale non è stato riconosciuto un livello di rischio o di attenzione significativo (applicazione D.M. LL.PP 11/3/88) - C<sub>2</sub>*


Figura 23: Aree a rischio frana nei pressi delle aree individuate per la possibile collocazione della stazione elettrica. Fonte: <https://www.distrettoappenninomeridionale.it/index.php/elaborati-di-piano-menu/ex-adb-lirigariigliano-e-volturno-menu/pai-rischio-da-frana>.



Dalla sovrapposizione della soluzione numero 1 con la carta competente al comune di Montenero Val Cocchiara, Figura 25, non emerge alcuna interferenza con le tematiche trattate dal Piano.



 Buffer 1 km dalle aree indagate

 Aree indagate



**AREA A RISCHIO MOLTO ELEVATO - R4**

*Nella quale per il livello di rischio presente, sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale, la distruzione di attività socio-economiche.*

*(\* Aree a rischio molto elevato ricadenti in zone a Parco)*



**AREA A RISCHIO ELEVATO - R3**

*Nella quale per il livello di rischio presente, sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, la interruzione di funzionalità delle attività socio-economiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale.*



**AREA A RISCHIO MEDIO - R2**

*Nella quale per il livello di rischio presente sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale che non pregiudicano l'incolumità delle persone, l'agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche.*



**AREA A RISCHIO MODERATO - R1**

*Nella quale per il livello di rischio presente i danni sociali, economici e al patrimonio ambientale sono marginali.*



**AREA DI ALTA ATTENZIONE - A4**

Area non urbanizzata, potenzialmente interessata da fenomeni di innesco, transito ed invasione di frana a massima intensità attesa alta.



**AREA DI MEDIO - ALTA ATTENZIONE - A3**

Area non urbanizzata, ricadente all'interno di una frana attiva a massima intensità attesa media o di una frana quiescente della medesima intensità in un'area classificata ad alto grado di sismicità.



**AREA DI MEDIA ATTENZIONE - A2**

Area non urbanizzata, ricadente all'interno di una frana quiescente, a massima intensità attesa media.



**AREA DI MODERATA ATTENZIONE - A1**

Area non urbanizzata, ricadente all'interno di una frana a massima intensità attesa bassa.



**AREA A RISCHIO POTENZIALMENTE ALTO - RPa**

Area nella quale il livello di rischio, potenzialmente alto, può essere definito solo a seguito di indagini e studi a scala di maggior dettaglio.



**AREA DI ATTENZIONE POTENZIALMENTE ALTA - APa**

Area non urbanizzata, nella quale il livello di attenzione, potenzialmente alto, può essere definito solo a seguito di indagini e studi a scala di maggiore dettaglio.



**AREA A RISCHIO POTENZIALMENTE BASSO - Rpb**

Area nella quale l'esclusione di un qualsiasi livello di rischio, potenzialmente basso, è subordinata allo svolgimento di indagini e studi a scala di maggior dettaglio.



**AREA DI ATTENZIONE POTENZIALMENTE BASSA - APb**

Area nella quale l'esclusione di un qualsiasi livello di attenzione, potenzialmente basso, è subordinata allo svolgimento di indagini e studi a scala di maggior dettaglio.



Area di possibile ampliamento dei fenomeni franosi cartografati all'interno, ovvero di fenomeni di primo distacco, per la quale si rimanda al D.M. LL.PP. 11/3/88 - C1

N.B.: Nelle aree a contorno delle frane, quando non è indicato l'ambito morfologico significativo di riferimento, l'area di possibile ampliamento deve essere estesa fino allo spartiacque principale e/o secondario, già riportati nella carta geomorfologica.



Area di versante nella quale non è stato riconosciuto un livello di rischio o di attenzione significativo (applicazione D.M. LL.PP 11/3/88) - C2

Figura 24 - Aree a rischio frana nei pressi delle aree individuate per la possibile collocazione della stazione elettrica. Fonte: <https://www.distrettoappenninomeridionale.it/index.php/elaborati-di-piano-menu/ex-adb-lirigarigliano-e-volturno-menu/pai-rischio-da>

Si riportano di seguito le prescrizioni dettate dalle Norme di Attuazione del PSAI:

Art. 4 - Aree di alta attenzione (A4):

1. Nelle aree di cui alla rubrica del presente articolo, non urbanizzate, si applicano i divieti e le prescrizioni di cui al precedente Articolo 3 e con le medesime eccezioni, qualora, in sede di approfondimento, risultasse la presenza di strutture, infrastrutture o beni ambientali e culturali.

Art. 3 - Aree a rischio molto elevato (R4):

1. Nelle aree definite a "rischio idrogeologico molto elevato" si intendono perseguire i seguenti obiettivi: incolumità delle persone, sicurezza delle strutture, delle infrastrutture e del

*patrimonio ambientale.*

2. *Al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 è vietata qualunque trasformazione dello stato dei luoghi, sotto l'aspetto morfologico, infrastrutturale ed edilizio tranne che non si tratti di:*

- A) interventi di demolizione senza ricostruzione;*
- B) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, e ristrutturazione edilizia, così come definiti alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e s.m.i., sugli edifici, sulle opere pubbliche o di interesse pubblico, sulle infrastrutture sia a rete che puntuali e sulle attrezzature esistenti, purché detti interventi non comportino aumento del carico urbanistico o incremento dell'attuale livello di rischio e la necessità di intervenire non sia connessa con la problematica idrogeologica individuata e perimetrata dal Piano nell'area;*
- C) interventi strettamente necessari a migliorare la tutela della pubblica incolumità e a ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti, che non siano lesivi delle strutture ed infrastrutture adiacenti, senza aumenti di superficie e volume utili, senza aumento del carico urbanistico o incremento di unità immobiliari e senza cambiamenti di destinazione d'uso che non siano riconducibili ad un adeguamento degli standard per la stessa unità abitativa;*
- D) interventi di riparazione, di adeguamento antisismico e ricostruzione in sito di edifici danneggiati da eventi sismici, qualora gli eventi stessi non abbiano innescato asseverate riattivazioni del fenomeno di dissesto idrogeologico;*
- E) realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferite a servizi essenziali non delocalizzabili, purché l'opera sia progettata ed eseguita in misura adeguata al rischio dell'area e la sua realizzazione non concorra ad incrementare il carico insediativo e non precluda la possibilità di attenuare e/o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio;***
- F) interventi atti all'allontanamento delle acque di ruscellamento superficiale e che incrementano le condizioni di stabilità dell'area in frana;*
- G) opere di bonifica e sistemazione dei movimenti franosi;*
- H) taglio e/o eliminazione delle essenze arboree ed arbustive qualora specifici studi, asseverati da tecnici abilitati, dimostrino che esse concorrano a determinare stato di pericolo per la pubblica incolumità, aggravino le*

*condizioni di stabilità del versante o siano di intralcio all'esecuzione di opere strutturali finalizzate alla messa in sicurezza dell'area.*

Art. 9 - Aree di media attenzione (A2):

1. *Nelle aree richiamate nella rubrica del presente articolo, non urbanizzate, si applica la disciplina di cui al precedente Articolo 8.*

Art. 8 - Aree a rischio medio (R2):

3. *Nelle aree definite a "rischio idrogeologico medio" si intende perseguire i seguenti obiettivi: sicurezza delle strutture, delle infrastrutture e del patrimonio ambientale.*
4. *Al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, in tali aree le costruzioni e gli interventi in generale sono **subordinati al non aggravamento delle condizioni di stabilità del pendio, alla garanzia di sicurezza determinata dal fatto che le opere siano progettate ed eseguite in misura adeguata al rischio dell'area.***

Art. 11 - Aree di moderata attenzione (A1):

1. *Nelle aree richiamate nella rubrica del presente articolo, non urbanizzate, si applica la disciplina di cui al precedente Articolo 10.*

Art. 10 - Aree a rischio moderato (R1):

1. *Nelle aree definite a "rischio idrogeologico moderato", le costruzioni e gli interventi in generale sono **subordinati al non aggravamento delle condizioni di stabilità del pendio, alla garanzia di sicurezza determinata dal fatto che le opere siano progettate ed eseguite in misura adeguata al rischio dell'area.***

Art. 13 - Aree di possibile ampliamento dei fenomeni franosi cartografati all'interno, ovvero di fenomeni di primo distacco (C1):

1. *Nelle aree di cui alla rubrica gli interventi **sono subordinati unicamente all'applicazione della normativa vigente in materia, con particolare riguardo al rispetto delle disposizioni contenute nel D.M. 11 marzo 1988 (S.O. G.U. n.127 del 1/06/88), nella Circolare LL.PP. 24/09/88 n. 3483 e successive norme e istruzioni e nel D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001- s.o. n. 239).***



L'ipotesi 2 presenta una condizione di non ostativa ma soggetta a restrizioni, in corrispondenza dell'interferenza con l'area A4. Per tale area il Piano prescrive una condizione di edificabilità di nuove infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, riferiti a servizi essenziali non delocalizzabili, purché l'opera sia progettata ed eseguita in misura adeguata al rischio dell'area, che la sua realizzazione non concorra ad incrementare il carico insediativo e non precluda di attenuare e/o eliminare le cause di rischio.

L'ipotesi 3 e l'ipotesi 4 interferiscono con aree per le quali è richiesto il non aggravamento delle condizioni di stabilità del pendio e che le opere siano progettate ed eseguite in misura adeguata al rischio dell'area.


**L'ipotesi 1 e 5 non interferiscono con alcuna tematica di Piano.**

#### **2.1.8. VINCOLO IDROGEOLOGICO R.D. LGS. 3267/1923**

Il vincolo idrogeologico è istituito e normato con il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 e il successivo regolamento di attuazione R.D. 1126/1926. Il Regio Decreto rivolge particolare attenzione alla protezione dal dissesto idrogeologico, soprattutto nei territori montani, ed istituisce il vincolo idrogeologico come strumento di prevenzione e difesa del suolo, limitando il territorio ad un uso conservativo.

Le aree sottoposte a vincolo idrogeologico corrispondono ai territori delimitati ai sensi del Regio Decreto nei quali **gli interventi di trasformazione sono subordinati ad autorizzazione**. La loro conoscenza è fondamentale nell'ottica di una pianificazione sostenibile del territorio, al fine di garantire che tutti gli interventi interagenti con l'ambiente non ne compromettano la stabilità e si prevenga l'innescamento di fenomeni erosivi.

Da Figura 25 si evince che l'ipotesi 1, l'ipotesi 2 e l'ipotesi 3 ricadono in aree soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923, mentre l'ipotesi 4 e l'ipotesi 5 non ricadono in area sottoposta al vincolo.






-  Buffer 1 km dalle aree indagate
-  Aree indagate
-  Aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 del R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267

Figura 25: Aree soggette a vincolo idrogeologico nei pressi delle aree individuate per la possibile collocazione della stazione elettrica. Fonte:

[https://www3.regione.molise.it/flex/files/d/9/6/D.3f58d74afcf6d0e247b/vincolo\\_idrogeologico.pdf](https://www3.regione.molise.it/flex/files/d/9/6/D.3f58d74afcf6d0e247b/vincolo_idrogeologico.pdf).

**Per quanto riguarda le ipotesi 1, 2 e 3, data l'interferenza con aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923, la realizzazione della stazione elettrica è subordinata all'ottenimento del nulla osta da parte dell'ente competente.**



### 2.1.9. DISTANZA DA STRADE

Per quanto riguarda l'ipotesi 1, essa si colloca in vicinanza della strada statale SS158, mentre per l'ipotesi 3, l'ipotesi 4 e l'ipotesi 5, queste si collocano in corrispondenza di strade, classificate dal codice della strada 495/92 come strade vicinali di tipo F, per le quali va rispettata una distanza dal confine stradale di 10 m.




Figura 26: Strade nei pressi delle aree individuate per la possibile collocazione della stazione elettrica (in rosso le aree ed il buffer di 1 km da ciascuna di esse). Fonte: Google Satellite.

**Tutte le distanze vengono rispettate per tutte le ipotesi di localizzazione della Stazione Elettrica proposte.**



Engineering & Construction



GRE CODE

GRE.EEC.R.14.IT.H.16071.00.230.00

PAGE

48 di/of 149

#### 2.1.10. AREE NON IDONEE

Con D.G.R. n. 187 del 22/06/2022 Regione Molise ha proceduto all'individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione e all'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, ai sensi del paragrafo 17.3 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili emanate con il decreto ministeriale del 10 settembre 2010".

Il DM 10 settembre 2010, prevede che le Regioni individuino la non idoneità delle aree attraverso un'apposita istruttoria avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, i quali determinerebbero, pertanto, una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione.

I criteri tesi all'individuazione di aree inidonee alla realizzazione di impianti di produzione elettrica alimentati da fonte idraulica si focalizzano prevalentemente su tematismi afferenti all'impatto sull'avifauna/chiroterofauna e sulla qualità dei corpi idrici con particolare riferimento alle aree della rete Natura 2000, come peraltro previsto dal punto 17 delle Linee guida.

Si riporta di seguito, in forma sintetica, la disamina delle aree non idonee all'installazione di impianti idroelettrici, distinte per tipologia.



**AREE SOTTOPOSTE A TUTELA DEL PAESAGGIO E DEL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E CULTURALE**

Area	Non idoneità in relazione a specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti	Descrizione incompatibilità	Verifica
<p>1.9. Beni culturali</p> <p>Artt. 10 e 11 D.lgs. 42/2004. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.</p>	<p>Sono inidonee all'installazione per tutte le taglie di impianto le aree oggetto di tutela dei beni come individuati ai sensi degli artt. 10 e 11 D.lgs. 42/2004</p>	<p>Si presuppone la conservazione totale dell'integrità di tali beni, i quali quindi risultano incompatibili con l'installazione di qualunque tipologia degli impianti in oggetto. I beni culturali, infatti, non possono essere distrutti, danneggiati o adibiti ad un uso non compatibile con il loro carattere storico artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione.</p>	<p>Dalla disamina del geoportale Vincoli in Rete del MIC, Figura 15, si verifica che le aree indagate non interessano beni culturali.</p> <p><b>Non sussiste interferenza con aree inidonee, in merito alla tematica in questione.</b></p>
<p>1.10. Tratturi</p>	<p>Sono inidonee le aree tratturali vincolate con Decreto del Ministero dei Beni culturali e ambientali del 15 giugno 1976, nonché la relativa fascia di rispetto ove prevista dal PTPAAV.</p>	<p>I tratturi rappresentano la traccia materiale della civiltà che ne porta il nome, che, insieme al regime giuridico demaniale dei terreni interessati, testimonia una storia millenaria, legata a un'attività produttiva e ai modi con cui era organizzata, col sostegno, per finalità fiscali, dell'amministrazione regia.</p>	<p><b>Vista la bassa risoluzione dell'elaborato grafico analizzato nella trattazione e la grande scala di rappresentazione dello stesso, al fine di verificare l'effettiva eventuale interferenza di eventuali tratturelli, bracci e riposi con le ipotesi di localizzazione della stazione elettrica, si rimanda alla consultazione del CDU del comune di competenza.</b></p>
<p>1.11. Beni Paesaggistici</p>	<p>Sono inidonee alla</p>	<p>L.R. 22/2009.</p>	<p><b>Dalla lettura delle carte</b></p>

<p>Aree individuate da PTPAAV (Piani Territoriali Paesaggistici di Area Vasta).</p>	<p>realizzazione le zone di "protezione e conservazione integrale" dei Piani Territoriali Paesistici</p>		<p><b>allegate al Piano si osserva che le aree indagate non interessano aree di protezione e conservazione integrale.</b></p>
---	--	--	---

**AREE PROTETTE**

Area	Non idoneità in relazione a specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti	Descrizione incompatibilità	Verifica
<p>2.1. Aree protette nazionali e Aree protette regionali</p>	<p>Sono inidonee alla realizzazione le acque designate "non captabili" nelle aree protette (ai sensi dell'art. 164 comma 1 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.)</p>	<p>L'articolo 164 del D.Lgs. 152/2006 (Disciplina delle acque nelle aree protette), prevede che "nell'ambito delle aree naturali protette nazionali e regionali, l'ente gestore dell'area protetta, sentita l'Autorità di bacino, definisce le acque sorgive, fluenti e sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi, che non possono essere captate".</p> <p>Il criterio è da ritenersi attivo solo nei casi in cui l'Ente parco competente abbia assunto tale provvedimento in termini quantitativi (litri/sec.) o areali.</p>	<p>Come osservato nel paragrafo 2.1.1, le aree indagate non interessano aree protette.</p> <p><b>Non sussiste interferenza con aree inidonee.</b></p>
<p>2.2 parchi e preparchi o zone contigue e riserve regionali</p>		<p>L.R. 22/2009.</p>	<p>Come osservato nel paragrafo 2.1.1, le aree indagate non interessano aree protette.</p> <p><b>Non sussiste interferenza con aree inidonee.</b></p>
<p>2.3 parchi nazionali</p>	<p>È inidonea alle realizzazione la "zona 1 di rilevante interesse" dei parchi nazionali istituiti nel</p>	<p>L.R. 22/2009.</p>	<p>Come osservato nel paragrafo 2.1.1, le aree indagate non</p>

	territorio della regione.		interessano aree protette.  <b>Non sussiste interferenza con aree inidonee.</b>
2.4. I.B.A. e ZPS	Sono inidonee alla realizzazione le aree I.B.A. e Z.P.S., così come regolamentato dalla L.R. 22/2009.	L.R. 22/2009.	Come osservato nel paragrafo 2.1.1, le aree indagate non interessano aree protette.  <b>Non sussiste interferenza con aree inidonee.</b>
2.5. Rete Natura 2000	Sono inidonei i tratti di corsi d'acqua nei siti della Rete Natura 2000 identificati come "non captabili" dalle misure di conservazione o dai Piani di Gestione.	Art. 18 NTA del Piano tutela Acque stabilisce quanto segue. È prioritaria, rispetto alla produzione idroelettrica, la protezione delle aree ricche di biodiversità e nelle aree designate per scopi di protezione della natura o per la protezione di ecosistemi o specie rari, minacciati o in pericolo di estinzione. L'indirizzo generale dell'Unione Europea verte all'integrazione delle politiche attraverso il perseguimento congiunto degli obiettivi sanciti da differenti Direttive. La Direttiva 2000/60/CE all'art. 4 comma 1 lett. c) ribadisce la necessità di perseguire le finalità di conservazione di habitat e specie di interesse comunitario direttamente dipendenti dall'acqua presenti nei siti della Rete Natura 2000 (dir. Habitat 92/43/CEE e dir. Uccelli 79/409/CEE). Questa connessione viene ribadita nella Guidance 31 "Ecological flows in the implementation of the Water Framework Directive (WFD). Le Misure di Conservazione e/o i Piani di Gestione dei singoli siti della Rete Natura 2000 possono individuare corsi d'acqua, o tratti di questi, di elevato interesse poiché indispensabili al mantenimento di specie e habitat di interesse comunitario. In tali ambiti il prelievo a scopo idroelettrico non risulta compatibile con le	Come osservato nel paragrafo 2.1.1, le aree indagate non interessano aree protette.  <b>Non sussiste interferenza con aree inidonee.</b>



Engineering & Construction



GRE CODE

GRE.EEC.R.14.IT.H.16071.00.230.00

PAGE

52 di/of 149


esigenze di conservazione.

#### ALTRE AREE

Area	Descrizione incompatibilità	Verifica
Corpi idrici superficiali in stato ecologico "elevato" riportati nel Piano di Gestione del Distretto idrografico Meridionale predisposto ai sensi D.Lgs. 152/2006.	La Direttiva 2000/60/CE (recepita dal D.Lgs. n. 152/2006) introduce all'art. 4 l'obbligo generale di non deterioramento della qualità dei corsi d'acqua con particolare riferimento del comma 7 per lo stato "elevato". La sentenza della Corte di Giustizia europea del 1.07.2015 nella causa C-461/13, ha confermato tale obbligo chiarendone l'interpretazione.	Da Figura 2728 si osserva che le aree indagate non interessano corpi idrici superficiali in stato ecologico "elevato". <b>Non sussiste interferenza con aree inidonee.</b>
Tratti di corsi d'acqua già sottesi a derivazioni ad uso idroelettrico concesse.	L'uso dell'acqua per la produzione di energia idroelettrica, fatta eccezione per gli impianti a salto concentrato, produce rilevanti alterazioni del regime idrologico naturale di un corpo idrico, regime che - come unanimemente riconosciuto dalla comunità scientifica e illustrato dalla Guida 31 dell'Unione Europea sull'ecoflows - gioca un ruolo primario ai fini della struttura, funzionalità e resilienza degli ecosistemi acquatici nonché di conservazione delle specie native. L'alterazione del regime idrologico, attraverso le modificazioni dell'idraulica e della dinamica della corrente e unitamente all'inserimento di opere trasversali in alveo, determina impatti significativi sull'idromorfologia e sulle componenti biotiche (habitat e comunità fluviali e riparie). L'eventuale inserimento di una derivazione idroelettrica all'interno di un tratto di alveo fluviale il cui regime idrologico risulta già significativamente modificato da un impianto idroelettrico accentua ulteriormente l'alterazione del regime idrologico fino a cancellarne le caratteristiche	Le aree indagate sono relative alla collocazione di una stazione elettrica, non richiedendo quindi una nuova concessione di derivazione d'acqua. <b>Non sussiste interferenza con aree inidonee.</b>



	essenziali (magnitudo, frequenza, durata timing di portate alte e basse e velocità di cambiamento delle stesse). In tali ambiti si fa divieto di rilascio di nuove concessioni di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico che alterano ulteriormente gli aspetti idrologici e morfologici del corso d'acqua.	
I bacini idrografici di estensione inferiore a 10 kmq, nonché le parti apicali di bacini di maggiore estensione fino al raggiungimento di detta soglia	Le porzioni apicali di un corso d'acqua costituiscono ecosistemi fragili, di particolare valore ecologico e paesaggistico e sono quindi elementi del capitale naturale da preservare. In tali ambiti si fa divieto di rilascio di nuove concessioni di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico che alterano sensibilmente il regime delle portate e/o che prevedono l'inserimento di nuove opere in alveo e manipolazioni delle sponde	Le aree indagate sono relative alla collocazione di una stazione elettrica, non richiedendo quindi una nuova concessione di derivazione d'acqua.  <b>Non sussiste interferenza con aree inidonee.</b>
Tratti di corsi d'acqua nei quali è accertata la presenza di specie ittiche in stato di grave rischio	Ambienti nei quali è accertata la presenza di specie che risultano rare e/o endemiche e/o che destano preoccupazione per il loro stato di conservazione. In tali ambienti è necessario adottare misure atte ad assicurare la tutela di tali specie per poter migliorare lo stato di salute delle popolazioni ittiche.	Le aree indagate non interferiscono in maniera diretta con corsi d'acqua (29).  <b>Non sussiste interferenza con aree inidonee.</b>
Zone identificate dal Piano di Tutela delle Acque;	Aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta (ZTA) e zone di rispetto (ZR), nonché, all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione (ZP), come identificate dal Piano di Tutela delle Acque.	<b>La cartografia relativa alle aree inidonee in questione risulta non disponibile.</b>



Monitoraggio eseguito ai sensi del D.M.  
260/2010 e del D.M. 59/2009

Stato ecologico dei corpi idrici fluviali, lacuali,  
di transizione e marino-costieri

- Elevato
- Buono
- Potenziale ecologico buono
- Sufficiente
- Potenziale ecologico sufficiente
- Scarso
- Potenziale ecologico scarso
- Cattivo
- Non monitorato/non classificato

- Elevato
- Buono
- Potenziale ecologico buono
- Sufficiente
- Potenziale ecologico sufficiente
- Scarso
- Cattivo
- Non monitorato/non classificato

Stazioni di monitoraggio

- ▲ Operativo
- ★ Sorveglianza
- Siti di riferimento
- ◆ Rete nucleo

□ Limite DAM

□ Buffer 1 km dalle aree indagate

■ Aree indagate

Figura 27: Inquadramento delle aree indagate rispetto alla tavola TAV.6.1.1 stato ecologico del Piano di Gestione Acque - III Ciclo (2021-2027). Fonte:

<https://www.distrettoappenninomeridionale.it/images/pdgAcque/III%20CICLO%202021-2027/PIANO/Tavole/Tavole%206 stato%20chimico%20ed%20ecologico corpi%20idrici%20superficiali/TAV.6.1.1 stato%20ecologico.pdf>




Figura 28: Inquadramento delle aree indagate rispetto alla tavola T14 - Registro delle Aree protette. Fonte: <https://www.arpamolise2.it/pianiacquemolise/pta/pdf/tavole/t14.pdf>.

Risultano inoltre inidonee alla realizzazione degli impianti idroelettrici, e delle relative opere di connessione, le aree caratterizzate da fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, di cui al seguente elenco:



Engineering & Construction



GRE CODE

GRE.EEC.R.14.IT.H.16071.00.230.00

PAGE

56 di/of 149

- le aree caratterizzate da pericolosità da frana elevata o molto elevata (H3 o H4) dai PAI di riferimento, per le quali le Norme Tecniche di Attuazione interdicono la realizzazione di nuove opere;
- le aree caratterizzate da pericolosità idraulica elevata o molto elevata nei PAI di riferimento, per le quali le Norme Tecniche di Attuazione interdicono la realizzazione di nuove opere;
- le aree caratterizzate da fenomenologie di frana attive o quiescenti;
- le aree interessate da trasporto fluido e/o di massa, incanalato o meno (debris flowattivi o potenzialmente attivi, debris avalanches);
- le aree soggette a valanghe

**Come osservato nel paragrafo dedicato al PSAI, l'ipotesi 2 interferisce con aree di alta attenzione in merito alla pericolosità da frana, ricadendo in tal caso parzialmente in area non idonea. Le ipotesi 3 e 2 rispettivamente in aree di modesta e media attenzione, di conseguenza in aree vincolate da PAI, seppur idonee con restrizioni, mentre le ipotesi 1 e 5 risultano libere dal vincolo.**



## 2.2. CONFRONTO DELLE ALTERNATIVE

I risultati dell'indagine preliminare circa i vincoli ambientali e paesaggistici che insistono sulle aree indagate per la possibile collocazione della stazione elettrica, sono stati sinteticamente riportati nelle tabelle a seguire:

Ipotesi 1					
	Elemento di progetto	Tipologia di vincolo	Riferimento normativo	Fonte e data di entrata in vigore	Commenti su criticità
<b>Aree protette e Rete Natura 2000</b>	Stazione elettrica	<i>Non ostativo</i>	Direttiva 92/43/CEE  DPR 357/97  "Norme Tecniche per la redazione degli Studi di Impatto Ambientale" – ISPRA (SNPA), 28/2020.		Nessuna interferenza.  <b><u>Necessità di screening sui Siti Rete Natura 2000 ricadenti all'interno di un buffer di 5 Km di raggio dalle opere in progetto.</u></b>
<b>Piano Territoriale Ambientale Paesistico di Area Vasta – Area n°7</b>	Stazione elettrica	<i>Boschi: Non ostativo</i>  <i>Aree con tutela A1 e A2: Ostativo</i>  <i>Aree sottoposte a trasformazione con Verifica V.A./T.C.1/T.C.2</i>	NTA – Piano Territoriale Paesistico Ambientale di Area Vasta – Area n° 7	Delibera di approvazione - Delibera di Consiglio Regionale n. 107 del 07/04/99.	<b>Interferenza con aree sottoposte a trasformazione con verifica di V.A./T.C.1/T.C.2.</b>  <b>Necessità di verifica di ammissibilità (V.A.)</b>
<b>Vincoli ambientali e paesaggistici</b>	Stazione elettrica	<i>Non ostativo</i>	D.Lgs. 42/2004	Dichiarazione di notevole interesse pubblico: Decreto Ministeriale 28 luglio 1976 (pubblicato su G.U. del 22	<b>Interferenza con zone dichiarate di notevole interesse pubblico (art. 136, D.Lgs. 42/04).</b>  <b>Interferenza con aree boscate (art. 142, c. 1,</b>



Engineering & Construction



GRE CODE

GRE.EEC.R.14.IT.H.16071.00.230.00

PAGE

58 di/of 149

				settembre 1976, n. 252)	let. g, D.Lgs. 42/04). <u>Necessità</u> di <u>ottenimento</u> di <u>autorizzazione</u> <u>paesaggistica.</u>
<b>Aree percorse dal fuoco</b>	Stazione elettrica		Legge 21 novembre 2000, n. 353  "Legge quadro in materia di incendi boschivi"		<b>Cartografia</b> di <b>dettaglio</b> non <b>disponibile.</b>
<b>PAI</b>	Stazione elettrica		NTA PSAI - Rischio frana, Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno	PSAI approvato con D.P.C.M. del 12/12/2006 e pubblicato su Gazzetta Ufficiale del 28/05/2007 n. 122.	<b>Nessuna interferenza con le tematiche trattate.</b>
<b>Vincolo idrogeologico</b>	Stazione elettrica	<i>Non ostativo</i>	R.D.  3267/1923;  1126/1926.		<b>Ricadenz</b> a in aree soggette a vincolo idrogeologico forestale  <u>Necessità</u> di <u>ottenimento</u> <u>dell'autorizzazione</u> <u>dell'ente competente.</u>
<b>Distanza da strade</b>	Stazione elettrica		Codice della strada 495/92		<b>Nessuna strada in</b> prossimità dell'area. <b>Nessuna interferenza con fasce di rispetto.</b>

Ipotesi 2

	Elemento di progetto	Tipologia di vincolo	Riferimento normativo	Fonte e data di entrata in vigore	Commenti su criticità
<b>Aree protette e Rete Natura 2000</b>	Stazione elettrica	<i>Non Ostativo</i>	Direttiva 92/43/CEE DPR 357/97 "Norme Tecniche per la redazione degli Studi di Impatto Ambientale" – ISPRA (SNPA), 28/2020.		<b>Nessuna interferenza diretta; l'intervento deve essere assoggettato a <u>screening di incidenza sui Siti Rete Natura 2000 ricadenti all'interno di un buffer di 5 Km di raggio dalle opere in progetto, per verifica di eventuale sussistenza di incidenza indiretta.</u></b>
<b>Piano Territoriale Ambientale Paesistico di Area Vasta – Area n°7</b>	Stazione elettrica	<i>Boschi: Non Ostativo</i> <i>Aree con tutela A1 e A2: Ostativo</i> <i>Aree sottoposte a trasformazione con Verifica V.A./T.C.1/T.C.2</i>	NTA – Piano Territoriale Paesistico Ambientale di Area Vasta – Area n° 7	Delibera di approvazione - Delibera di Consiglio Regionale n. 107 del 07/04/99.	<b>Interferenza con aree sottoposte a trasformazione con verifica di V.A./T.C.1/T.C.2.</b> <b>Necessità di verifica T.C.1.</b>
<b>Vincoli ambientali e paesaggistici</b>	Stazione elettrica	<i>Non ostativo</i>	D.Lgs. 42/2004	Dichiarazione di notevole interesse pubblico: Decreto Ministeriale 28 luglio 1976 (pubblicato su G.U. del 22 settembre 1976, n. 252)	<b>Interferenza con zone dichiarate di notevole interesse pubblico (art. 136, D.Lgs. 42/04).</b> <b>Interferenza con aree boscate (art. 142, c. 1, let. g, D.Lgs. 42/04).</b> <b><u>Necessità di ottenimento di autorizzazione paesaggistica.</u></b>
<b>Aree percorse dal fuoco</b>	Stazione elettrica		Legge 21 novembre		<b>Cartografia di dettaglio non disponibile.</b>

			2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi"		
<b>PAI</b>	Stazione elettrica	<i>A4 – Alta attenzione A4: Non ostativo con prescrizioni</i>	NTA PSAI - Rischio frana, Bacino dei Fiumi Liri- Garigliano e Volturno	PSAI approvato con D.P.C.M. del 12/12/2006 e pubblicato su Gazzetta Ufficiale del 28/05/2007 n. 122.	<b>Interferenza con aree di alta attenzione (A4).</b>  <b>Nelle aree A4 le nuove infrastrutture di interesse pubblico devono essere progettate ed eseguite in misura adeguata al rischio dell'area e la loro realizzazione non deve concorrere ad incrementare il carico insediativo e non deve precludere la possibilità di attenuare e/o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio.</b>
<b>Vincolo idrogeologico</b>	Stazione elettrica	<i>Non ostativo</i>	R.D. 1126/1926		<b>Ricadenzia in aree soggette a vincolo idrogeologico.</b>  <b><u>Necessità di ottenimento dell'autorizzazione dell'ente competente.</u></b>
<b>Distanza da strade</b>	Stazione elettrica		Codice della strada 495/92		<b>Nessuna strada in prossimità dell'area. Nessuna interferenza con fasce di rispetto.</b>



Ipotesi 3

	Elemento di progetto	Tipologia di vincolo	Riferimento normativo	Fonte e data di entrata in vigore	Commenti su criticità
<b>Aree protette e Rete Natura 2000</b>	Stazione elettrica	<i>Non ostativo</i>	Direttiva 92/43/CEE DPR 357/97 "Norme Tecniche per la redazione degli Studi di Impatto Ambientale" – ISPRA (SNPA), 28/2020.		<b>Nessuna interferenza.</b> <b><u>Nessuna interferenza diretta; l'intervento deve essere assoggettato a screening di incidenza sui Siti Rete Natura 2000 ricadenti all'interno di un buffer di 5 Km di raggio dalle opere in progetto, per verifica di eventuale sussistenza di incidenza indiretta.</u></b>
<b>Piano Territoriale Ambientale Paesistico di Area Vasta – Area n°7</b>	Stazione elettrica	<i>Boschi: Non Ostativo</i> <i>Aree con tutela A1 e A2: Ostativo</i> <i>Aree sottoposte a trasformazione con Verifica V.A./T.C.1/T.C.2</i>	NTA – Piano Territoriale Paesistico Ambientale di Area Vasta – Area n° 7	Delibera di approvazione - Delibera di Consiglio Regionale n. 107 del 07/04/99.	<b>Interferenza con aree sottoposte a trasformazione con verifica di V.A./T.C.1/T.C.2.</b> <b>Necessità di verifica T.C.1.</b>
<b>Vincoli ambientali e paesaggistici</b>	Stazione elettrica	<i>Non ostativo</i>	D.Lgs. 42/2004	Dichiarazione di notevole interesse pubblico: Decreto Ministeriale 28 luglio 1976 (pubblicato su G.U. del 22 settembre 1976, n. 252)	<b>Interferenza con zone dichiarate di notevole interesse pubblico (art. 136, D.Lgs. 42/04).</b> <b>Interferenza con aree boscate (art. 142, c. 1, let. g, D.Lgs. 42/04).</b> <b><u>Necessità di ottenimento di autorizzazione paesaggistica.</u></b>
<b>Aree percorse dal fuoco</b>	Stazione elettrica		Legge 21 novembre		<b>Cartografia di dettaglio non disponibile.</b>

			2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi"		
<b>PAI</b>	Stazione elettrica	<i>A1 – Aree di moderata attenzione: Non ostativo ma con restrizione</i>  <i>C1 – Aree di ampliamento dei fenomeni franosi: Non ostativo ma con restrizioni</i>	NTA PSAI - Rischio frana, Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno	PSAI approvato con D.P.C.M. del 12/12/2006 e pubblicato su Gazzetta Ufficiale del 28/05/2007 n. 122.	<b>Interferenza con aree di moderata attenzione (A1) e con aree di ampliamento dei fenomeni franosi (C1).</b>  <b>Nelle aree A1 gli interventi sono subordinati al non aggravamento delle condizioni di stabilità del pendio, alla garanzia di sicurezza determinata dal fatto che le opere siano progettate ed eseguite in misura adeguata al rischio dell'area.</b>  <b>Nelle aree C1 gli interventi sono subordinati unicamente all'applicazione della normativa vigente in materia, con particolare riguardo al rispetto delle disposizioni contenute nel D.M. 11 marzo 1988 (S.O. G.U. n.127 del 1/06/88), nella Circolare LL.PP. 24/09/88 n. 3483 e successive norme e istruzioni e nel D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia</b>



Engineering & Construction



GRE CODE

GRE.EEC.R.14.IT.H.16071.00.230.00

PAGE

63 di/of 149

					edilizia - G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001- s.o. n. 239).
<b>Vincolo idrogeologico</b>	Stazione elettrica	<i>Non ostativo</i>	R.D. 1126/1926		<b>Ricadenz</b> a in aree soggette a vincolo idrogeologico. <b><u>Necessità di ottenimento dell'autorizzazione dell'ente competente.</u></b>
<b>Distanza da strade</b>	Stazione elettrica	<i>Non ostativo con restrizioni</i>	Codice della strada 495/92		<b>Collocazione</b> in corrispondenza di strade vicinali di tipo F. <b><u>Necessità di rispettare una distanza dal confine stradale di 10 m.</u></b>

Ipotesi 4

	Elemento di progetto	Tipologia di vincolo	di	Riferimento normativo	Fonte e data di entrata in vigore	Commenti su criticità
<b>Aree protette e Rete Natura 2000</b>	Stazione elettrica	<i>Non ostativo</i>		Direttiva 92/43/CEE DPR 357/97 "Norme Tecniche per la redazione degli Studi di Impatto Ambientale" – ISPRA (SNPA), 28/2020.		<b>Nessuna interferenza.</b> <b><u>Nessuna interferenza diretta; l'intervento deve essere assoggettato a screening di incidenza sui Siti Rete Natura 2000 ricadenti all'interno di un buffer di 5 Km di raggio dalle opere in progetto, per verifica di eventuale sussistenza di incidenza indiretta.</u></b>
<b>Piano Territoriale Ambientale Paesistico di Area Vasta – Area n°7</b>	Stazione elettrica	<i>Boschi: Non Ostativo</i> <i>Aree con tutela A1 e A2: Ostativo</i> <i>Aree sottoposte a trasformazione con Verifica V.A./T.C.1/T.C.2</i>		NTA – Piano Territoriale Paesistico Ambientale di Area Vasta – Area n° 7	Delibera di approvazione - Delibera di Consiglio Regionale n. 107 del 07/04/99.	<b>Interferenza con aree sottoposte a trasformazione con verifica di V.A./T.C.1/T.C.2.</b> <b>Necessità di verifica T.C.1.</b>
<b>Vincoli ambientali e paesaggistici</b>	Stazione elettrica	<i>Non ostativo</i>		D.Lgs. 42/2004	Dichiarazione di notevole interesse pubblico: Decreto Ministeriale 28 luglio 1976 (pubblicato su G.U. del 22 settembre 1976, n. 252)	<b>Interferenza con zone dichiarate di notevole interesse pubblico (art. 136, D.Lgs. 42/04).</b> <b><u>Necessità di ottenimento di autorizzazione paesaggistica.</u></b>
<b>Aree percorse dal fuoco</b>	Stazione elettrica			Legge 21 novembre		<b>Cartografia di dettaglio non disponibile.</b>



			2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi"		
<b>PAI</b>	Stazione elettrica	A2 – Area media attenzione: <i>Non ostativo con restrizioni</i>  C1 – Aree di ampliamento fenomeni franosi: <i>Non ostativo con restrizioni</i>	NTA PSAI - Rischio frana, Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno	PSAI approvato con D.P.C.M. del 12/12/2006 e pubblicato su Gazzetta Ufficiale del 28/05/2007 n. 122.	<b>Interferenza con aree di media attenzione (A2) e con aree di ampliamento dei fenomeni franosi (C1).</b>  <b>Nelle aree A2 gli interventi in generale sono subordinati al non aggravamento delle condizioni di stabilità del pendio, alla garanzia di sicurezza determinata dal fatto che le opere siano progettate ed eseguite in misura adeguata al rischio dell'area.</b>  <b>Nelle aree C1 gli interventi sono subordinati unicamente all'applicazione della normativa vigente in materia, con particolare riguardo al rispetto delle disposizioni contenute nel D.M. 11 marzo 1988 (S.O. G.U. n.127 del 1/06/88), nella Circolare LL.PP. 24/09/88 n. 3483 e successive norme e istruzioni e nel D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - G.U. n. 245 del</b>



Engineering & Construction



GRE CODE

GRE.EEC.R.14.IT.H.16071.00.230.00

PAGE

66 di/of 149

					20 ottobre 2001- s.o. n. 239).
<b>Vincolo idrogeologico</b>	Stazione elettrica		R.D. 1126/1926		<b>Nessuna interferenza.</b>
<b>Distanza da strade</b>	Stazione elettrica	<i>Non ostativo con restrizioni</i>	Codice della strada 495/92		<b>Collocazione in corrispondenza di strade vicinali di tipo F.</b> <b><u>Necessità di rispettare una distanza dal confine stradale di 10 m.</u></b>

Ipotesi 5

	Elemento di progetto	Tipologia di vincolo	Riferimento normativo	Fonte e data di entrata in vigore	Commenti su criticità
<b>Aree protette e Rete Natura 2000</b>	Stazione elettrica	<i>Non ostativo</i>	Direttiva 92/43/CEE DPR 357/97 "Norme Tecniche per la redazione degli Studi di Impatto Ambientale" – ISPRA (SNPA), 28/2020.		<b>Nessuna interferenza.</b>  <b><u>Necessità di screening sui Siti Rete Natura 2000 ricadenti all'interno di un buffer di 5 Km di raggio dalle opere in progetto.</u></b>
<b>Piano Territoriale Ambientale Paesistico di Area Vasta – Area n°7</b>	Stazione elettrica	<i>Boschi: Ostativo</i> <i>Aree con tutela A1 e A2: Ostativo</i> <i>Aree sottoposte a trasformazione con Verifica V.A./T.C.1/T.C.2</i>	NTA – Piano Territoriale Paesistico Ambientale di Area Vasta – Area n° 7	Delibera di approvazione - Delibera di Consiglio Regionale n. 107 del 07/04/99.	<b>Interferenza con aree sottoposte a trasformazione con verifica di V.A./T.C.1/T.C.2.</b>  <b>Necessità di verifica T.C.1.</b>
<b>Vincoli ambientali e paesaggistici</b>	Stazione elettrica	<i>Non ostativo</i>	D.Lgs. 42/2004	Dichiarazione di notevole interesse pubblico: Decreto Ministeriale 28 luglio 1976 (pubblicato su G.U. del 22 settembre 1976, n. 252)	<b>Interferenza con zone dichiarate di notevole interesse pubblico (art. 136, D.Lgs. 42/04).</b>  <b>Interferenza con aree boscate (art. 142, c. 1, let. g, D.Lgs. 42/04).</b>  <b><u>Necessità di ottenimento di autorizzazione paesaggistica.</u></b>
<b>Aree percorse dal fuoco</b>	Stazione elettrica		Legge 21 novembre		<b>Cartografia di dettaglio non</b>



Engineering & Construction



GRE CODE

GRE.EEC.R.14.IT.H.16071.00.230.00

PAGE

68 di/of 149

			2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi"		disponibile.
PAI	Stazione elettrica			PSAI approvato con D.P.C.M. del 12/12/2006 e pubblicato su Gazzetta Ufficiale del 28/05/2007 n. 122.	Nessuna interferenza con le tematiche trattate.
Vincolo idrogeologico	Stazione elettrica		R.D. 1126/1926		Nessuna interferenza.
Distanza da strade	Stazione elettrica	<i>Non ostativo con restrizioni</i>	Codice della strada 495/92		Collocazione in corrispondenza di strade vicinali di tipo F.  <u>Necessità di rispettare una distanza dal confine stradale di 10 m.</u>



	<b>Ipotesi 1</b>	<b>Ipotesi 2</b>	<b>Ipotesi 3</b>	<b>Ipotesi 4</b>	<b>Ipotesi 5</b>
<b>Aree protette e Rete Natura 2000</b>	Nessuna interferenza.  Necessità di <i>screening</i> sui Siti Rete Natura 2000 ricadenti all'interno di un buffer di 5 Km di raggio dalle opere in progetto.	Nessuna interferenza.  Necessità di <i>screening</i> sui Siti Rete Natura 2000 ricadenti all'interno di un buffer di 5 Km di raggio dalle opere in progetto	Nessuna interferenza.  Necessità di <i>screening</i> sui Siti Rete Natura 2000 ricadenti all'interno di un buffer di 5 Km di raggio dalle opere in progetto.	Nessuna interferenza.  Necessità di <i>screening</i> sui Siti Rete Natura 2000 ricadenti all'interno di un buffer di 5 Km di raggio dalle opere in progetto.	Nessuna interferenza.  Necessità di <i>screening</i> sui Siti Rete Natura 2000 ricadenti all'interno di un buffer di 5 Km di raggio dalle opere in progetto.
<b>Piano Territoriale Ambientale di Area Vasta – Area n°7</b>	Interferenza con zone dichiarate di notevole interesse pubblico (art. 136, D.Lgs. 42/04).  Richiesta verifica ammissibilità (V.A.).	Interferenza con zone dichiarate di notevole interesse pubblico (art. 136, D.Lgs. 42/04).  Richiesta verifica TC1.	Interferenza con zone dichiarate di notevole interesse pubblico (art. 136, D.Lgs. 42/04).  Richiesta verifica TC1.	Interferenza con zone dichiarate di notevole interesse pubblico (art. 136, D.Lgs. 42/04).  Richiesta verifica TC1.	Interferenza con zone dichiarate di notevole interesse pubblico (art. 136, D.Lgs. 42/04).  Richiesta verifica TC1.
<b>Vincoli ambientali e paesaggistici</b>	Interferenza con zone dichiarate di notevole interesse pubblico (art. 136, D.Lgs. 42/04).  Necessità di ottenimento di autorizzazione paesaggistica.	Interferenza con zone dichiarate di notevole interesse pubblico (art. 136, D.Lgs. 42/04).  Interferenza con aree boscate (art. 142, c. 1, let. g, D.Lgs. 42/04).  Necessità di ottenimento di autorizzazione paesaggistica.	Interferenza con zone dichiarate di notevole interesse pubblico (art. 136, D.Lgs. 42/04).  Interferenza con aree boscate (art. 142, c. 1, let. g, D.Lgs. 42/04).  Necessità di ottenimento di autorizzazione paesaggistica.	Interferenza con zone dichiarate di notevole interesse pubblico (art. 136, D.Lgs. 42/04).  Necessità di ottenimento di autorizzazione paesaggistica.	Interferenza con zone dichiarate di notevole interesse pubblico (art. 136, D.Lgs. 42/04).  Necessità di ottenimento di autorizzazione paesaggistica.

Aree percorse dal fuoco	Cartografia di dettaglio non disponibile.	Cartografia di dettaglio non disponibile.	Cartografia di dettaglio non disponibile.	Cartografia di dettaglio non disponibile.	Cartografia di dettaglio non disponibile.
PAI	Nessuna Interferenza	<p>Interferenza con aree di alta attenzione (A4). Nelle aree A4 le nuove infrastrutture di interesse pubblico devono essere progettate ed eseguite in misura adeguata al rischio dell'area e la loro realizzazione non deve concorrere ad incrementare il carico insediativo e non deve precludere la possibilità di attenuare e/o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio.</p>	<p>Interferenza con aree di moderata attenzione (A1) e con aree di ampliamento dei fenomeni franosi (C1). Nelle aree A1 gli interventi sono subordinati al non aggravamento delle condizioni di stabilità del pendio, alla garanzia di sicurezza determinata dal fatto che le opere siano progettate ed eseguite in misura adeguata al rischio dell'area. Nelle aree C1 gli interventi sono subordinati unicamente all'applicazione della normativa vigente in materia, con particolare riguardo al rispetto delle disposizioni contenute nel D.M. 11 marzo 1988 (S.O. G.U. n.127 del</p>	<p>Interferenza con aree di media attenzione (A2) e con aree di ampliamento dei fenomeni franosi (C1). Nelle aree A2 gli interventi in generale sono subordinati al non aggravamento delle condizioni di stabilità del pendio, alla garanzia di sicurezza determinata dal fatto che le opere siano progettate ed eseguite in misura adeguata al rischio dell'area. Nelle aree C1 gli interventi sono subordinati unicamente all'applicazione della normativa vigente in materia, con particolare</p>	Nessuna interferenza

			1/06/88), nella Circolare LL.PP. 24/09/88 n. 3483 e successive norme e istruzioni e nel D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001- s.o. n. 239).	riguardo al rispetto delle disposizioni contenute nel D.M. 11 marzo 1988 (S.O. G.U. n.127 del 1/06/88), nella Circolare LL.PP. 24/09/88 n. 3483 e successive norme e istruzioni e nel D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001- s.o. n. 239).	
<b>Vincolo idrogeologico</b>	Ricadenzia in aree soggette a vincolo idrogeologico.  Necessità di ottenimento dell'autorizzazione dell'ente competente.	Ricadenzia in aree soggette a vincolo idrogeologico.  Necessità di ottenimento dell'autorizzazione dell'ente competente.	Ricadenzia in aree soggette a vincolo idrogeologico.  Necessità di ottenimento dell'autorizzazione dell'ente competente.	Nessuna interferenza.	Nessuna interferenza.
<b>Distanza da strade</b>	Nessuna strada in prossimità dell'area.	Nessuna strada in prossimità dell'area.	Collocazione in corrispondenza di strade vicinali di tipo F. Necessità di rispettare una distanza dal	Collocazione in corrispondenza di strade vicinali di tipo F. Necessità di rispettare una	Collocazione in corrispondenza di strade vicinali di tipo F. Necessità di rispettare una



Engineering & Construction



GRE CODE

GRE.EEC.R.14.IT.H.16071.00.230.00

PAGE

72 di/of 149

			confine stradale di 10 m.	distanza dal confine stradale di 10 m.	distanza dal confine stradale di 10 m.
<b>Colture di pregio</b>	Nessuna interferenza	Nessuna interferenza	Nessuna interferenza	L'area si colloca su colture di pregio quali alberi di ulivo, tutelate a livello nazionale e regionale, la cui richiesta di abbattimento potrebbe comportare delle difficoltà in fase autorizzativa.	L'area si colloca su colture di pregio quali alberi di ulivo, tutelate a livello nazionale e regionale, la cui richiesta di abbattimento potrebbe comportare delle difficoltà in fase autorizzativa.





Engineering & Construction



GRE CODE

GRE.EEC.R.14.IT.H.16071.00.230.00

PAGE

73 di/of 149

### 2.3. SOLUZIONE FINALE

Dalla disamina delle cinque ipotesi analizzate è stata ritenuta più adeguata per la realizzazione della Stazione elettrica, in termini di progettazione tecnica e di compatibilità ambientale e vincolistica l'ipotesi 1.

La scelta progettuale prevista per l'ipotesi 1, determina un'occupazione di suolo minore rispetto alle altre aree indagate, dovuta ad una soluzione più compatta della SE, in termini di superficie e volumetria.

La posizione della SE della RTN prevista in progetto risulta inoltre più prossima alla SSE "Nuova Centrale Montagna Spaccata" e questo influirà positivamente sulla progettazione e realizzazione delle opere di connessione.

Ad ulteriore riconferma di tale scelta, l'ipotesi 1 non è interessata da vincoli ostativi e risulta quella meno gravata da eventuali richieste di autorizzazione e/o nulla osta da parte degli enti preposti.



**Engineering & Construction**



GRE CODE

**GRE.EEC.R.14.IT.H.16071.00.230.00**

PAGE

74 di/of 149


### **3. OPERE DI CONNESSIONE**

#### **3.1. RICOGNIZIONE VINCOLISTICA**

L'indagine è incentrata sulla verifica vincolistica di 3 soluzioni di progetto per la realizzazione di opere di connessione per il collegamento della centrale alla Stazione Elettrica della RTN:

- Ipotesi 1: Elettrodotto interrato 220 kV;
- Ipotesi 2: Elettrodotto aereo 220 kV;
- Ipotesi 3: Soluzione ibrida – Tratto in elettrodotto aereo a 220 kV e un tratto di elettrodotto interrato a 220 kV mediante la tecnica in TOC.

Di seguito i relativi inquadramenti su base satellitare.



Pizzone 2

— Nuova Centrale- M.Spaccata

■ Posizione SE

— Ipotesi 1

— Ipotesi 2

— Ipotesi 3

■ Fascia di rispetto 25 m Ipotesi 2

■ Fascia di rispetto 25 m Ipotesi 3

Buffer

■ Buffer 500 m Ipotesi 1

■ Buffer 500 m Ipotesi 2

■ Buffer 500 m Ipotesi 3

**Figura 29: Inquadramento delle alternative progettuali delle opere di connessione su base satellitare –  
Elaborazione GIS.**




### 3.1.1. AREE PROTETTE E RETE NATURA 2000

In questa sezione viene verificata l'eventuale presenza di Aree Protette e siti Rete Natura 2000 nei pressi dell'elettrodotto, nello specifico:

- Siti di Importanza Comunitaria (SIC) ed eventuali conseguenti Zone di Conservazione Speciale (ZSC) designate;
- Zone di Protezione Speciale (ZPS);
- Important Bird Areas (IBA);
- Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette (EUAP): parchi e riserve nazionali e regionali;
- Zone umide di importanza internazionale (Convenzione di Ramsar);

La perimetrazione delle zone di tutela riferite ad Aree Protette EUAP, siti Rete Natura 2000 e IBA è rappresentata sul Geoportale Nazionale. Di seguito si riportano degli estratti mappa.








Figura 30: Siti appartenenti a Rete Natura 2000 nei pressi delle ipotesi di connessione con i rispettivi buffer di 5 Km di raggio da ciascuna area indagata, così per come previsto dalle disposizioni dettate nelle “Norme Tecniche per la redazione degli Studi di Impatto Ambientale” – ISPRA (SNPA), 28/2020. Fonte:

<http://www.pcn.minambiente.it/mattm/servizio-wms/>.

**Le opere di connessione non interferiscono in maniera diretta, con aree Rete Natura 2000.**





Figura 31: Aree EUAP nei pressi delle ipotesi di connessione in progetto. Fonte:


<http://www.pcn.minambiente.it/mattm/servizio-wms/>.


**Le opere di connessione non interferiscono in maniera diretta, con aree protette EUAP.**





 IBA


Pizzone 2

 Nuova Centrale- M.Spaccata

 Posizione SE

 Ipotesi 1

 Ipotesi 2

 Ipotesi 3

Buffer

 Buffer 5 km Ipotesi 1

 Buffer 5 km Ipotesi 2

 Buffer 5 km Ipotesi 3

Figura 32: Aree IBA nei pressi delle ipotesi di connessione in progetto. Fonte:

<http://www.pcn.minambiente.it/mattm/servizio-wms/>.

**Le opere di connessione non interferiscono in maniera diretta con aree IBA.**

**Non si evince la presenza di aree Ramsar nell'intorno delle ipotesi di connessione.**

Come si evince dalle immagini, le aree protette e tutelate nei pressi delle opere di connessione risultano:

- Rete Natura 2000:
  - ZPS Parco Nazionale d'Abruzzo (IT7120132)





Engineering & Construction



GRE CODE

GRE.EEC.R.14.IT.H.16071.00.230.00

PAGE

80 di/of 149

- SIC Fiume Volturno dalle sorgenti al Fiume Cavaliere (IT7212128)
- SIC Pantano Zittola – Feudo Valcocchiara (IT7212126)
- ZSC Cime del Massiccio della Meta (IT6050018)
- ZSC Gruppo della Meta - Catena delle Mainarde (IT7212121)
- ZSC Parco Nazionale d'Abruzzo (IT7110205)
- EUAP:
  - Parco Nazionale dell'Abruzzo, Lazio e Molise (EUAP0001)
- IBA:
  - Parco Nazionale d'Abruzzo (IBA119)

**Pur non ricadendo le ipotesi di connessione all'interno di Siti Natura 2000 (e non interferendo con Aree Protette EUAP e/o con zone umide Ramsar), per come previsto dalla Direttiva 92/43/CEE e dal DPR 357/97, sarà necessario effettuare uno screening sui siti Rete Natura 2000 ricadenti all'interno di un buffer di 5 Km di raggio dalle opere in progetto, così come previsto dalle disposizioni dettate nelle "Norme Tecniche per la redazione degli Studi di Impatto Ambientale" – ISPRA (SNPA), 28/2020.**





Engineering & Construction



GRE CODE

GRE.EEC.R.14.IT.H.16071.00.230.00

PAGE

81 di/of 149

### 3.1.2. PIANO PAESISTICO TERRITORIALE – AMBIENTALE DI AREA VASTA

Il Piano Territoriale Paesistico-Ambientale Regionale è esteso all'intero territorio regionale ed è costituito dall'insieme dei Piani Territoriali Paesistico-Ambientali di Area Vasta (P.T.P.A.A.V.) formati per iniziativa della Regione Molise in riferimento a singole parti del territorio regionale. I P.T.P.A.A.V., redatti ai sensi della Legge Regionale 1/12/1989 n. 24, sono in totale 8.

I comuni di Montenero Val Cocchiara e Pizzone, entro cui ricadono le ipotesi di connessione vagliate, sono interessati dal Piano Territoriale Paesistico-Ambientale di Area Vasta n. 7, approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 107 del 07/04/99.

Il Piano Paesistico Territoriale Ambientale di Area Vasta individua sul territorio gli elementi di rilevanza paesistica ed ambientale, per gli elementi puntuali, lineari e areali si intendono gli oggetti, che all'interno del territorio, riconoscibili per caratteri di evidente omogeneità e la cui tutela riveste interesse pubblico in ottemperanza dell'art. 3 della L.R. n. 24 dell'1/12/1989.


Il presente Piano Paesistico Ambientale di Area Vasta si compone di elaborati cartografici e relativi allegati descrittivi e normativi facenti tutti parte integrante e sostanziale dello stesso.

Ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 24/89 i contenuti dei piani territoriali paesistici equivalgono a dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi della Legge 1497 del 1939. I Piani territoriali paesistico - ambientali di area vasta comunque comprendono i territori dichiarati di notevole interesse pubblico con il decreto del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali 18 aprile 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 1985, e con il decreto del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali 17 luglio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 12 agosto 1985.

I comuni di Montenero Val Cocchiara e di Pizzone risultano interessati da dichiarazione di notevole interesse pubblico, vincolo paesaggistico-ambientale ai sensi del Decreto Ministeriale 28 luglio 1976, pubblicato su G.U. del 22 settembre 1976, n. 252 (Fonte: <https://www.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4558>).

**Data l'interferenza con zone dichiarate di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art 146 del D.Lgs. 42/2004, la realizzazione delle opere di connessione sono subordinate all'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica.**

Di seguito si riporta la sovrapposizione delle aree di indagine con la "Carta degli usi produttivi del suolo – AA1" allegata al PTPAAV.



**Pizzone 2**

— Nuova Centrale- M.Spaccata

■ Posizione SE

— Ipotesi 1

— Ipotesi 2

— Ipotesi 3

■ Fascia di rispetto 25 m Ipotesi 2

■ Fascia di rispetto 25 m Ipotesi 3

**Buffer**

■ Buffer 500 m Ipotesi 1

■ Buffer 500 m Ipotesi 2

■ Buffer 500 m Ipotesi 3




Figura 33 - Sovrapposizione delle ipotesi di connessione con la "Carta degli usi produttivi del suolo – AA1" allegata al PTPAAV (Fonte:

[http://www1.regione.molise.it/web/servizi/serviziobienambientali.nsf/web/servizi/serviziobienambientali.nsf/\(InfoInternet\)/1CC1B1650F4D4985C125722200380EB8?OpenDocument](http://www1.regione.molise.it/web/servizi/serviziobienambientali.nsf/web/servizi/serviziobienambientali.nsf/(InfoInternet)/1CC1B1650F4D4985C125722200380EB8?OpenDocument))



Engineering & Construction



GRE CODE

GRE.EEC.R.14.IT.H.16071.00.230.00

PAGE

84 di/of 149

L'ipotesi 1 ricade all'interno dell'area "P1 – Pascolo nudo e cespugliato", "Bosco ceduo", "C- Colture arboree specializzate (oliveti, vigneti)".

L'ipotesi 2 ricade all'interno dell'area "P1 – Pascolo nudo e cespugliato", "Bosco ceduo" e "P2 – Pascolo arborato".


L'ipotesi 3 ricade parzialmente nell'area "P1 – Pascolo nudo e cespugliato", "Bosco ceduo", "C- Colture arboree specializzate (oliveti, vigneti)" e "P2 – Pascolo arborato".

All'interno delle NTA di piano non vengono riportate specifiche prescrizioni in merito alle tematiche precedentemente trattate.


**Di conseguenza, le tematiche riportate nella Tavola di Piano, risultano puramente indicative e in alcun modo prescrittive.**





Di seguito si riporta la sovrapposizione delle aree di indagine con la “Carta dei vincoli, dei demani, delle proprietà collettive – AI1” allegata al PTPAAV.





**Pizzone 2**


 Nuova Centrale- M.Spaccata


 Posizione SE

 Ipotesi 1

 Ipotesi 2


 Ipotesi 3


 Fascia di rispetto 25 m Ipotesi 2

 Fascia di rispetto 25 m Ipotesi 3

**Buffer**

 Buffer 500 m Ipotesi 1

 Buffer 500 m Ipotesi 2

 Buffer 500 m Ipotesi 3




Figura 34 - Sovrapposizione delle ipotesi di connessione con la “Carta dei vincoli, dei demani, delle proprietà collettive – AI1” allegata al PTPAAV (Fonte:

[http://www1.regione.molise.it/web/servizi/serviziobeniamientali.nsf/web/servizi/serviziobeniamientali.nsf/\(InfoInternet\)/1CC1B1650F4D4985C125722200380EB8?OpenDocument](http://www1.regione.molise.it/web/servizi/serviziobeniamientali.nsf/web/servizi/serviziobeniamientali.nsf/(InfoInternet)/1CC1B1650F4D4985C125722200380EB8?OpenDocument))

Tutte ipotesi indagate ricadono in un’area gravata da Vincolo Paesistico (L. 1497/1939, L. 431/1985 art. 1), inoltre l’ipotesi numero 1 ricade parzialmente anche all’interno dell’area Vincolo di immodificabilità temporaneo (L. 431/1985 art. 1 ter) DD. MM. 18 Aprile 1985.

All’interno delle NTA di Piano non sono state ritrovate indicazioni o prescrizioni in merito alle tematiche trattate in precedenza. Va precisato che i riferimenti normativi indicati all’interno



**Engineering & Construction**



GRE CODE

**GRE.EEC.R.14.IT.H.16071.00.230.00**

PAGE


87 di/of 149

dell'elaborato cartografico risultano abrogati dall' art. 166 comma 1 del D.Lgs. 29 Ottobre 1999, n. 490, quest'ultimo risulta essere abrogato dall'art. 184 comma 1 del D.Lgs. 22 Gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

**Di conseguenza, non risultano condizioni ostative alla realizzazione dell'opera, previo ottenimento del nulla osta paesaggistico, da parte della competente Soprintendenza.**



Di seguito si riporta la sovrapposizione delle aree di indagine con la “Carta della disciplina urbanistica vigente – AI2” allegata al PTPAAV.



**Pizzone 2**

— Nuova Centrale- M.Spaccata

■ Posizione SE

— Ipotesi 1

— Ipotesi 2

— Ipotesi 3

■ Fascia di rispetto 25 m Ipotesi 2

■ Fascia di rispetto 25 m Ipotesi 3

**Buffer**

■ Buffer 500 m Ipotesi 1

■ Buffer 500 m Ipotesi 2

■ Buffer 500 m Ipotesi 3






Dalla sovrapposizione sopra riportata emerge quanto segue:

- L'ipotesi 1 interferisce con le zone: "F1 – Attrezzature di interesse generale per servizi", "D3 – Impianti turistici" e "F3 – Rispetto boschivi";
- L'ipotesi 2 interferisce con le zone: "F1 – Attrezzature di interesse generale per servizi" e "F3 – Rispetto boschivi";
- L'ipotesi 2 interferisce con le zone: "F1 – Attrezzature di interesse generale per servizi" e "F3 – Rispetto boschivi".

All'interno delle NTA di Piano non sono riportate prescrizioni in merito alle tematiche trattate.

**Di conseguenza, le tematiche riportate nella Tavola di Piano, risultano puramente indicative e in alcun modo prescrittive.**

Di seguito si riporta la sovrapposizione delle aree di indagine con la "Carta dei Caratteri Vegetazionali e Faunistici – AN5" allegata al PTPAAV.





Le ipotesi di connessione interferiscono, in egual modo, con una zona all'interno della quale è presente una vegetazione a prati pascolo estesa tra i 600 e i 1200 m di quota, e una zona boschiva tra i 1200 e i 1800 m.

All'art. 48.1 delle NTA di piano viene riportato quanto segue in merito alla Fasce di rispetto da considerazione dalle formazioni boschive:

*“Resta individuata una fascia di rispetto della larghezza di 50 metri dal limite dei boschi, così come individuati sulle tavole di analisi, nella quale sono vietati tutti gli interventi comportanti la realizzazione di volumi fuori terra, ferma restando le altre limitazioni poste dalla norme del PTPAAV per le aree interessate”*

Successivamente all'art. 48.5 vengono imposte delle deroghe alle prescrizioni riportate, quali:

*“Le fasce di rispetto non si applicano per la realizzazione di:*

- a) Opere infrastrutturali a rete, comprese le condotte di adduzione ai corpi idrici;*
- b) Invasi collinari sui fossi vernili e sui valloni;*

*Gli interventi di cui al punto a) dovranno essere comunque soggetti a modalità di tutela V.A. nella quale verrà dimostrata la impossibilità di tracciati differenti di minore impatto e/o di interrimento dell'infrastruttura.”*

Secondo le prescrizioni sopra riportate le ipotesi di connessione indagate sono soggette alle modalità di verifica V.A. (Verifica di Ammissibilità); all'interno delle NTA di Piano, all'art.27 e all'art. 32, viene disposto quanto segue in merito alla V.A. :

*“Art. 27.1 – La modalità VA (Trasformazione da sottoporre a verifica di ammissibilità) consiste nella verifica, attraverso lo “studio di compatibilità” di cui all'art. 5 della L.R. a. 24 del 1/12/1989 e dal successivo art. 32 dell'ammissibilità a trasformazione antropica. In sede di previsione di tipo urbanistico e cioè in sede di formazione, revisione, approvazione e gestione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica e delle relative varianti o deroghe. In sede di approvazione di atti tecnico-amministrativi degli Enti pubblici e privati preposti alla realizzazione di opere pubbliche ed infrastrutturali: in caso di ammissibilità consiste, inoltre ne rispetto della modalità TC1”*

*“ Art. 32.1 - Le verifiche di ammissibilità. di cui all'art 10 della L.R. n. 24 del 1.12.1989. previste dalla modalità VA di cui al precedente art. 27 vengono effettuate attraverso lo "studio di compatibilità". contenente trattazione specialistiche riferite ai singoli tematismi per i quali esse vengono prescritte.*

*Art. 32.2 - Tale studio. redatto di professionisti specifici. deve dimostrare la compatibilità rispetto alla conservazione delle caratteristiche costitutive dell'elemento oggetto di tutela e valorizzazione*





Engineering & Construction



GRE CODE

GRE.EEC.R.14.IT.H.16071.00.230.00

PAGE

93 di/of 149

*coinvolto nella trasformazione stessa. Tale studio riguarda, secondo i casi, uno o più dei seguenti aspetti:*


- pericolosità geologica:*
- aspetti naturalistici:*
- aspetti archeologici:*
- aspetti urbanistici:*
- aspetti architettonici:*
- aspetti relativi all'uso produttivo dei suoli:*
- aspetti percettivi.*

*Art. 32.3 - Lo studio dovrà, in ogni caso evidenziare la mancanza di alternative più vantaggiose ai fini della tutela e valorizzazione degli elementi di rilevanza paesistica ed ambientale.*

*Art. 32.+ - Lo stesso studio preciserà le modalità progettuali, esecutive e di gestione eventualmente necessarie a garantire di fatto detta compatibilità.”*

**Per tutto quanto sopra riportato, non si riscontrano condizioni ostative per le ipotesi proposte, previa una Verifica di Ammissibilità (V.A.), per la quale sarà necessario redigere adeguati studi di compatibilità, in relazione alle tematiche interferite.**

Di seguito si riporta la sovrapposizione delle aree di indagine con la “Carta della trasformabilità – P1” allegata al PTPAAV.



**Pizzone 2**

— Nuova Centrale- M.Spaccata

■ Posizione SE

— Ipotesi 1

— Ipotesi 2

— Ipotesi 3

■ Fascia di rispetto 25 m Ipotesi 2

■ Fascia di rispetto 25 m Ipotesi 3

**Buffer**

■ Buffer 500 m Ipotesi 1

■ Buffer 500 m Ipotesi 2

■ Buffer 500 m Ipotesi 3

**Mappe**

Google Satellite





Figura 37 - Sovrapposizione delle ipotesi di connessione con la "Carta della trasformabilità - P1" allegata al PTPAAV (Fonte:

[http://www1.regione.molise.it/web/servizi/serviziobeniambientali.nsf/web/servizi/serviziobeniambientali.nsf/\(InfoInternet\)/1CC1B1650F4D4985C125722200380EB8?OpenDocument](http://www1.regione.molise.it/web/servizi/serviziobeniambientali.nsf/web/servizi/serviziobeniambientali.nsf/(InfoInternet)/1CC1B1650F4D4985C125722200380EB8?OpenDocument))



L'ipotesi 2 e l'ipotesi 3 interferiscono con le seguenti aree:

- “N2 – 24 Prevalenza di elementi naturalistici fisico – biologici di valore elevato”: all'interno dell'allegato 2B1 “Schede progettuali delle Aree N2” allegate al piano è possibile individuare la località di riferimento, ovvero “Comuni di Pizzone – Montenero Val Cocchiara “Località: Prato delle Fosse””, e le modalità di verifica necessarie alla realizzazione di opere infrastrutturali. Nel caso in esame sarà necessario effettuare la verifica di ammissibilità (V.A.), seguendo le direttive riportate all'art. 32 delle NTA di piano.

COMUNI DI PIZZONE - MONTENERO VALCOCCHIARA "LOCALITA': PRATO DELLE FOSSE"																																
AREA	ELEMENTI	CATEGORIE DI USO ANTROPICO																														
		CULTURALE RICREATIVO			INSEDIATIVO					INFRASTRUTTURALE								AGRO - SILVO PASTORALE			ESTRATTIVO											
		a1	a2	a3	b1	b2	b3	b4	b5	c1	c2	c3	c4	c5	c6	c7	c8	d1	d2	d3	e1	e2	e3									
N2.24	NATURALISTICO	TC1		TC1						VA							VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	TC1	TC1	TC2			
	ARCHEOLOGICO																															
	STORICO URBANISTICO																															
	PRODUTTIVO AGRICOLO	TC1		TC1						TC1							VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	TC1	TC1	TC2			
	PERCETTIVO	TC1		TC1						VA						VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	TC1	TC1	TC2				
	PERICOLOSITA' GEOLOGICA																															

Figura 38 - All. 2B1 Schede progettuali delle aree N2 – 24 (Fonte:

<http://www1.regione.molise.it/web/servizi/serviziobeniam bientali.nsf/fac382af29309379c1256c8c006171e7/90d439b9b7487260c1257504005b411e?OpenDocument>)

- “N3 -1 Prevalenza di elementi naturalistici fisico biologici di valore medio”, nello specifico all'interno dell'allegato 2B3 “Schede progettuali delle aree N3” allegate al piano è possibile individuare le località di riferimento, ovvero “Comune di Pizzone “Località: Il Monte””, e la modalità di verifica necessaria alla realizzazione di opere infrastrutturali. Nel seguente caso in esame sarà necessario una verifica secondo le modalità TC1 (Trasformazione condizionata a requisiti progettuali da verificarsi in sede di rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 7 della Legge 1497/39).

COMUNE DI PIZZONE "LOCALITA': IL MONTE"																																
AREA	ELEMENTI	CATEGORIE DI USO ANTROPICO																														
		CULTURALE RICREATIVO			INSEDIATIVO					INFRASTRUTTURALE								AGRO - SILVO PASTORALE			ESTRATTIVO											
		a1	a2	a3	b1	b2	b3	b4	b5	c1	c2	c3	c4	c5	c6	c7	c8	d1	d2	d3	e1	e2	e3									
N3.1	NATURALISTICO	TC1	TC1	TC2					TC1	TC1	VA	TC1	TC1	TC1	TC1	TC1	TC1	TC1	TC1	TC1	TC1	TC1	TC1	TC1	TC1	TC1	TC1	TC1	TC2	VA	VA	VA
	ARCHEOLOGICO																															
	STORICO URBANISTICO	TC1	TC1	TC2						TC1	TC1		TC1	TC1	TC1	TC1	TC1	TC1	TC1	TC1	TC1	TC1	TC1	TC1	TC1	TC1	TC1	TC1	TC1	TC1	TC1	TC1
	PRODUTTIVO AGRICOLO	TC1	TC1	TC2						TC1	TC1	VA	TC1	TC1	TC1	TC1	TC1	TC1	TC1	TC1	TC1	TC1	TC1	TC1	TC1	TC1	TC1	TC1	TC1	TC1	TC1	TC1
	PERCETTIVO	TC1	TC1	TC2						TC1	TC1	VA	TC1	TC1	TC1	TC1	TC1	TC1	TC1	TC1	TC1	TC1	TC1	TC1	TC1	TC1	TC1	TC1	TC1	TC1	TC1	TC1
	PERICOLOSITA' GEOLOGICA																															

Figura 39 - All. 2B3 Schede progettuali delle aree N3 – 1 (Fonte:

<http://www1.regione.molise.it/web/servizi/serviziobeniam bientali.nsf/fac382af29309379c1256c8c006171e7/fea02f5bd68501bfc1257504005bcba5?OpenDocument>)

- “N3 – 2 Prevalenza di elementi naturalistici fisico biologici di valore medio”, nello specifico



all'interno dell'allegato 2B3 "Schede progettuali delle aree N3" allegate al piano è possibile individuare la località di riferimento, ovvero "Comune di Pizzone "Località: Monte Fiumara"", e le modalità di verifica necessarie alla realizzazione di opere infrastrutturali. Nel seguente caso in esame sarà necessario una verifica secondo la modalità TC1 (Trasformazione condizionata a requisiti progettuali da verificarsi in sede di rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 7 della Legge 1497/39) e TC2.

COMUNE DI PIZZONE "LOCALITA' : PONTE FIUMARA"																										
AREA	ELEMENTI	CATEGORIE DI USO ANTROPICO																								
		CULTURALE RICREATIVO			INSEDIATIVO					INFRASTRUTTURALE								AGRO - SILVO PASTORALE			ESTRATTIVO					
		a1	a2	a3	b1	b2	b3	b4	b5	c1	c2	c3	c4	c5	c6	c7	c8	d1	d2	d3	e1	e2	e3			
N3.2	NATURALISTICO	TC2	TC1	TC2	TC1	TC1	TC1	TC1	VA	TC1	TC1	TC1	TC1	TC1	TC1	TC1	TC1	TC1	TC1	TC2	VA	VA	VA			
	ARCHEOLOGICO																									
	STORICO URBANISTICO																									
	PRODUTTIVO AGRICOLO	TC2	TC1	TC2	TC1	TC1	TC1	TC1	VA	TC2	TC1	TC2	TC1	TC2	TC1	TC2	TC1	TC1	TC1	TC2	VA	VA	VA			
	PERCETTIVO																									
	PERICOLOSITA' GEOLOGICA																									

Figura 40 - All. 2B3 Schede progettuali delle aree N3 – 2 (Fonte:

<http://www1.regione.molise.it/web/servizi/serviziobieniam bientali.nsf/fac382af29309379c1256c8c006171e7/fea02f5bd68501bfc1257504005bcba5?OpenDocument>)

- "G1 – 1 Prevalenza di elementi di pericolosità geologico di valore elevato" nello specifico all'interno dell'allegato 2B4 "Schede progettuali delle aree G1" allegate al piano è possibile individuare la località di riferimento, ovvero "Comune di Pizzone "Località: Serrone"", e le modalità di verifica necessarie alla realizzazione di opere infrastrutturali. Nel seguente caso in esame sarà necessario una verifica secondo la modalità Verifica di ammissibilità (V.A.) e TC1 (Trasformazione condizionata a requisiti progettuali da verificarsi in sede di rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 7 della Legge 1497/39).

COMUNE DI PIZZONE "LOCALITA' : SERRONE"																										
AREA	ELEMENTI	CATEGORIE DI USO ANTROPICO																								
		CULTURALE RICREATIVO			INSEDIATIVO					INFRASTRUTTURALE								AGRO - SILVO PASTORALE			ESTRATTIVO					
		a1	a2	a3	b1	b2	b3	b4	b5	c1	c2	c3	c4	c5	c6	c7	c8	d1	d2	d3	e1	e2	e3			
G1.1	NATURALISTICO																									
	ARCHEOLOGICO																									
	STORICO URBANISTICO																									
	PRODUTTIVO AGRICOLO	TC1		TC1						TC1	TC1	TC1	TC1	TC1	TC1	TC1	VA	TC1	TC2							
	PERCETTIVO																									
	PERICOLOSITA' GEOLOGICA	VA		VA						VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	TC1	TC2							

Figura 41 - All. 2B4 Schede progettuali delle aree G1 - 1 (Fonte:

<http://www1.regione.molise.it/web/servizi/serviziobieniam bientali.nsf/fac382af29309379c1256c8c006171e7/fea02f5bd68501bfc1257504005bcba5?OpenDocument>)

Secondo l'articolo 28.1 presente all'interno delle NTA di piano viene determinata la modalità TC1: "La modalità TC1 consiste nel rispetto di specifiche prescrizioni conoscitive, progettuali, esecutive



Engineering & Construction



GRE CODE

GRE.EEC.R.14.IT.H.16071.00.230.00

PAGE

98 di/of 149

*e di gestione, nei casi e nei modi precisate al successivo Titolo VI.*

*Tale modalità, esclusa quella delle prescrizioni progettuali, è l'unica applicabile nel caso si tratti di opere o lavori che interessino le zone omogenee "A". "B" "C". "D" e "F" di cui al D.M. 1444/68 di strumenti urbanistici approvati prima dell'adozione del P.T.P.A.A.V. per la cui azione siamo stati già approvati o non siano stati prescritti piani particolareggiati e sempre che non si interessino elementi puntuali, lineari o areali classificati di valore eccezionale per gli aspetti percettivi, storici, archeologici o naturalistici."*


Invece all'art. 29.1 viene determinata la modalità TC2:

*"La modalità TC2 (Trasformazione condizionata a requisiti progettuali di verificarsi in sede di rilascio di concessione o autorizzazione ai sensi della Legge 10/77 e delle successive modifiche ed integrazioni) consiste nel rispetto di specifiche prescrizioni conoscitive, progettuali, esecutive e di gestione nei casi e nei modi specificati nel successivo Titolo VI."*

L'ipotesi 1 interferisce le medesime aree sopracitate, a meno dell'area "G1.1 - Prevalenza di elementi di pericolosità geologico di valore elevato".

**Per tutto quanto sopra riportato, non si riscontrano condizioni ostative per le ipotesi proposte, previa una Verifica di Ammissibilità (V.A.), per la quale sarà necessario redigere adeguati studi di compatibilità, in relazione alle tematiche interferite.**

Di seguito si riporta la sovrapposizione delle aree di indagine con la “Carta delle trasformazioni prioritarie di sistemazione e ripristino – P2” allegata al PTPAAV.



**Pizzone 2**

— Nuova Centrale- M.Spaccata

■ Posizione SE

— Ipotesi 1

— Ipotesi 2

— Ipotesi 3

■ Fascia di rispetto 25 m Ipotesi 2

■ Fascia di rispetto 25 m Ipotesi 3

**Buffer**

□ Buffer 500 m Ipotesi 1

□ Buffer 500 m Ipotesi 2

□ Buffer 500 m Ipotesi 3

**Mappe**

Google Satellite

**LEGENDA**

●●●● LIMITE DI PIANO  
●●●● CONFINE COMUNALE

**INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DEI DETRATTORI AMBIENTALI E VISIVI**

**1A RIPRISTINO DEI LUOGHI**

1A<sub>1</sub> Ripristino geologico  
1A<sub>2</sub> Ripristino dei boschi  
1A<sub>3</sub> Ripristino dei corsi d'acqua  
1A<sub>4</sub> Ripristino del sito delle discariche a cielo aperto  
1A<sub>5</sub> Ripristino delle cave

**2A SOSTITUZIONE**

2A<sub>1</sub> Sostituzione paramassi

**3A DELOCALIZZAZIONE**

3A<sub>1</sub> Delocalizzazione delle discariche  
3A<sub>2</sub> Delocalizzazione dei manufatti produttivi

**4A MASCHERAMENTO**

4A<sub>1</sub> Mascheramento delle reti tecnologiche  
4A<sub>2</sub> Mascheramento dei manufatti

**INTERVENTI DI RISANAMENTO PER DEGRADO**

**1B DISINQUINAMENTO DEI CORSI D'ACQUA**

**2B RECUPERO**

2B<sub>1</sub> Recupero patrimonio storico artistico  
2B<sub>2</sub> Recupero nuclei rurali  
2B<sub>3</sub> Recupero aree tratturali  
2B<sub>4</sub> Recupero aree archeologiche  
2B<sub>5</sub> Recupero edifici rurali  
2B<sub>6</sub> Recupero cripte e cappelle rurali  
2B<sub>7</sub> Recupero manufatti di archeologia industriale  
2B<sub>8</sub> Recupero ambientale dei boschi

**3B RISANAMENTO DEI PASCOLI**

**INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI PROTEZIONE DEL DEGRADO**

**1C ISTITUZIONE VINCOLO DI SALVAGUARDIA ARCHEOLOGICO**

**2C SISTEMAZIONE DI CORSI D'ACQUA**

Figura 42 - Sovrapposizione delle ipotesi di connessione con la "Carta delle trasformazioni prioritarie di sistemazione e ripristino - P2" allegata al PTPAAV (Fonte:

[http://www1.regione.molise.it/web/servizi/serviziobieniambrntali.nsf/web/servizi/serviziobieniambrntali.nsf/\(InfoInternet\)/1CC1B1650F4D4985C125722200380EB8?OpenDocument](http://www1.regione.molise.it/web/servizi/serviziobieniambrntali.nsf/web/servizi/serviziobieniambrntali.nsf/(InfoInternet)/1CC1B1650F4D4985C125722200380EB8?OpenDocument))





Engineering & Construction



GRE CODE

GRE.EEC.R.14.IT.H.16071.00.230.00

PAGE

101 di/of 149

L'ipotesi 1 interferisce con aree di recupero "2B6 – Recupero cripte e cappelle rurali".

L'ipotesi 2 e l'ipotesi 3 interferiscono con un'area di ripristino dei luoghi "IA1 – Ripristino geologico" e con aree di recupero "2B5 – Recupero edifici rurali".

All'art. 40 delle NTA di Piano viene indicato che per le tematiche riportate all'interno della "Carta delle trasformabilità prioritarie di sistemazione e di ripristino – P1" gli interventi per le opere di recupero e ove necessario le modalità della loro progettazione sono riportate nell'allegato 2D.

L'allegato 2D attualmente non risulta disponibile alla consultazione.

**Per tutto quanto sopra riportato, non si riscontrano condizioni ostative per le ipotesi proposte, previa una Verifica di Ammissibilità (V.A.), per la quale sarà necessario redigere adeguati studi di compatibilità, in relazione alle tematiche interferite.**

### 3.1.3. VINCOLI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI D.LGS. 42/2004

Il vincolo paesaggistico è uno strumento previsto dalla legislazione statale per la tutela delle aree di maggiore pregio paesistico, con la finalità di mitigare l'inserimento nel paesaggio di opere edilizie ed infrastrutture nonché di rendere il più possibile compatibili le attività a forte impatto visivo. Tale vincolo è stato introdotto dalla legge 1497/39, successivamente integrato dalla legge 431/85 (Legge Galasso) e quindi inserito nel Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali determinato dal D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490. In data 22 gennaio 2004 il D.Lgs. n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 06 luglio 2002, n. 137", ha provveduto a sostituire ed abrogare tutta la normativa precedente.

Il D.Lgs. 42/2004 fornisce, nella parte terza, l'elenco dei beni paesaggistici tutelati, in particolare si riportano gli artt. 136 e 142:

Art. 136, D.Lgs. 42/2004:

*“Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:*

- a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;*
- b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;*
- c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;*
- d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.”*

Art. 142, D.Lgs. 42/2004:

*Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:*

- a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;*
- b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;*
- c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;*

*d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;*

*e) i ghiacciai e i circhi glaciali;*

*f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;*

*g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;*

*h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;*

*i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;*

*l) i vulcani;*


Da consultazione del Sistema Informativo Territoriale Ambientale e Paesaggistico (SITAP), è possibile verificare la presenza di vincoli ex D.Lgs. 42/2004 c.d. “decretati” (artt. 136, 157, 142 c. 1 lett. m) e c.d. “ope legis” (art. 142 c. 1, esc. Lett. e, h, m).

Come già osservato, per quanto riguarda i vincoli c.d. “decretati”, si riscontra che l'intero territorio comunale sia di Montenero Val Cocchiara che di Pizzone ricade in un'area soggetta a vincoli ex artt. 136 e 157 statali (si tratta della dichiarazione di notevole interesse pubblico – art. 136).

Relativamente ai vincoli c.d. “ope legis”, si riscontra:

- Tutte le ipotesi in oggetto interferiscono con aree di rispetto di 150 metri dalle sponde dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle Acque Pubbliche, vincolate ai sensi dell'art.142 c. 1 lett. b), c) del Codice.
- L'ipotesi 1 interferisce con aree boscate acquisite dalle carte di uso del suolo disponibili al 1987 (acquisite per ogni regione in base alle cartografie disponibili), tutelate ai sensi dell'art. 142 c. 1 lettera g) del Codice.

**Data l'interferenza con beni paesaggistici, la realizzazione delle ipotesi di connessione sono subordinate all'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica (art 146 del D.Lgs. 42/2004).**



■ Aree di rispetto di 150 metri dalle sponde dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle Acque Pubbliche, e di 300 metri dalla linea di battigia costiera del mare e dei laghi, vincolate ai sensi dell'art.142 c. 1 lett. a), b), c) del Codice

■ Parchi e riserve nazionali o regionali vincolati ai sensi dell'art. 142 c. 1 lett. f) del Codice, più restanti tipologie di area naturale protetta (livello fornito dal Ministero dell'Ambiente)

■ Aree boscate acquisite dalle carte di uso del suolo disponibili al 1987 (acquisite per ogni regione in base alle cartografie disponibili), tutelate ai sensi dell'art. 142 c. 1 lettera g) del Codice


- Pizzone 2
- Nuova Centrale- M.Spaccata
  - Posizione SE
  - Ipotesi 1
  - Ipotesi 2
  - Ipotesi 3
  - Fascia di rispetto 25 m Ipotesi 2
  - Fascia di rispetto 25 m Ipotesi 3
- Buffer
- Buffer 500 m Ipotesi 1
  - Buffer 500 m Ipotesi 2
  - Buffer 500 m Ipotesi 3
- Mappe  
Google Satellite

**Figura 43: Vincoli c.d. “ope legis” nei pressi delle ipotesi di connessione in progetto. Fonte:**

<http://sitap.beniculturali.it/>.

Relativamente ai beni culturali immobili puntuali, consultabili dal navigatore di Vincoli In Rete (VIR), non si osserva alcuna interferenza con le ipotesi di connessione in progetto.





- Archeologici di interesse culturale dichiarato
- Architettonici di interesse culturale non verificato
- Architettonici di interesse culturale dichiarato

Figura 44: Beni culturali nei pressi delle ipotesi di connessione in progetto Fonte:

<http://vincoliinrete.beniculturali.it/vir/vir/vir.html>.

**Non sussistendo alcuna interferenza diretta dei beni con l'opera, non è da prevedersi alcuna alterazione dello stato di tutela degli stessi.**

### 3.1.4. PIANO ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE DELLA REGIONE MOLISE

Il Piano Energetico Ambientale Regionale, approvato con D.C.R. 133/2017, è un documento di indirizzo atto a guidare la Regione Molise verso un utilizzo produttivo delle risorse ambientali e uno sfruttamento consapevole delle fonti energetiche, riducendo gli impatti ambientali e incrementando i vantaggi per il territorio.

Tra gli allegati al Piano si annovera la cartografia dei vincoli, di cui si riportano stralci nelle figure seguenti.

La carta dei vincoli paesaggistici individua su tutto il territorio regionale le estensioni dei vincoli paesaggistici.




Figura 45: Inquadramento delle opere in progetto rispetto alla tavola n. 6 – Carta dei vincoli paesaggistici, Allegato 2 del PEAR. Fonte: <https://www.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12414>.

**Vista la bassa risoluzione dell'elaborato grafico e la grande scala di rappresentazione, al fine di verificare l'effettiva eventuale interferenza di eventuali vincoli paesaggistici con le ipotesi di connessione, si rimanda alla consultazione del CDU del comune di competenza.**

La carta dei vincoli architettonici e quella dei vincoli archeologici individuano, su tutto il territorio regionale, le estensioni dei vincoli, rispettivamente, architettonici e archeologici areali. Si osserva come le ipotesi di connessione non interessano alcuno dei suddetti vincoli.





Figura 46: Inquadramento delle opere in progetto rispetto alla tavola n. 7 – Carta dei vincoli architettonici, Allegato 2 del PEAR. Fonte: <https://www.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12414>.





- Pizzone 2
-  Nuova Centrale- M.Spaccata
  -  Posizione SE
  -  Ipotesi 1
  -  Ipotesi 2
  -  Ipotesi 3
- Buffer
-  Buffer 5 km Ipotesi 1
  -  Buffer 5 km Ipotesi 2
  -  Buffer 5 km Ipotesi 3
- Mappe
- Google Satellite

Figura 47: Inquadramento delle opere in progetto rispetto alla tavola n. 8 – Carta dei vincoli archeologici, Allegato 2 del PEAR. Fonte: <https://www.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12414>.

**Vista la bassa risoluzione dell'elaborato grafico e la grande scala di rappresentazione, al fine di verificare l'effettiva eventuale interferenza di eventuali vincoli archeologici e/o architettonici con le ipotesi di connessione, si rimanda alla consultazione del CDU del comune di competenza.**

La carta delle evidenze paesaggistiche del sistema acqua-tratturi individua su tutto il territorio regionale gli elementi legati al patrimonio tratturi. Si osserva come le ipotesi di connessione non interessano percorsi tratturali.






Figura 48: Inquadramento delle opere in progetto rispetto alla tavola n. 13 – Carta delle evidenze paesaggistiche del sistema acqua-tratturi, Allegato 2 del PEAR. Fonte:

<https://www.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12414>.

**Vista la bassa risoluzione dell'elaborato grafico e la grande scala di rappresentazione, al fine di verificare l'effettiva eventuale interferenza di evidenze paesaggistiche del sistema acqua-tratturi con le ipotesi di connessione, si rimanda alla consultazione del CDU del comune di competenza.**

**3.1.5. NUOVO REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 11 APRILE 1997 N. 9, IN MATERIA DI TUTELA, VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEL SUOLO DEMANIALE TRATTURALE**

Dalla consultazione della “Carta dei Tratturi, tratturelli, bracci e riposi”, pubblicata nel 1959 dal Commissariato per la reintegra dei tratturi di Foggia sulla base di una precedente edizione del 1912, attualmente distribuita in Scala 1:500.000 dall'Istituto Geografico Militare, Sezione Cartografia Storica, si osserva che le aree indagate non interessano tratturi.



□ Buffer di 500 m dalle opere di rete

**Figura 49: Inquadramento delle opere in progetto rispetto alla Carta dei Tratturi, tratturelli, bracci e riposi.**

**Vista la bassa risoluzione dell'elaborato grafico e la grande scala di rappresentazione, al fine di verificare l'effettiva eventuale interferenza di eventuali tratturelli, bracci e riposi con le ipotesi di connessione, si rimanda alla consultazione del CDU del comune di competenza.**

### 3.1.6. AREE PERCORSE DAL FUOCO

Non sono presenti cartografie di dettaglio sui portali istituzionali e pertanto non è stato possibile procedere con la verifica delle aree percorse dal fuoco.

Si riporta tuttavia la carta delle superfici totali percorse da incendio negli ultimi cinque anni, allegata al Piano Pluriennale Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta attiva contro gli incendi boschivi, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 920 del 14/09/2009.

Come si riscontra in Figura 53, nel comune di Montenero Val Cocchiara e in quello di Pizzone, ove ricadono le ipotesi di connessione, la superficie percorsa dal fuoco negli ultimi 5 anni risulta pari 0-1 ha.




Figura 50: Inquadramento dell'area vasta (ovale in rosso) rispetto alla carta delle superfici totali percorse da incendio negli ultimi cinque anni. Fonte:

<https://www.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/329>.

Per la verifica dell'effettiva sussistenza del vincolo Aree percorse dal fuoco e l'eventuale interferenza con le aree proposte come ipotesi di connessione, si rimanda alla consultazione del CDU del comune di competenza e alla consultazione del catasto incendi comunale.



### 3.1.7. PIANO STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO (PSAI)

Il Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) è uno strumento fondamentale della politica di assetto territoriale delineata dalla legge 183/89. Il PAI ha valore di Piano Territoriale di Settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni, gli interventi e le norme d'uso riguardanti la difesa dal rischio idrogeologico del territorio.

Le ipotesi di connessione indagate rientrano in parte tra i territori controllati dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, in particolare rientrano nel bacino idrografico del Volturno, e in parte tra i territori controllati dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale (in quanto il comune di Montenero Val Cocchiara), in particolare nel bacino idrografico del Sangro.

Il Piano Stralcio Assetto Idrogeologico (PSAI) dei territori dell'ex Autorità di Bacino Liri-Garigliano e Volturno, per il bacino Liri-Garigliano e Volturno, risulta approvato con D.P.C.M. del 12/12/2006 (Pubblicato su Gazzetta Ufficiale del 28/05/2007 n. 122).

Per quanto riguarda il PSAI – Rischio idraulico, risultano presenti sul portale dell'ente competente solo gli elaborati relativi al bacino idrografico Liri-Garigliano (Regione Abruzzo, Regione Campania, Regione Lazio). Risultano disponibili per la Regione Molise, gli elaborati del Piano Stralcio Difesa dalle Alluvioni (PSDA) relativi alla porzione di territorio ricadente nel bacino idrografico Volturno. Il PSDA dei territori dell'ex Autorità di Bacino Liri-Garigliano e Volturno, Bacino Volturno aste principali, risulta approvato con D.P.C.M. del 21/11/2001 (Pubblicato su Gazzetta Ufficiale del 19/02/02, n. 42). Dalla disamina del quadro d'unione del PSDA si osserva che il comune di Pizzone, ove ricadono i tracciati indagati, non risulta ricompreso negli elaborati di piano.

Al contrario per quanto concerne il Comune di Montenero Val Cocchiara risulta disponibile il Piano Stralcio Difesa Alluvione, rilasciato dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale, approvato con la Delibera di Consiglio Regionale n. 101/5 del 29/04/2008.

Nell'ambito del PSDA, la valutazione della pericolosità idraulica è stata effettuata stimando la capacità dell'alveo di contenere la piena di riferimento e, in caso di inadeguatezza della sezione d'alveo, determinando le caratteristiche dell'onda di sommersione che invade il territorio circostante (livelli e velocità dell'acqua, tempi di permanenza, ecc.). Per la definizione delle fasce a differente grado di pericolosità idraulica il PSDA ha individuato 4 classi di pericolosità idraulica:


- **Molto Elevata (P4):**  $h_{50} > 1$  m (Tr= 50 anni) oppure  $v_{50} > 1$  m/s (Tr = 50 anni);
- **Elevata (P3):**  $1\text{m} > h_{50} > 0.5$  m (Tr= 50 anni) oppure  $h_{100} > 1$  m (Tr = 100 anni) oppure  $v_{100} > 1$  m/s (Tr = 100 anni);



- **Media (P2):**  $h_{100} > 0m$  ( $Tr = 100$  anni);
- **Moderata (P1):**  $h_{200} > 0m$  ( $Tr = 200$  anni).

Tutti i progetti proposti per l'approvazione di interventi ricadenti nelle aree di pericolosità idraulica molto elevata (P4), elevata (P3) e media (P2) sono accompagnati da uno studio di compatibilità idraulica, se richiesto dai Capi III e IV delle Norme di Attuazione del PSDA.

Di seguito si riporta la sovrapposizione delle ipotesi di connessione con i tematismi presenti all'interno della Carta della Pericolosità, in formato shp forniti dall'Autorità di Bacino (Fonte: <https://autoritabacini.regione.abruzzo.it/index.php/carta-della-pericolosita-psda>).



Pizzone 2

— Nuova Centrale- M.Spaccata

■ Posizione SE

— Ipotesi 1

— Ipotesi 2

— Ipotesi 3

■ Fascia di rispetto 25 m Ipotesi 2

■ Fascia di rispetto 25 m Ipotesi 3

Buffer

■ Buffer 500 m Ipotesi 1

■ Buffer 500 m Ipotesi 2

■ Buffer 500 m Ipotesi 3

Mappe

Google Satellite

■ P1


■ P2

■ P3

■ P4

**Le ipotesi di connessione non interessano le tematiche trattate.**

Di seguito viene riportata la sovrapposizione delle ipotesi indagate con la carta competente del PSAI - Rischio frana del Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno per il comune di Montenero Val Cocchiara.



Pizzone 2

— Nuova Centrale- M.Spaccata

■ Posizione SE

— Ipotesi 1

— Ipotesi 2

■ Fascia di rispetto 25 m Ipotesi 2

Buffer

■ Buffer 500 m Ipotesi 1

■ Buffer 500 m Ipotesi 2





**AREA A RISCHIO MOLTO ELEVATO - R 4**

*Nella quale per il livello di rischio presente, sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale, la distruzione di attività socio-economiche.  
(\* Aree a rischio molto elevato ricadenti in zone a Parco)*



**AREA A RISCHIO ELEVATO - R 3**

*Nella quale per il livello di rischio presente, sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, la interruzione di funzionalità delle attività socio-economiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale.*



**AREA A RISCHIO MEDIO - R 2**

*Nella quale per il livello di rischio presente sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale che non pregiudicano l'incolumità delle persone, l'agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche.*



**AREA A RISCHIO MODERATO - R 1**

*Nella quale per il livello di rischio presente i danni sociali, economici e al patrimonio ambientale sono marginali.*



**AREA DI ALTA ATTENZIONE - A 4**

*Area non urbanizzata, potenzialmente interessata da fenomeni di innesco, transito ed invasione di frana a massima intensità attesa alta.*



**AREA DI MEDIO - ALTA ATTENZIONE - A 3**

*Area non urbanizzata, ricadente all'interno di una frana attiva a massima intensità attesa media o di una frana quiescente della medesima intensità in un'area classificata ad alto grado di sismicità.*



**AREA DI MEDIA ATTENZIONE - A 2**

*Area non urbanizzata, ricadente all'interno di una frana quiescente, a massima intensità attesa media.*



**AREA DI MODERATA ATTENZIONE - A 1**

*Area non urbanizzata, ricadente all'interno di una frana a massima intensità attesa bassa.*



**AREA A RISCHIO POTENZIALMENTE BASSO R Pb**

*Area nella quale l'esclusione di un qualsiasi livello di rischio, potenzialmente basso, è subordinata allo svolgimento di indagini e studi a scala di maggior dettaglio.*



**AREA DI ATTENZIONE POTENZIALMENTE BASSA A Pb**

*Area nella quale l'esclusione di un qualsiasi livello di attenzione, potenzialmente basso, è subordinata allo svolgimento di indagini e studi a scala di maggior dettaglio.*



*Area di possibile ampliamento dei fenomeni franosi cartografati all'interno, ovvero di fenomeni di primo distacco, per la quale si rimanda al D.M. LL.PP. 11/3/88 - C 1*

N.B.: Nelle aree a contorno delle frane, quando non è indicato l'ambito morfologico significativo di riferimento, l'area di possibile ampliamento deve essere estesa fino allo spartiacque principale e/o secondario, già riportati nella carta geomorfologica.



*Area di versante nella quale non è stato riconosciuto un livello di rischio o di attenzione significativo (applicazione D.M. LL.PP 11/3/88) - C 2*



**AREA A RISCHIO POTENZIALMENTE ALTO - RP a**

*Area nella quale il livello di rischio, potenzialmente alto, può essere definito solo a seguito di indagini e studi a scala di maggior dettaglio.*



**AREA DI ATTENZIONE POTENZIALMENTE ALTA - AP a**

*Area non urbanizzata, nella quale il livello di attenzione, potenzialmente alto, può essere definito solo a seguito di indagini e studi a scala di maggiore dettaglio.*

Figura 51 - Aree a rischio frana nei pressi delle ipotesi di connessione. Fonte:

<https://www.distrettoappenninomeridionale.it/index.php/elaborati-di-piano-menu/ex-adb-liri-garigliano-e-volturno-menu/pai-rischio-da-frana>.



**Engineering & Construction**



GRE CODE

**GRE.EEC.R.14.IT.H.16071.00.230.00**

PAGE


116 di/of 149

L'ipotesi 1 interferisce con le seguenti aree:







- R4 – Area a rischio molto elevato;
- Rpa – Area a rischio potenzialmente elevato;
- C1 – Area di possibile ampliamento dei fenomeni franosi cartografati all'interno, ovvero di fenomeni di primo distacco, per la quale si rimanda al D.M. LL. PP. 11/3/88.

Di seguito viene riportata la sovrapposizione delle ipotesi indagate con la carta del PSAI - Rischio frana del Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno per il comune di Pizzone.





Pizzone 2

-  Nuova Centrale- M.Spaccata
-  Ipotesi 1
-  Ipotesi 2
-  Ipotesi 3
-  Fascia di rispetto 25 m Ipotesi 2
-  Fascia di rispetto 25 m Ipotesi 3



**AREA A RISCHIO MOLTO ELEVATO - R4**

Nella quale per il livello di rischio presente, sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale, la distruzione di attività socio-economiche.

(\* Aree a rischio molto elevato ricadenti in zone a Parco)



**AREA A RISCHIO ELEVATO - R3**

Nella quale per il livello di rischio presente, sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, la interruzione di funzionalità delle attività socio-economiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale.



**AREA A RISCHIO MEDIO - R2**

Nella quale per il livello di rischio presente sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale che non pregiudicano l'incolumità delle persone, l'agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche.



**AREA A RISCHIO MODERATO - R1**

Nella quale per il livello di rischio presente i danni sociali, economici e al patrimonio ambientale sono marginali.



**AREA DI ALTA ATTENZIONE - A4**

Area non urbanizzata, potenzialmente interessata da fenomeni di innesco, transito ed invasione di frana a massima intensità attesa alta.



**AREA DI MEDIO - ALTA ATTENZIONE - A3**

Area non urbanizzata, ricadente all'interno di una frana attiva a massima intensità attesa media o di una frana quiescente della medesima intensità in un'area classificata ad alto grado di sismicità.



**AREA DI MEDIA ATTENZIONE - A2**

Area non urbanizzata, ricadente all'interno di una frana quiescente, a massima intensità attesa media.



**AREA DI MODERATA ATTENZIONE - A1**

Area non urbanizzata, ricadente all'interno di una frana a massima intensità attesa bassa.



**AREA A RISCHIO POTENZIALMENTE BASSO R Pb**

Area nella quale l'esclusione di un qualsiasi livello di rischio, potenzialmente basso, è subordinata allo svolgimento di indagini e studi a scala di maggior dettaglio.



**AREA DI ATTENZIONE POTENZIALMENTE BASSA A Pb**

Area nella quale l'esclusione di un qualsiasi livello di attenzione, potenzialmente basso, è subordinata allo svolgimento di indagini e studi a scala di maggior dettaglio.



Area di possibile ampliamento dei fenomeni franosi cartografati all'interno, ovvero di fenomeni di primo distacco, per la quale si rimanda al D.M. LL.PP. 11/3/88 - C1

N.B.: Nelle aree a contorno delle frane, quando non è indicato l'ambito morfologico significativo di riferimento, l'area di possibile ampliamento deve essere estesa fino allo spartacque principale e/o secondario, già riportati nella carta geomorfologica.



Area di versante nella quale non è stato riconosciuto un livello di rischio o di attenzione significativo (applicazione D.M. LL.PP 11/3/88) - C2



**AREA A RISCHIO POTENZIALMENTE ALTO - R Pa**

Area nella quale il livello di rischio, potenzialmente alto, può essere definito solo a seguito di indagini e studi a scala di maggior dettaglio.



**AREA DI ATTENZIONE POTENZIALMENTE ALTA - A Pa**

Area non urbanizzata, nella quale il livello di attenzione, potenzialmente alto, può essere definito solo a seguito di indagini e studi a scala di maggiore dettaglio.

Figura 52: Aree a rischio frana nei pressi delle ipotesi di connessione. Fonte:

<https://www.distrettoappenninomeridionale.it/index.php/elaborati-di-piano-menu/ex-ADB-liri-garigliano-e-volturno-menu/pai-rischio-da-frana>.

L'ipotesi 1 interferisce con le seguenti aree:

- R4 – Area a rischio molto elevato;
- R2 – Area di rischio medio;
- Rpa – Area a rischio potenzialmente elevato;
- A2 – Area media attenzione;
- A3 – Area di media – alta attenzione;
- Apa - Area di attenzione potenzialmente alta;
- C1 – Area di possibile ampliamento dei fenomeni franosi cartografati all'interno, ovvero di fenomeni di primo distacco, per la quale si rimanda al D.M. LL. PP. 11/3/88.



L'ipotesi 2 interferisce con le seguenti aree:

- A2 – Area media attenzione;
- A3 – Area di media – alta attenzione;
- Apa – Area di attenzione potenzialmente alta;
- C1 – Area di possibile ampliamento dei fenomeni franosi cartografati all'interno, ovvero di fenomeni di primo distacco, per la quale si rimanda al D.M. LL. PP. 11/3/88.

L'ipotesi 3 interferisce con le seguenti aree:

- A2 – Area di rischio medio;
- Apa - Area di attenzione potenzialmente alta;
- C1 – Area di possibile ampliamento dei fenomeni franosi cartografati all'interno, ovvero di fenomeni di primo distacco, per la quale si rimanda al D.M. LL. PP. 11/3/88.

Si riportano di seguito le prescrizioni riportate nelle Norme di Attuazione del PSAI:

Art. 3 - Aree a rischio molto elevato (R4):

*1. Nelle aree definite a "rischio idrogeologico molto elevato" si intendono perseguire i seguenti obiettivi: incolumità delle persone, sicurezza delle strutture, delle infrastrutture e del patrimonio ambientale.*

*2. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 è vietata qualunque trasformazione dello stato dei luoghi, sotto l'aspetto morfologico, infrastrutturale ed edilizio tranne che non si tratti di:*

*A) interventi di demolizione senza ricostruzione;*

*B) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, e ristrutturazione edilizia, così come definiti alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e s.m.i., sugli edifici, sulle opere pubbliche o di interesse pubblico, sulle infrastrutture sia a rete che puntuali e sulle attrezzature esistenti, purché detti interventi non comportino aumento del carico urbanistico o incremento dell'attuale livello di rischio e la necessità di intervenire non sia connessa con la problematica idrogeologica individuata e perimetrata dal Piano nell'area;*

*C) interventi strettamente necessari a migliorare la tutela della pubblica incolumità e a ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti, che non siano lesivi delle strutture ed infrastrutture adiacenti, senza aumenti di superficie e volume utili, senza aumento del carico urbanistico o incremento di*

*unità immobiliari e senza cambiamenti di destinazione d'uso che non siano riconducibili ad un adeguamento degli standard per la stessa unità abitativa;*

*D) interventi di riparazione, di adeguamento antisismico e ricostruzione in sito di edifici danneggiati da eventi sismici, qualora gli eventi stessi non abbiano innescato asseverate riattivazioni del fenomeno di dissesto idrogeologico;*

***E) realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferite a servizi essenziali non delocalizzabili, purché l'opera sia progettata ed eseguita in misura adeguata al rischio dell'area e la sua realizzazione non concorra ad incrementare il carico insediativo e non precluda la possibilità di attenuare e/o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio;***

*F) interventi atti all'allontanamento delle acque di ruscellamento superficiale e che incrementano le condizioni di stabilità dell'area in frana;*

*G) opere di bonifica e sistemazione dei movimenti franosi;*

*H) taglio e/o eliminazione delle essenze arboree ed arbustive qualora specifici studi, asseverati da tecnici abilitati, dimostrino che esse concorrano a determinare stato di pericolo per la pubblica incolumità, aggravino le condizioni di stabilità del versante o siano di intralcio all'esecuzione di opere strutturali finalizzate alla messa in sicurezza dell'area.*

Art. 5 - Aree a rischio potenzialmente alto (Rpa) ed Aree di attenzione potenzialmente alta

(Apa):

- 1. Nelle aree di cui alla rubrica del presente articolo, urbanizzate e non, si applicano i divieti e le prescrizioni di cui al precedente Articolo 3 e con le medesime eccezioni.*
- 2. Resta ferma la possibilità di annullare e/o modificare, in qualsiasi momento, la perimetrazione e le misure di salvaguardia relative all'assetto idrogeologico di tali aree a seguito di studi ed indagini a scala di maggior dettaglio che consentano una definizione, a scala adeguata, delle condizioni di stabilità del territorio. Si applica il successivo Articolo 29.*

Art. 7 - Aree di medio-alta attenzione (A3):

- 1. Nelle aree di cui alla rubrica del presente articolo, non urbanizzate, si applicano i divieti e le prescrizioni di cui al precedente Articolo 6 e con le medesime eccezioni qualora, in sede di approfondimento, risultasse la presenza di strutture, infrastrutture o beni ambientali e culturali.*

Art. 9 - Aree di media attenzione (A2):



1. *Nelle aree richiamate nella rubrica del presente articolo, non urbanizzate, si applica la disciplina di cui al precedente Articolo 8.*

Art. 8 - Aree a rischio medio (R2):

1. *Nelle aree definite a “rischio idrogeologico medio” si intende perseguire i seguenti obiettivi: sicurezza delle strutture, delle infrastrutture e del patrimonio ambientale.*
2. *Al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, in tali aree le costruzioni e gli interventi in generale sono **subordinati al non aggravamento delle condizioni di stabilità del pendio, alla garanzia di sicurezza determinata dal fatto che le opere siano progettate ed eseguite in misura adeguata al rischio dell’area.***

Art. 13 - Aree di possibile ampliamento dei fenomeni franosi cartografati all’interno, ovvero di fenomeni di primo distacco (C1):

3. *Nelle aree di cui alla rubrica gli interventi **sono subordinati unicamente all’applicazione della normativa vigente in materia, con particolare riguardo al rispetto delle disposizioni contenute nel D.M. 11 marzo 1988 (S.O. G.U. n.127 del 1/06/88), nella Circolare LL.PP. 24/09/88 n. 3483 e successive norme e istruzioni e nel D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001- s.o. n. 239).***

L’ipotesi 1 presenta una condizione di parziale ostatività in corrispondenza in cui vengono interferiti R4, A3, Rpa e Apa. Per tali aree il Piano prescrive una condizione di edificabilità di nuove infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferiti a servizi essenziali non localizzabili.

L’ipotesi 2 e l’ipotesi 3 interferiscono per una lunghezza di circa 145 m con le aree A3 e Apa, per le quali si presentano le condizioni sopracitate; al fine di non incorrere in contrasto con la prescrizione del piano si procederà nell’evitare la realizzazione di tralicci, in fase di progettazione definitiva, nell’area interessata.

**Non si rilevano quindi prescrizioni ostative alla realizzazione delle opere ipotizzate.**



Engineering & Construction



GRE CODE

GRE.EEC.R.14.IT.H.16071.00.230.00

PAGE


122 di/of 149

### 3.1.8. VINCOLO IDROGEOLOGICO R.D. LGS. 3267/1923

Il vincolo idrogeologico è istituito e normato con il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 e il successivo regolamento di attuazione R.D. 1126/1926. Il Regio Decreto rivolge particolare attenzione alla protezione dal dissesto idrogeologico, soprattutto nei territori montani, ed istituisce il vincolo idrogeologico come strumento di prevenzione e difesa del suolo, limitando il territorio ad un uso conservativo.

Le aree sottoposte a vincolo idrogeologico corrispondono ai territori delimitati ai sensi del Regio Decreto nei quali **gli interventi di trasformazione sono subordinati ad autorizzazione**. La loro conoscenza è fondamentale nell'ottica di una pianificazione sostenibile del territorio, al fine di garantire che tutti gli interventi interagenti con l'ambiente non ne compromettano la stabilità e si prevenga l'innescamento di fenomeni erosivi.

Da Figura 53 si evince che le ipotesi di connessione interessano aree soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923.



- Pizzone 2
-  Nuova Centrale- M.Spaccata
  -  Posizione SE
  -  Ipotesi 1
  -  Ipotesi 2
  -  Ipotesi 3
  -  Fascia di rispetto 25 m Ipotesi 2
  -  Fascia di rispetto 25 m Ipotesi 3
- Buffer
-  Buffer 500 m Ipotesi 1
  -  Buffer 500 m Ipotesi 2
  -  Buffer 500 m Ipotesi 3
- Mappe
-  Google Satellite


 Aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 del R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267

Figura 53: Aree soggette a vincolo idrogeologico nei pressi delle ipotesi di connessione in progetto. Fonte: [https://www3.regione.molise.it/flex/files/d/9/6/D.3f58d74afcf6d0e247b/vincolo\\_idrogeologico.pdf](https://www3.regione.molise.it/flex/files/d/9/6/D.3f58d74afcf6d0e247b/vincolo_idrogeologico.pdf).

**Data l'interferenza con aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923 la realizzazione delle ipotesi di connessione è subordinata all'ottenimento del nulla osta da parte dell'ente competente.**

### 3.1.9. VINCOLO CIMITERIALE

Come è possibile osservare in Figura 54, l'ipotesi 2 e l'ipotesi 3 si sviluppano in prossimità di un cimitero.

La salvaguardia dell'area di rispetto cimiteriale di 200 metri prevista dall'art. 338 del R.D. 27/07/1934, n. 1265 (testo unico delle leggi sanitarie), cioè il c.d. "vincolo cimiteriale", comporta un vincolo assoluto di inedificabilità, in considerazione dei molteplici interessi pubblici tutelati (quali le esigenze di natura igienico-sanitaria, la peculiare sacralità dei luoghi destinati all'inumazione e alla sepoltura, il mantenimento di un'area di possibile espansione della cinta cimiteriale; in tal senso, Cons. Stato, sez. IV, 20.07.2011, n. 4403, secondo cui la fascia di rispetto cimiteriale prevista dal citato art. 338 del T.U. delle leggi sanitarie, da misurare a partire dal muro di cinta del cimitero, costituisce un vincolo assoluto di inedificabilità -tale da imporsi anche rispetto a contrastanti previsioni di P.R.G.- che non consente in alcun modo l'allocazione sia di edifici sia di opere incompatibili col vincolo medesimo).




Figura 54: Dettaglio dell'ipotesi 2 e dell'ipotesi 3 in progetto su base satellitare con il vincolo cimiteriale.





**Engineering & Construction**



GRE CODE

**GRE.EEC.R.14.IT.H.16071.00.230.00**

PAGE

125 di/of 149

Da tale effetto di inedificabilità assoluta e legale discende che le amministrazioni comunali non dispongono di alcun potere discrezionale di valutazione in ordine alla concreta compatibilità delle opere di volta in volta realizzate con i valori tutelati dal vincolo.

In base all'art. 28 della L. n. 166/2002 il divieto di inedificabilità assoluta vigente nell'area di rispetto cimiteriale (200 m.) può essere derogato soltanto per realizzare un'opera pubblica o per attuare un intervento urbanistico e sempre che non vi ostino ragioni igienico-sanitarie.

La linea aerea (Ipotesi 2) e la linea interrata in TOC (Ipotesi 3) sono a servizio di un impianto di pubblico interesse e, per loro natura, non arrecano alcun danno al decoro e alla tranquillità dei defunti; non creano problemi di ordine sanitario e, nel caso di specie, nel quale l'impianto è collocato oltre la strada che costeggia il muro perimetrale del cimitero, non incidono neppure sulla possibilità di ampliamento del cimitero.

Si tratta di opere di urbanizzazione primaria, compatibili con qualsiasi zonizzazione prevista dagli strumenti urbanistici vigenti, e dunque possono essere installate anche in zona di rispetto cimiteriale (cfr. TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 21/02/2014 n. 311; TAR Campania, Napoli, Sez. VII, 25/10/2012 n. 4223; TAR Lazio Sez. II-bis 14/05/2007 n. 4367), tenuto anche conto che non ledono gli interessi dei quali il vincolo di inedificabilità persegue la tutela.

Non sussistono condizioni ostative per la realizzazione delle ipotesi proposte.



**Engineering & Construction**



GRE CODE

**GRE.EEC.R.14.IT.H.16071.00.230.00**

PAGE

126 di/of 149

### **3.1.10. AREE NON IDONEE**

Con D.G.R. n. 187 del 22/06/2022 la Regione Molise ha proceduto all'individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione e all'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, ai sensi del paragrafo 17.3 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili emanate con il decreto ministeriale del 10 settembre 2010".

Il DM 10 settembre 2010, prevede che le Regioni individuino la non idoneità delle aree attraverso un'apposita istruttoria avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, i quali determinerebbero, pertanto, una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione.

I criteri tesi all'individuazione di aree inidonee alla realizzazione di impianti di produzione elettrica alimentati da fonte idraulica si focalizzano prevalentemente su tematismi afferenti all'impatto sull'avifauna/chiroterofauna e sulla qualità dei corpi idrici con particolare riferimento alle aree della rete Natura 2000, come peraltro previsto dal punto 17 delle Linee guida.

Si riporta di seguito, in forma sintetica, la disamina delle aree non idonee all'installazione di impianti idroelettrici, per le ipotesi di connessione.

**AREE SOTTOPOSTE A TUTELA DEL PAESAGGIO E DEL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E CULTURALE**

Area	Non idoneità in relazione a specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti	Descrizione incompatibilità	Verifica
<p>1.9. Beni culturali</p> <p>Artt. 10 e 11 D.lgs. 42/2004. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.</p>	<p>Sono inidonee all'installazione per tutte le taglie di impianto le aree oggetto di tutela dei beni come individuati ai sensi degli artt. 10 e 11 D.lgs. 42/2004</p>	<p>Si presuppone la conservazione totale dell'integrità di tali beni, i quali quindi risultano incompatibili con l'installazione di qualunque tipologia degli impianti in oggetto. I beni culturali, infatti, non possono essere distrutti, danneggiati o adibiti ad un uso non compatibile con il loro carattere storico artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione.</p>	<p>Dalla disamina delle tavole n. 7 e n. 8 dell'allegato 2 del PEAR (Carta dei vincoli architettonici, Figura 46 e Carta dei vincoli archeologici, Figura 47) e del geoportale Vincoli in Rete del MIC, Figura 44, si verifica che le ipotesi per le opere di connessione non interessano beni culturali. <b>Non sussiste interferenza con aree non idonee.</b></p>
<p>1.10. Tratturi</p>	<p>Sono inidonee le aree tratturali vincolate con Decreto del Ministero dei Beni culturali e ambientali del 15 giugno 1976, nonché la relativa fascia di rispetto ove prevista dal PTPAAV.</p>	<p>I tratturi rappresentano la traccia materiale della civiltà che ne porta il nome, che, insieme al regime giuridico demaniale dei terreni interessati, testimonia una storia millenaria, legata a un'attività produttiva e ai modi con cui era organizzata, col sostegno, per finalità fiscali, dell'amministrazione regia.</p>	<p><b>Vista la bassa risoluzione dell'elaborato grafico analizzato nella trattazione e la grande scala di rappresentazione dello stesso, al fine di verificare l'effettiva eventuale interferenza di eventuali tratturelli, bracci e riposi con le ipotesi di localizzazione della stazione elettrica, si rimanda alla consultazione del CDU del comune di competenza.</b></p>
<p>1.11. Beni Paesaggistici</p>	<p>Sono inidonee alla</p>	<p>L.R. 22/2009.</p>	<p><b>Dalla lettura delle carte</b></p>

<p>Aree individuate da PTPAAV (Piani Territoriali Paesaggistici di Area Vasta).</p>	<p>realizzazione le zone di "protezione e conservazione integrale" dei Piani Territoriali Paesistici</p>		<p><b>allegate al Piano si osserva che le aree indagate non interessano aree di protezione e conservazione integrale.</b></p>
---	--	--	---

**AREE PROTETTE**

Area	Non idoneità in relazione a specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti	Descrizione incompatibilità	Verifica
<p>2.1. Aree protette nazionali e Aree protette regionali</p>	<p>Sono inidonee alla realizzazione le acque designate "non captabili" nelle aree protette (ai sensi dell'art. 164 comma 1 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.)</p>	<p>L'articolo 164 del D.Lgs. 152/2006 (Disciplina delle acque nelle aree protette), prevede che "nell'ambito delle aree naturali protette nazionali e regionali, l'ente gestore dell'area protetta, sentita l'Autorità di bacino, definisce le acque sorgive, fluenti e sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi, che non possono essere captate".</p> <p>Il criterio è da ritenersi attivo solo nei casi in cui l'Ente parco competente abbia assunto tale provvedimento in termini quantitativi (litri/sec.) o areali.</p>	<p>Come osservato nel paragrafo 3.1.1, le opere di connessione indagate non interessano aree protette.</p> <p><b>Non sussiste interferenza con aree inidonee.</b></p>
<p>2.2 parchi e preparchi o zone contigue e riserve regionali</p>		<p>L.R. 22/2009.</p>	<p>Come osservato nel paragrafo 3.1.1, le ipotesi di connessione indagate non interessano aree protette.</p> <p><b>Non sussiste interferenza con aree inidonee.</b></p>



<p>2.3 parchi nazionali</p>	<p>È inidonea alla realizzazione la “zona 1 di rilevante interesse” dei parchi nazionali istituiti nel territorio della regione.</p>	<p>L.R. 22/2009.</p>	<p>Come osservato nel paragrafo 3.1.1, le ipotesi di connessione indagate non interessano aree protette.</p> <p><b>Non sussiste interferenza con aree inidonee.</b></p>
<p>2.4. I.B.A. e ZPS</p>	<p>Sono inidonee alla realizzazione le aree I.B.A. e Z.P.S., così come regolamentato dalla L.R. 22/2009.</p>	<p>L.R. 22/2009.</p>	<p>Come osservato nel paragrafo 3.1.1, le ipotesi di connessione indagate non interessano aree protette.</p> <p><b>Non sussiste interferenza con aree inidonee.</b></p>
<p>2.5. Rete Natura 2000</p>	<p>Sono inidonei i tratti di corsi d’acqua nei siti della Rete Natura 2000 identificati come “non captabili” dalle misure di conservazione o dai Piani di Gestione.</p>	<p>Art. 18 NTA del Piano tutela Acque stabilisce quanto segue. È prioritaria, rispetto alla produzione idroelettrica, la protezione delle aree ricche di biodiversità e nelle aree designate per scopi di protezione della natura o per la protezione di ecosistemi o specie rari, minacciati o in pericolo di estinzione. L’indirizzo generale dell’Unione Europea verte all’integrazione delle politiche attraverso il perseguimento congiunto degli obiettivi sanciti da differenti Direttive. La Direttiva 2000/60/CE all’art. 4 comma 1 lett. c) ribadisce la necessità di perseguire le finalità di conservazione di habitat e specie di interesse comunitario direttamente dipendenti dall’acqua presenti nei siti della Rete Natura 2000 (dir. Habitat 92/43/CEE e dir. Uccelli 79/409/CEE). Questa connessione viene ribadita nella Guidance 31 “Ecological flows in the implementation of the Water Framework Directive (WFD). Le Misure di Conservazione</p>	<p>Come osservato nel paragrafo 3.1.1, le ipotesi di connessione indagate non interessano aree protette.</p> <p><b>Non sussiste interferenza con aree inidonee.</b></p>

e/o i Piani di Gestione dei singoli siti della Rete Natura 2000 possono individuare corsi d'acqua, o tratti di questi, di elevato interesse poiché indispensabili al mantenimento di specie e habitat di interesse comunitario. In tali ambiti il prelievo a scopo idroelettrico non risulta compatibile con le esigenze di conservazione.

**ALTRE AREE**

Area	Descrizione incompatibilità	Verifica
Corpi idrici superficiali in stato ecologico "elevato" riportati nel Piano di Gestione del Distretto idrografico Meridionale predisposto ai sensi D.Lgs. 152/2006.	La Direttiva 2000/60/CE (recepita dal D.Lgs. n. 152/2006) introduce all'art. 4 l'obbligo generale di non deterioramento della qualità dei corsi d'acqua con particolare riferimento del comma 7 per lo stato "elevato". La sentenza della Corte di Giustizia europea del 1.07.2015 nella causa C-461/13, ha confermato tale obbligo chiarendone l'interpretazione.	Da Figura 55 si osserva che le ipotesi di connessione indagate non interessano corpi idrici superficiali in stato ecologico "elevato".  <b>Non sussiste interferenza con aree non idonee.</b>
Tratti di corsi d'acqua già sottesi a derivazioni ad uso idroelettrico concesse.	L'uso dell'acqua per la produzione di energia idroelettrica, fatta eccezione per gli impianti a salto concentrato, produce rilevanti alterazioni del regime idrologico naturale di un corpo idrico, regime che - come unanimemente riconosciuto dalla comunità scientifica e illustrato dalla Guida 31 dell'Unione Europea sull'ecoflows - gioca un ruolo primario ai fini della struttura, funzionalità e resilienza degli ecosistemi acquatici nonché di conservazione delle specie native. L'alterazione del regime idrologico, attraverso le modificazioni dell'idraulica e della dinamica della corrente e unitamente all'inserimento di opere trasversali in alveo, determina impatti significativi sull'idromorfologia e sulle componenti biotiche (habitat e comunità fluviali e riparie). L'eventuale inserimento di una derivazione idroelettrica	Le ipotesi di connessione indagate sono relative alla possibile individuazione di tracciati in linea aerea o interrata a servizio di una Stazione idroelettrica, non richiesta quindi una nuova concessione di derivazione d'acqua.  <b>Non sussiste interferenza con aree non idonee.</b>

	<p>all'interno di un tratto di alveo fluviale il cui regime idrologico risulta già significativamente modificato da un impianto idroelettrico accentua ulteriormente l'alterazione del regime idrologico fino a cancellarne le caratteristiche essenziali (magnitudo, frequenza, durata timing di portate alte e basse e velocità di cambiamento delle stesse). In tali ambiti si fa divieto di rilascio di nuove concessioni di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico che alterano ulteriormente gli aspetti idrologici e morfologici del corso d'acqua.</p>	
<p>I bacini idrografici di estensione inferiore a 10 kmq, nonché le parti apicali di bacini di maggiore estensione fino al raggiungimento di detta soglia</p>	<p>Le porzioni apicali di un corso d'acqua costituiscono ecosistemi fragili, di particolare valore ecologico e paesaggistico e sono quindi elementi del capitale naturale da preservare. In tali ambiti si fa divieto di rilascio di nuove concessioni di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico che alterano sensibilmente il regime delle portate e/o che prevedono l'inserimento di nuove opere in alveo e manipolazioni delle sponde</p>	<p>Le ipotesi di connessione indagate sono relative alla possibile individuazione di tracciati in linea aerea o interrata a servizio di una Stazione idroelettrica, non è richiesta quindi una nuova concessione di derivazione d'acqua.</p> <p><b>Non sussiste interferenza con aree non idonee.</b></p>
<p>Tratti di corsi d'acqua nei quali è accertata la presenza di specie ittiche in stato di grave rischio</p>	<p>Ambienti nei quali è accertata la presenza di specie che risultano rare e/o endemiche e/o che destano preoccupazione per il loro stato di conservazione. In tali ambienti è necessario adottare misure atte ad assicurare la tutela di tali specie per poter migliorare lo stato di salute delle popolazioni ittiche.</p>	<p>Le ipotesi di connessione interferiscono con corsi d'acqua ma in fase di progettazione definitiva si eviterà l'interferenza dei tralicci con la tematica in questione.</p> <p><b>Non sussiste interferenza con aree inidonee.</b></p>
<p>Zone identificate dal Piano di Tutela delle Acque;</p>	<p>Aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta (ZTA) e zone di rispetto (ZR), nonché, all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione (ZP), come identificate dal Piano di Tutela delle Acque.</p>	<p><b>La cartografia relativa alle aree inidonee in questione risulta non disponibile.</b></p>

Di seguito l'inquadramento delle ipotesi di connessione rispetto alle tematiche cartografiche del Piano di Gestione delle Acque.




Figura 55: Inquadramento delle ipotesi di connessione rispetto alla tavola TAV.6.1.1 stato ecologico del Piano di Gestione Acque - III Ciclo (2021-2027). Fonte:

<https://www.distrettoappenninomeridionale.it/images/pdgAcque/III%20CICLO%202021-2027/PIANO/Tavole/Tavole%206 stato%20chimico%20ed%20ecologico corpi%20idrici%20superficiali/TAV.6.1.1 stato%20ecologico.pdf>






Figura 56: Inquadramento delle ipotesi di connessione rispetto alla tavola T14 - Registro delle Aree protette.

Fonte: <https://www.arpamolise2.it/pianiacquemolise/pta/pdf/tavole/t14.pdf>.



Engineering & Construction



GRE CODE

GRE.EEC.R.14.IT.H.16071.00.230.00

PAGE

134 di/of 149

Risultano inoltre inidonee alla realizzazione degli impianti idroelettrici, e delle relative opere di connessione, le aree caratterizzate da fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, di cui al seguente elenco:

- le aree caratterizzate da pericolosità da frana elevata o molto elevata (H3 o H4) dai PAI di riferimento, per le quali le Norme Tecniche di Attuazione interdicono la realizzazione di nuove opere;
- le aree caratterizzate da pericolosità idraulica elevata o molto elevata nei PAI di riferimento, per le quali le Norme Tecniche di Attuazione interdicono la realizzazione di nuove opere;
- le aree caratterizzate da fenomenologie di frana attive o quiescenti;
- le aree interessate da trasporto fluido e/o di massa, incanalato o meno (debris flowattivi o potenzialmente attivi, debris avalanches);
- le aree soggette a valanghe

Per quanto già trattato nella sezione della trattazione dedicata alle tematiche PSAI, **le ipotesi dei tracciati di connessione non ricadono in aree a dissesto idrogeologico definite come non idonee.**

### 3.2. CONFRONTO DELLE ALTERNATIVE

I risultati dell'indagine preliminare circa i vincoli ambientali e paesaggistici che insistono sulle ipotesi di connessione, sono stati sinteticamente riportati nelle tabelle a seguire:

Ipotesi 1					
	Elemento di progetto	Tipologia di vincolo	Riferimento normativo	Fonte e data di entrata in vigore	Commenti su criticità
<b>Aree protette e Rete Natura 2000</b>	Elettrodotto interrato 220 kV	<i>Non ostatico</i>	Direttiva 92/43/CEE DPR 357/97 "Norme Tecniche per la redazione degli Studi di Impatto Ambientale" – ISPRA (SNPA), 28/2020.		<u>Nessuna interferenza.</u> <u>Nessuna interferenza diretta; l'intervento deve essere assoggettato a screening di incidenza sui Siti Rete Natura 2000 ricadenti all'interno di un buffer di 5 Km di raggio dalle opere in progetto, per verifica di eventuale sussistenza di incidenza indiretta.</u>
<b>Piano Territoriale Ambientale Paesistico di Area Vasta – Area n°7</b>	Elettrodotto interrato 220 kV	<i>Boschi: Non Ostatico</i> <i>Aree con tutela A1 e A2: Ostatico</i> <i>Aree sottoposte a trasformazione con Verifica V.A./T.C.1/T.C.2</i>	NTA – Piano Territoriale Paesistico Ambientale di Area Vasta – Area n° 7	Delibera di approvazione - Delibera di Consiglio Regionale n. 107 del 07/04/99.	<b>Interferenza con aree sottoposte a trasformazione con verifica di V.A./T.C.1/T.C.2.</b> <b>Necessità di verifica di ammissibilità (V.A.), T.C.1 e T.C.2</b>
<b>Vincoli ambientali e paesaggistici</b>	Elettrodotto interrato 220 kV	<i>Non ostatico</i>	D.Lgs. 42/2004	Dichiarazione di notevole interesse pubblico: Decreto Ministeriale 28 luglio 1976 (pubblicato su	<b>Interferenza con zone dichiarate di notevole interesse pubblico (art. 136, D.Lgs. 42/04).</b> <b>L'ipotesi in oggetto interferisce con aree di rispetto di 150 metri dalle</b>

				G.U. del 22 settembre 1976, n. 252). Fascia di tutela di 150 metri dai corsi d'acqua	<b>sponde dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle Acque Pubbliche, vincolate ai sensi dell'art.142 c. 1 lett. b), c) del Codice.</b> <b><u>Necessità di ottenimento di autorizzazione paesaggistica.</u></b>
<b>Aree percorse dal fuoco</b>	Elettrodotto interrato 220 kV		Legge 21 novembre 2000, n. 353  "Legge quadro in materia di incendi boschivi"		Cartografia di dettaglio non disponibile.
<b>PAI</b>	Elettrodotto interrato 220 kV	R4 – Area a rischio molto elevato: non ostativo ma con restrizioni  R2 – Area di rischio medio: non ostativo ma con restrizioni  Rpa – Area a rischio potenzialmente elevato: non ostativo ma con restrizioni  A2 – Area media attenzione: non ostativo ma con restrizioni  A3 – Area di media – alta attenzione: non	NTA PSAI - Rischio frana, Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno	PSAI approvato con D.P.C.M. del 12/12/2006 e pubblicato su Gazzetta Ufficiale del 28/05/2007 n. 122.	<b>Interferenza con aree a rischio molto elevato (R4), con aree a rischio medio (R2), con aree potenzialmente a rischio elevato (Rpa), con aree media attenzione (A2), con aree di media - alta attenzione (A3), con aree di attenzione potenzialmente alta (Apa) e con aree di possibile ampliamento dei fenomeni franosi (C1).</b>  <b>Nelle aree R4, Rpa, Apa, e A3, le nuove infrastrutture di interesse pubblico devono essere progettate ed eseguite in misura adeguata al rischio dell'area e la loro</b>



ostativo ma con restrizioni

Apa - Area di attenzione potenzialmente alta: non ostativo ma con restrizioni

C1 - Area di possibile ampliamento dei fenomeni franosi cartografati: non ostativo ma con restrizioni

**realizzazione non deve concorrere ad incrementare il carico insediativo e non deve precludere la possibilità di attenuare e/o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio.**

**Nelle aree R2 e A2 gli interventi sono subordinati al non aggravamento delle condizioni di stabilità del pendio, alla garanzia di sicurezza determinata dal fatto che le opere siano progettate ed eseguite in misura adeguata al rischio dell'area.**

**Nelle aree C1 gli interventi sono subordinati unicamente all'applicazione della normativa vigente in materia, con particolare riguardo al rispetto delle disposizioni contenute nel D.M. 11 marzo 1988 (S.O. G.U. n.127 del 1/06/88), nella Circolare LL.PP. 24/09/88 n. 3483 e successive norme e istruzioni e nel D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001- s.o. n. 239).**

<b>Vincolo idrogeologico</b>	Elettrodotto interrato 220 kV	<i>Non ostativo</i>	R.D. 1126/1926		Ricadenzia in aree soggette a vincolo idrogeologico.  <b><u>Necessità di ottenimento dell'autorizzazione dell'ente competente.</u></b>
<b>Vincolo cimiteriale (Fascia di rispetto 200 m)</b>	Elettrodotto interrato 220 kV	<i>Non Ostativo</i>	Art. 338 del R.D. 27/07/1934, n. 1265 (testo unico delle leggi sanitarie)		L'ipotesi 1 si sviluppa in prossimità di un cimitero, ma verrà realizzato su viabilità esistente.

**Ipotesi 2**

	<b>Elemento di progetto</b>	<b>Tipologia di vincolo</b>	<b>Riferimento normativo</b>	<b>Fonte e data di entrata in vigore</b>	<b>Commenti su criticità</b>
<b>Aree protette e Rete Natura 2000</b>	Elettrodotto aereo 220 kV	<i>Non ostativo</i>	Direttiva 92/43/CEE DPR 357/97 "Norme Tecniche per la redazione degli Studi di Impatto Ambientale" – ISPRA (SNPA), 28/2020.		Nessuna interferenza.  <b><u>Nessuna interferenza.</u></b>  <b><u>Nessuna interferenza diretta; l'intervento deve essere assoggettato a screening di incidenza sui Siti Rete Natura 2000 ricadenti all'interno di un buffer di 5 Km di raggio dalle opere in progetto, per verifica di eventuale sussistenza di incidenza indiretta.</u></b>
<b>Piano Territoriale Ambientale</b>	Elettrodotto aereo 220 kV	<i>Boschi: Non Ostativo</i> <i>Aree con tutela</i>	NTA – Piano Territoriale Paesistico	Delibera di approvazione - Delibera di	<b>Interferenza con aree sottoposte a trasformazione con</b>

<b>Paesistico di Area Vasta – Area n°7</b>		<i>A1 e A2: Ostativo Aree sottoposte a trasformazione con Verifica V.A./T.C.1/T.C.2</i>	Ambientale di Area Vasta – Area n° 7	Consiglio Regionale n. 107 del 07/04/99.	<b>verifica di V.A./T.C.1/T.C.2.</b> <b>Necessità di verifica di ammissibilità (V.A.), T.C.1 e T.C.2</b>
<b>Vincoli ambientali e paesaggistici</b>	Elettrodotto aereo 220 kV	<i>Non ostativo</i>	D.Lgs. 42/2004	Dichiarazione di notevole interesse pubblico: Decreto Ministeriale 28 luglio 1976 (pubblicato su G.U. del 22 settembre 1976, n. 252)	<b>Interferenza con zone dichiarate di notevole interesse pubblico (art. 136, D.Lgs. 42/04).</b> <b>L'ipotesi in oggetto interferisce con aree di rispetto di 150 metri dalle sponde dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle Acque Pubbliche, vincolate ai sensi dell'art.142 c. 1 lett. b), c) del Codice.</b> <b><u>Necessità di ottenimento di autorizzazione paesaggistica.</u></b>
<b>Aree percorse dal fuoco</b>	Elettrodotto aereo 220 kV		Legge 21 novembre 2000, n. 353  "Legge quadro in materia di incendi boschivi"		<b>Cartografia di dettaglio non disponibile.</b>
<b>PAI</b>	Elettrodotto aereo 220 kV	A2 – Area media attenzione: non ostativo ma con restrizioni  A3 – Area di media – alta attenzione: non ostativo ma con restrizioni	NTA PSAI - Rischio frana, Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno	PSAI approvato con D.P.C.M. del 12/12/2006 e pubblicato su Gazzetta Ufficiale del 28/05/2007 n. 122.	<b>Interferenza con aree media attenzione (A2), con aree di media - alta attenzione (A3), con aree di attenzione potenzialmente alta (Apa) e con aree di possibile ampliamento dei fenomeni franosi (C1).</b>

Apa - Area di attenzione potenzialmente alta: non ostativo ma con restrizioni

C1 - Area di possibile ampliamento dei fenomeni franosi cartografati: non ostativo ma con restrizioni

**Nelle aree Apa, e A3, le nuove infrastrutture di interesse pubblico devono essere progettate ed eseguite in misura adeguata al rischio dell'area e la loro realizzazione non deve concorrere ad incrementare il carico insediativo e non deve precludere la possibilità di attenuare e/o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio.**

**Nelle aree A2 gli interventi sono subordinati al non aggravamento delle condizioni di stabilità del pendio, alla garanzia di sicurezza determinata dal fatto che le opere siano progettate ed eseguite in misura adeguata al rischio dell'area.**

**Nelle aree C1 gli interventi sono subordinati unicamente all'applicazione della normativa vigente in materia, con particolare riguardo al rispetto delle disposizioni contenute nel D.M. 11 marzo 1988 (S.O. G.U. n.127 del 1/06/88), nella Circolare LL.PP. 24/09/88 n. 3483 e successive norme e istruzioni e nel D.P.R. 6**



					giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001- s.o. n. 239).
<b>Vincolo idrogeologico</b>	Elettrodotto aereo 220 kv	<i>Non ostativo</i>	R.D. 1126/1926		<b>Ricadenza in aree soggette a vincolo idrogeologico.</b>  <b><u>Necessità di ottenimento dell'autorizzazione dell'ente competente.</u></b>
<b>Vincolo cimiteriale (Fascia di rispetto 200 m)</b>	Elettrodotto aereo 220 kV	<i>Non Ostativo</i>	Art. 338 del R.D. 27/07/1934, n. 1265 (testo unico delle leggi sanitarie)		L'ipotesi 2 si sviluppa in prossimità di un cimitero.  In base all'art. 28 della L. n. 166/2002 il divieto di inedificabilità assoluta vigente nell'area di rispetto cimiteriale (200 m.) può essere derogato soltanto per realizzare un'opera pubblica o per attuare un intervento urbanistico e sempre che non vi ostino ragioni igienico-sanitarie.

Ipotesi 3

	Elemento di progetto	Tipologia di vincolo	Riferimento normativo	Fonte e data di entrata in vigore	Commenti su criticità
<b>Aree protette e Rete Natura 2000</b>	Soluzione ibrida – Tratto in elettrodotto aereo a 220 kV e un tratto di elettrodotto interrato a 220 kV mediante la tecnica in TOC.	<i>Non ostativo</i>	Direttiva 92/43/CEE  DPR 357/97  “Norme Tecniche per la redazione degli Studi di Impatto Ambientale” – ISPRA (SNPA), 28/2020.		<b><u>Nessuna interferenza.</u></b>  <b><u>Nessuna interferenza diretta; l'intervento deve essere assoggettato a screening di incidenza sui Siti Rete Natura 2000 ricadenti all'interno di un buffer di 5 Km di raggio dalle opere in progetto, per verifica di eventuale sussistenza di incidenza indiretta.</u></b>
<b>Piano Territoriale Ambientale Paesistico di Area Vasta – Area n°7</b>	Soluzione ibrida – Tratto in elettrodotto aereo a 220 kV e un tratto di elettrodotto interrato a 220 kV mediante la tecnica in TOC.	<i>Boschi: Non Ostativo</i>  <i>Aree con tutela A1 e A2: Ostativo</i>  <i>Aree sottoposte a trasformazione con Verifica V.A./T.C.1/T.C.2</i>	NTA – Piano Territoriale Paesistico Ambientale di Area Vasta – Area n° 7	Delibera di approvazione - Delibera di Consiglio Regionale n. 107 del 07/04/99.	<b>Interferenza con aree sottoposte a trasformazione con verifica di V.A./T.C.1/T.C.2.</b>  <b>Necessità di verifica di ammissibilità (V.A.), T.C.1 e T.C.2</b>
<b>Vincoli ambientali e paesaggistici</b>	Soluzione ibrida – Tratto in elettrodotto aereo a 220 kV e un tratto di elettrodotto interrato a	<i>Non ostativo</i>	D.Lgs. 42/2004	Dichiarazione di notevole interesse pubblico: Decreto Ministeriale 28 luglio 1976 (pubblicato su G.U. del 22	<b>Interferenza con zone dichiarate di notevole interesse pubblico (art. 136, D.Lgs. 42/04).</b>  <b>L'ipotesi in oggetto interferisce con aree di rispetto di 150 metri dalle sponde dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua</b>

	220 kV mediante la tecnica in TOC.			settembre 1976, n. 252)	<b>iscritti negli elenchi delle Acque Pubbliche, vincolate ai sensi dell'art.142 c. 1 lett. b), c) del Codice.</b>  <b><u>Necessità di ottenimento di autorizzazione paesaggistica.</u></b>
<b>Aree percorse dal fuoco</b>	Soluzione ibrida – Tratto in elettrdotto aereo a 220 kV e un tratto di elettrdotto interrato a 220 kV mediante la tecnica in TOC.		Legge 21 novembre 2000, n. 353  “Legge quadro in materia di incendi boschivi”		<b>Cartografia di dettaglio non disponibile.</b>
<b>PAI</b>	Soluzione ibrida – Tratto in elettrdotto aereo a 220 kV e un tratto di elettrdotto interrato a 220 kV mediante la tecnica in TOC.	<i>A1 – Aree di moderata attenzione: Non ostativo ma con restrizione</i>  <i>C1 – Aree di ampliamento dei fenomeni franosi: Non ostativo ma con restrizioni</i>	NTA PSAI - Rischio frana, Bacino dei Fiumi Liri- Garigliano e Volturno	PSAI approvato con D.P.C.M. del 12/12/2006 e pubblicato su Gazzetta Ufficiale del 28/05/2007 n. 122.	<b>Interferenza con aree media attenzione (A2), con aree di media - alta attenzione (A3), con aree di attenzione potenzialmente alta (Apa) e con aree di possibile ampliamento dei fenomeni franosi (C1).</b>  <b>Nelle aree Apa le nuove infrastrutture di interesse pubblico devono essere progettate ed eseguite in misura adeguata al rischio dell'area e la loro realizzazione non deve concorrere ad</b>



Engineering & Construction



GRE CODE

GRE.EEC.R.14.IT.H.16071.00.230.00

PAGE

144 di/of 149

incrementare il carico insediativo e non deve precludere la possibilità di attenuare e/o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio.

Nelle aree A2 gli interventi sono subordinati al non aggravamento delle condizioni di stabilità del pendio, alla garanzia di sicurezza determinata dal fatto che le opere siano progettate ed eseguite in misura adeguata al rischio dell'area.

Nelle aree C1 gli interventi sono subordinati unicamente all'applicazione della normativa vigente in materia, con particolare riguardo al rispetto delle disposizioni contenute nel D.M. 11 marzo 1988 (S.O. G.U. n.127 del 1/06/88), nella Circolare LL.PP. 24/09/88 n. 3483 e successive norme e istruzioni e nel D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001 - s.o. n. 239).



<p><b>Vincolo idrogeologico</b></p>	<p>Soluzione ibrida – Tratto in elettrodotto aereo a 220 kV e un tratto di elettrodotto interrato a 220 kV mediante la tecnica in TOC.</p>	<p><i>Non ostativo</i></p>	<p>R.D. 1126/1926</p>		<p><b>Ricadenzia in aree soggette a vincolo idrogeologico.</b> <b><u>Necessità</u> _____ <u>di</u></b> <b><u>ottenimento</u></b> <b><u>dell'autorizzazione</u></b> <b><u>dell'ente competente.</u></b></p>
<p><b>Vincolo cimiteriale (Fascia di rispetto 200 m)</b></p>	<p>Soluzione ibrida – Tratto in elettrodotto aereo a 220 kV e un tratto di elettrodotto interrato a 220 kV mediante la tecnica in TOC.</p>	<p><i>Non Ostativo</i></p>	<p>Art. 338 del R.D. 27/07/1934, n. 1265 (testo unico delle leggi sanitarie)</p>		<p><b>L'ipotesi 3 si sviluppa in prossimità di un cimitero.</b> <b>In base all'art. 28 della L. n. 166/2002 il divieto di inedificabilità assoluta vigente nell'area di rispetto cimiteriale (200 m.) può essere derogato soltanto per realizzare un'opera pubblica o per attuare un intervento urbanistico e sempre che non vi ostino ragioni igienico-sanitarie.</b></p>

	Ipotesi 1	Ipotesi 2	Ipotesi 3
<b>Aree protette e Rete Natura 2000</b>	Nessuna interferenza. Necessità di <i>screening</i> sui Siti Rete Natura 2000 ricadenti all'interno di un buffer di 5 Km di raggio dalle opere in progetto.	Nessuna interferenza. Necessità di <i>screening</i> sui Siti Rete Natura 2000 ricadenti all'interno di un buffer di 5 Km di raggio dalle opere in progetto	Nessuna interferenza. Necessità di <i>screening</i> sui Siti Rete Natura 2000 ricadenti all'interno di un buffer di 5 Km di raggio dalle opere in progetto.
<b>Piano Territoriale Ambientale di Area Vasta – Area n°7</b>	Interferenza con zone dichiarate di notevole interesse pubblico (art. 136, D.Lgs. 42/04). Richiesta verifica ammissibilità (V.A.), T.C.1, T.C.2.	Interferenza con zone dichiarate di notevole interesse pubblico (art. 136, D.Lgs. 42/04). Richiesta verifica ammissibilità (V.A.), T.C.1, T.C.2.	Interferenza con zone dichiarate di notevole interesse pubblico (art. 136, D.Lgs. 42/04). Richiesta verifica ammissibilità (V.A.), T.C.1, T.C.2.
<b>Vincoli ambientali e paesaggistici</b>	Interferenza con zone dichiarate di notevole interesse pubblico (art. 136, D.Lgs. 42/04).  L'ipotesi in oggetto interferisce con aree di rispetto di 150 metri dalle sponde dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle Acque Pubbliche, vincolate ai sensi dell'art.142 c. 1 lett. b), c) del Codice.  Necessità di ottenimento di autorizzazione paesaggistica.	Interferenza con zone dichiarate di notevole interesse pubblico (art. 136, D.Lgs. 42/04).  L'ipotesi in oggetto interferisce con aree di rispetto di 150 metri dalle sponde dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle Acque Pubbliche, vincolate ai sensi dell'art.142 c. 1 lett. b), c) del Codice.  Necessità di ottenimento di autorizzazione paesaggistica.	Interferenza con zone dichiarate di notevole interesse pubblico (art. 136, D.Lgs. 42/04).  L'ipotesi in oggetto interferisce con aree di rispetto di 150 metri dalle sponde dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle Acque Pubbliche, vincolate ai sensi dell'art.142 c. 1 lett. b), c) del Codice.  Necessità di ottenimento di autorizzazione paesaggistica.
<b>Aree percorse dal fuoco</b>	Cartografia di dettaglio non disponibile.	Cartografia di dettaglio non disponibile.	Cartografia di dettaglio non disponibile.
<b>PAI</b>	Interferenza con aree a rischio molto elevato (R4), con aree a rischio medio (R2), con aree potenzialmente a rischio elevato (Rpa), con aree media attenzione (A2), con aree di	Interferenza con aree media attenzione (A2), con aree di media - alta attenzione (A3), con aree di attenzione potenzialmente alta (Apa) e con aree di possibile	Interferenza con aree media attenzione (A2), con aree di media - alta attenzione (A3), con aree di attenzione potenzialmente alta (Apa) e con aree di possibile

	<p>media - alta attenzione (A3), con aree di attenzione potenzialmente alta (Apa) e con aree di possibile ampliamento dei fenomeni franosi (C1).</p> <p>Nelle aree R4, Rpa, Apa, e A3, le nuove infrastrutture di interesse pubblico devono essere progettate ed eseguite in misura adeguata al rischio dell'area e la loro realizzazione non deve concorrere ad incrementare il carico insediativo e non deve precludere la possibilità di attenuare e/o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio.</p> <p>Nelle aree R2 e A2 gli interventi sono subordinati al non aggravamento delle condizioni di stabilità del pendio, alla garanzia di sicurezza determinata dal fatto che le opere siano progettate ed eseguite in misura adeguata al rischio dell'area.</p> <p>Nelle aree C1 gli interventi sono subordinati unicamente all'applicazione della normativa vigente in materia, con particolare riguardo al rispetto delle disposizioni contenute nel D.M. 11 marzo 1988 (S.O. G.U. n.127 del 1/06/88), nella Circolare LL.PP. 24/09/88 n. 3483 e successive norme e istruzioni e nel D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle</p>	<p>ampliamento dei fenomeni franosi (C1).</p> <p>Nelle aree Apa, e A3, le nuove infrastrutture di interesse pubblico devono essere progettate ed eseguite in misura adeguata al rischio dell'area e la loro realizzazione non deve concorrere ad incrementare il carico insediativo e non deve precludere la possibilità di attenuare e/o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio.</p> <p>Nelle aree A2 gli interventi sono subordinati al non aggravamento delle condizioni di stabilità del pendio, alla garanzia di sicurezza determinata dal fatto che le opere siano progettate ed eseguite in misura adeguata al rischio dell'area.</p> <p>Nelle aree C1 gli interventi sono subordinati unicamente all'applicazione della normativa vigente in materia, con particolare riguardo al rispetto delle disposizioni contenute nel D.M. 11 marzo 1988 (S.O. G.U. n.127 del 1/06/88), nella Circolare LL.PP. 24/09/88 n. 3483 e successive norme e istruzioni e nel D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001- s.o. n. 239).</p>	<p>ampliamento dei fenomeni franosi (C1).</p> <p>Nelle aree Apa le nuove infrastrutture di interesse pubblico devono essere progettate ed eseguite in misura adeguata al rischio dell'area e la loro realizzazione non deve concorrere ad incrementare il carico insediativo e non deve precludere la possibilità di attenuare e/o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio.</p> <p>Nelle aree A2 gli interventi sono subordinati al non aggravamento delle condizioni di stabilità del pendio, alla garanzia di sicurezza determinata dal fatto che le opere siano progettate ed eseguite in misura adeguata al rischio dell'area.</p> <p>Nelle aree C1 gli interventi sono subordinati unicamente all'applicazione della normativa vigente in materia, con particolare riguardo al rispetto delle disposizioni contenute nel D.M. 11 marzo 1988 (S.O. G.U. n.127 del 1/06/88), nella Circolare LL.PP. 24/09/88 n. 3483 e successive norme e istruzioni e nel D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001- s.o. n. 239).</p>
--	---	--	---

	disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001- s.o. n. 239).		
<b>Vincolo idrogeologico</b>	Ricadenzia in aree soggette a vincolo idrogeologico.  Necessità di ottenimento dell'autorizzazione dell'ente competente.	Ricadenzia in aree soggette a vincolo idrogeologico.  Necessità di ottenimento dell'autorizzazione dell'ente competente.	Ricadenzia in aree soggette a vincolo idrogeologico.  Necessità di ottenimento dell'autorizzazione dell'ente competente.
<b>Vincolo cimiteriale 200 m</b>	L'ipotesi 1 si sviluppa in prossimità di un cimitero, ma verrà realizzato su viabilità esistente.	L'ipotesi 2 si sviluppa in prossimità di un cimitero.  In base all'art. 28 della L. n. 166/2002 il divieto di inedificabilità assoluta vigente nell'area di rispetto cimiteriale (200 m.) può essere derogato soltanto per realizzare un'opera pubblica o per attuare un intervento urbanistico e sempre che non vi ostino ragioni igienico-sanitarie	L'ipotesi 3 si sviluppa in prossimità di un cimitero.  In base all'art. 28 della L. n. 166/2002 il divieto di inedificabilità assoluta vigente nell'area di rispetto cimiteriale (200 m.) può essere derogato soltanto per realizzare un'opera pubblica o per attuare un intervento urbanistico e sempre che non vi ostino ragioni igienico-sanitarie.





Engineering & Construction



GRE CODE

GRE.EEC.R.14.IT.H.16071.00.230.00

PAGE

149 di/of 149

### 3.3. SOLUZIONE FINALE

Dalla disamina delle tre ipotesi di connessione analizzate, è stata ritenuta più adeguata alle finalità di progettazione e in merito alle problematiche ambientali e vincolistiche, l'ipotesi 2.

Rispetto alle altre alternative proposte la scelta progettuale numero 2 comporta:

- un costo in fase di progettazione definitiva minore rispetto alle alternative proposte;
- accorgimenti e migliorie rispetto alle soluzioni interrato;

Ad ulteriore riconferma di tale scelta, l'ipotesi 2 non è interessata da vincoli ostativi e risulta quella meno gravata da eventuali richieste di autorizzazione e/o nulla osta da parte degli enti preposti.